1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 16

BIBLIOTECA

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 19 aprile 1989 — SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **179.** Sentenza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Gestione speciale commercianti - Cumulo tra pensione di riversibilità e pensione diretta a carico della medesima gestione - Integrazione al minimo - Esclusione - Eliminazione di residue applicazioni di norme già dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3) *Pag.* 9

N. **180.** Sentenza 10-12 aprile 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Opere pubbliche - Provincia autonoma di Bolzano - Difese antivalanghe - Consegna dei lavori - Consenso palese della provincia già preventivamente espresso - Spettanza allo Stato . . » 11

N. **181.** Sentenza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Apprendisti - Licenziamento - Mancata inclusione nella forza lavoro complessiva aziendale - Conseguente inapplicabilità della normativa garantista per carenza del requisito dimensionale minimo di quindici dipendenti - Non arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore - Auspicabilità di un futuro intervento legislativo - Non fondatezza.

(Legge 22 febbraio 1987, n. 56, art. 21, settimo comma).

(Cost., art. 3) » 14

N. **182.** Sentenza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti iscritti I.N.A.D.E.L. - Indennità premio di servizio e indennità integrativa speciale - Trattamento differenziato nel caso in cui la cessazione del rapporto d'impiego sia intervenuto prima della entrata in vigore della legge impugnata - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 36 e 38). » 19

N. **183.** Sentenza 10-12 aprile 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Banca - Regione Sicilia - Fusione della Banca popolare di Catania con la Banca popolare di Novara mediante incorporazione della prima nella seconda - Nulla osta - Rilascio - Spettanza allo Stato *Pag.* 21

N. **184.** Sentenza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef - Dichiarazione dei coniugi - Obbligo solidale verso l'erario in caso di dichiarazione congiunta, personale in caso di dichiarazioni disgiunte - Ingiustificato trattamento deteriore nel primo caso - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 316/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

Imposte in genere - Irpef - Dichiarazione dei coniugi - Notifica degli accertamenti al marito con efficacia anche nei confronti della moglie - Violazione del diritto di difesa - Non fondatezza.

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, terzo, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 24 e 29) » 25

N. **185.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Difensori e procuratori nel procedimento penale - Difesa d'ufficio dell'ammesso al gratuito patrocinio - Corresponsione di spese ed onorari - Prestazioni non saltuarie od occasionali - Mancata previsione - Discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 1; r.d. 28 maggio 1931, n. 602, art. 3).

(Cost., artt. 24, terzo comma, e 36) » 28

N. **186.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti iscritti I.N.A.D.E.L. - Indennità premio di servizio - Somme dovute a titolo di riliquidazione - Corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria - Questioni già decise (sentenza n. 1060/1988 e ordinanza n. 68/1989) - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3 e 38) » 29

N. **187.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Custodia cautelare - Durata - Causa di sospensione - Legittimo impedimento a comparire all'udienza dibattimentale per dover comparire dinanzi ad altra autorità giudiziaria - Conseguenza della sospensione o del rinvio del dibattimento - Diritto dell'imputato di partecipare al processo - Manifesta infondatezza.

(Cod. proc. pen., art. 272, settimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma) » 31

N. **188.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Incidente di esecuzione - Dissociati dal terrorismo - Istanza di commutazione e diminuzione di pena - Ultroneo richiamo agli istituti dell'indulto e della grazia - Manifesta infondatezza.

(Legge 18 febbraio 1987, n. 34, art. 3).

(Cost., artt. 79, primo comma, e 87, undicesimo comma) » 32

N. **189.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Esecuzione forzata mobiliare - Opposizione di terzo estraneo all'esecuzione basata su titolo fiscale - Imposizione di un foro erariale - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa della proprietà - Richiamo alle sentenze nn. 12/1974, 118/1964 e 119/1963 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, in relazione gli artt. 9 e 25 del c.p.c. e all'art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611).

(Cost., artt. 3 e 24) *Pag.* 33

N. **190.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta in genere - Successioni e donazioni - Revisione delle aliquote - Accertamenti di valore - Inapplicabilità delle nuove disposizioni alle successioni apertesi anteriormente al 1° luglio 1986 relativamente alle quali siano aperte controversie - *Jus superveniens*: d.-l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 17 dicembre 1986, n. 880, art. 11).

(Cost., artt. 3, 53 e 97) » 35

N. **191.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Esecuzione fiscale - Beni pignorati nell'abitazione del contribuente - Esclusione dell'opposizione da parte del coniuge convivente - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 42/1964) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 283/1984, 36/1974, 51/1971, 106 e 105 del 1964 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. *b*).

(Cost., artt. 3 e 24) » 37

N. **192.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni - Criteri obbiettivi di selezione e scelta - Rotazione - Mancata previsione - Identica questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 694/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 2; legge 8 agosto 1972, n. 464, art. 1; legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 20; legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 2).

(Cost., artt. 3, 4 e 41) » 38

N. **193.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef - Sostituti d'imposta - Ritardato versamento - Sanzioni - Trattamento indifferenziato rispetto all'omesso versamento - Identiche questioni già dichiarate manifestamente inammissibili (ordinanze nn. 132 e 954 del 1988) - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).

(Cost., artt. 3, 76 e 77) » 40

N. **194.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impresa di navigazione - Dipendenti in esubero - Prepensionamento obbligatorio - Limite di età differenziato tra uomini e donne - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1106/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 5 dicembre 1986, n. 856, art. 3, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 37) *Pag.* 41

N. **195.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Assenza per malattia - Omessa trasmissione all'I.N.P.S. nel termine di due giorni del certificato di malattia - Giustificato motivo - Onere della prova - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1143/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma) » 43

N. **196.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Indennità per perdita dell'avviamento commerciale - Criteri di determinazione - Trattamento deteriore per il locatore non abbiente - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 115 e 116 del 1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., artt. 3 e 42) » 44

N. **197.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Ripetizione di indebito - Importazione di merci - Normativa CEE - Diritti doganali - Richiesta di rimborso di somme, indebitamente versate, subordinato alla prova documentale che l'onere fiscale non sia stato traslato al consumo - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 651 e 807 del 1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 3 e 24) » 45

N. **198.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Contingenza - Lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato - Recupero dei relativi punti - Situazione deteriore del datore di lavoro con dipendenti a tempo determinato - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 1155/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 5, terzo comma).

(Cost., art. 3) » 47

N. **199.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Credito alimentare del coniuge separato - Impignorabilità - Coniuge obbligato all'assegno di mantenimento - Estensione della norma che consente il pignoramento fino alla metà della somma dovuta dallo Stato o da altri enti - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1041/1988) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(R.-D. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 23).

(Cost., artt. 3 e 29) *Pag.* 48

N. **200.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi - Detenzione - Denunzia di possesso già a suo tempo presentata - Cambio di residenza - Omessa ripetizione della stessa - Trattamento sanzionatorio penale equiparato alla illegale detenzione per omissione assoluta della denunzia - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 166/1982) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 34/1983, 36/1984 e 254/1984) - Manifesta infondatezza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38; legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7, questi ultimi nel testo sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497).

(Cost., art. 3) » 49

N. **201.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia residenziale pubblica - Alloggi I.A.C.P. - Occupazione senza titolo - Provvedimento di rilascio - Potere di emanazione riconosciuto all'ente gestore con esclusione del comune - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 1115/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 74/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma).

(Cost., art. 117) » 50

N. **202.** Ordinanza 10-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Pensioni priviligiate ordinarie militari - Esenzione Irpef - Mancata equiparazione alle pensioni di guerra per le quali è invece prevista - Disomogeneità delle situazioni a raffronto - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 151/1981) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 199/1981, 184/1982, 307 e 366 del 1985) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3) » 52

N. **203.** Sentenza 11-12 aprile 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Insegnamento della religione cattolica - Facoltatività - Materia alternativa per i non avvalentisi di tale insegnamento - Possibile discriminazione in caso di obbligatorietà - Non obbligo - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

[Legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 9, punto (*recte:* numero) 2; art. (*recte:* punto) 5, lett. *b*), n. 2, del Protocollo addizionale].

(Cost., artt. 2, 3 e 19) » 53

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **20.** Ricorso depositato in cancelleria il 10 aprile 1989 (della regione Sardegna).

Trasporti e relative tariffe - Collegamenti marittimi con le isole maggiori (nella specie: Sardegna) - Aumento medio del 25% per le tariffe dei servizi sovvenzionati - Prevista riduzione per i residenti nell'isola e per le merci - Lamentata lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Omessa convocazione del presidente della giunta sarda in sede di approvazione del decreto-legge *de quo* - Mancata previsione di parere regionale in materia di tariffe per viaggiatori e merci dei servizi nazionali di trasporti marittimi per la Sardegna - Illegittima reiterazione di decreto-legge, già, peraltro, impugnato innanzi alla Corte costituzionale - Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 302/1988 e della legge n. 400/1988.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77).

(Cost., art. 77; statuto regione Sardegna, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 47 e 53; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, artt. 65, 66 e 67; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, secondo comma, lett. *d*). *Pag.* 60

N. **21.** Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989 (della regione Toscana).

Finanza pubblica - Soppressione dell'imposta di soggiorno - Attribuzione alle regioni di somme, di importo pari a quelle già percepite a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni enti *ex* beneficiari di tale gettito, da destinarsi al fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di promozione turistica - Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione - Conseguente lesione dell'autonomia regionale e dei principi della legge-quadro sul turismo n. 217/1983.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 10).

(Cost., artt. 117, 118 e 119). » 63

N. **22.** Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989 (della regione Emilia-Romagna).

Finanza pubblica - Soppressione dell'imposta di soggiorno - Attribuzione alle regioni di somme, di importo pari a quelle già percepite a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni enti *ex* beneficiari di tale gettito, da destinarsi al fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di promozione turistica - Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione - Conseguente lesione dell'autonomia regionale e dei principi della legge-quadro sul turismo n. 217/1983.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 10).

(Cost., artt. 117, 118 e 119). » 64

N. **23.** Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989 (della regione Emilia-Romagna).

Finanza pubblica - Controllo CIPE sulle spese a carattere pluriennale previste da leggi per le quali le regioni possono stipulare contratti o assumere impegni nel limite massimo del 50% delle somme autorizzate - Illegittima compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni sottoposte ad un doppio limite - Lesione dei principi contenuti nelle leggi regolatrici del bilancio e della contabilità pubblica - Abuso di uno strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustifichino e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale (richiamo alle sentenze nn. 182/1982, 307/1983 e 243/1985).

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 65, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 77, 81, 117, 118 e 119) » 65

N. 25. Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989 (della regione Toscana).

Finanza pubblica - Controllo CIPE sulle spese a carattere pluriennale previste da leggi per le quali le regioni possono stipulare contratti o assumere impegni nel limite massimo del 50% delle somme autorizzate - Illegittima compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni sottoposte ad un doppio limite - Lesione dei principi contenuti nelle leggi regolatrici del bilancio e della contabilità pubblica - Abuso di uno strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustifichino e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale (richiamo alle sentenze nn. 182/1982, 307/1983 e 243/1985).

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 65, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 77, 81, 117, 118 e 119) *Pag.* 66

N. 24. Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989 (della regione Emilia-Romagna).

Trasporti - Contributi di esercizio da ripartirsi tra le regioni sulla base di criteri «stabiliti analiticamente» con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro, sentita la commissione consultiva interregionale e le rappresentanze delle aziende di trasporto - Imposizione di un termine (nove mesi) per la definizione dei bacini di trasporto - Provvedimento del Ministro dei trasporti, in caso di inadempienza delle regioni - Declassamento delle regioni da organo già partecipante alla formazione di atti a quello di organo meramente consultivo, parificato alle organizzazioni delle aziende di trasporto - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Sovvertimento dei principi stabiliti con legge-quadro effettuata con strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustifichino e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Illegittima sottoposizione della regione al controllo di un organo centrale.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125) » 66

N. 26. Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989 (della regione Toscana).

Trasporti - Contributi di esercizio da ripartirsi tra le regioni sulla base di criteri «stabiliti analiticamente» con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro, sentita la commissione consultiva interregionale e le rappresentanze delle aziende di trasporto - Imposizione di un termine (nove mesi) per la definizione dei bacini di trasporto - Provvedimento del Ministro dei trasporti, in caso di inadempienza delle regioni - Declassamento delle regioni da organo già partecipante alla formazione di atti a quello di organo meramente consultivo, parificato alle organizzazioni delle aziende di trasporto - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Sovvertimento dei principi stabiliti con legge-quadro effettuata con strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustifichino e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Illegittima sottoposizione della regione al controllo di un organo centrale.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125) » 68

N. 196. Ordinanza del pretore di Tolentino del 6 febbraio 1989.

Locazione immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Disdetta del locatore per finita locazione - Mancato pagamento dell'indennità di avviamento dovuta dal locatore, previsto come fatto impeditivo dell'esecuzione dello sfratto (diritto di ritenzione del conduttore) anziché come fatto impeditivo (in fase di cognizione) della pronuncia di convalida che dell'esecuzione è titolo - Ingiustificato pregiudizio a scapito del conduttore, specie in ordine alle spese del giudizio di convalida, che lo stesso conduttore, considerato in esso soccombente anche se non gli è stata corrisposta la suddetta indennità, è tenuto a rifondere.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, undicesimo comma; cod. proc. civ., art. 657, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 68

N. **197.** Ordinanza del tribunale di Catania del 21 marzo 1986.

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune (nella specie: dipendenti u.s.l.) - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51) *Pag.* 72

N. **198.** Ordinanza del tribunale di Catania del 7 febbraio 1986.

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune (nella specie: dipendenti u.s.l.) - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51) » 73

N. **199.** Ordinanza del tribunale dei minorenni di Roma del 12 gennaio 1989.

Adozione internazionale - Provvedimento di adozione consensuale di minnore straniero pronunciata all'estero nei confronti di coniugi italiani determinati - Successiva dichiarazione di efficacia di detto provvedimento emessa dal tribunale per i minori - Conformità, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai principi della legge n. 184/1983 - Lamentata violazione di tali principi - Ingiustificato trattamento differenziato per le procedure consensuali straniere rispetto alle adozioni legittimanti - Violazione dei diritti umani per i minori stranieri, esposti di conseguenza a divenire possibile oggetto di mercato.

Adozione internazionale - Eventuale emissione da parte del tribunale per i minori di decreto di inefficacia del provvedimento adottivo estero - Apertura *ex officio* della procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore straniero - Lamentata violazione della sovranità degli Stati stranieri e dell'autorità delle decisioni dei suoi organi.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 32, lett. *c)*, 33 e 37).

(Cost., artt. 2, 3 e 10) » 74

N. **200.** Ordinanza della Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale, del 1° dicembre 1987.

Danno ambientale - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di risarcimento del danno ambientale - Mancata previsione della permanenza della giurisdizione della Corte dei conti per i danni all'ambiente causati da soggetti legati da rapporti di servizio con lo Stato o con enti pubblici territoriali - Omessa previsione di soggetti legittimati ad agire in giudizio per il risarcimento del danno e di un'azione di ufficio da parte del pubblico ministero, in caso di inerzia dei soggetti interessati.

(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 103) » 80

N. **201.** Ordinanza del pretore di Mestre del 20 febbraio 1989.

Imposte in genere - Esecuzione fiscale - Beni pignorati nell'abitazione del contribuente - Esclusione della opposizione di terzo all'esecuzione - Improponibilità da parte del coniuge, dei parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 42) » 83

N. **202.** Ordinanza del pretore di Modena del 23 giugno 1988.

Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti - Pensione di invalidità corrisposta dall'I.N.P.S. - Mancata previsione della possibilità di conseguimento del requisito contributivo, ai fini della pensione di invalidità, successivamente alla presentazione della domanda - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori dipendenti rispetto ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché agli artigiani ed esercenti attività commerciali.

(D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18, secondo comma, che ha sostituito il r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 62, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155; r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 12, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 2; d.P.R. 26 aprile 1956, n. 818, art. 18).

(Cost., art. 3) » 84

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

N. 179

Sentenza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Gestione speciale commercianti - Cumulo tra pensione di riversibilità e pensione diretta a carico della medesima gestione - Integrazione al minimo - Esclusione - Eliminazione di residue applicazioni di norme già dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Muzzi Mimy e l'I.N.P.S., iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Muzzi Mimy, titolare di pensione diretta a carico della Gestione Speciale Commercianti, con ricorso in data 10 giugno 1982, ha chiesto al Pretore di Siena l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità corrispostale a carico del medesimo Fondo.

L'I.N.P.S. ha resistito a tale pretesa.

L'adito Pretore, rilevato che nella specie non risultavano applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo di pensioni, ivi compresa quella di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1988, e che, peraltro, la logica sottesa a siffatte declaratorie appariva trasponibile anche al rapporto controverso, con ordinanza in data 30 settembre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto.

A proposito ha considerato che, in analoghe ipotesi di cumulo, per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, è stato riconosciuto il diritto all'integrazione al minimo.

2. — Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito nè è intervenuto.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Siena prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto.

A suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni che non implicano, sebbene si verifichi cumulo di più trattamenti pensionistici, l'esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto di sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti.

2. — La questione è fondata.

La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con un qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché dell'analogo divieto concernente la pensione di reversibilità erogata dalla medesima Gestione ai titolari di pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988) e la pensione di invalidità, in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982).

Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni sino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato *ex novo* la materia e che è stato *in parte qua* anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).

Anche nel caso in esame opera la medesima *ratio*, in quanto le residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente incompatibili con il principio di uguaglianza.

La stessa norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari anche di pensione diretta a carico della medesima Gestione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0398

N. **180**

Sentenza 10-12 aprile 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Opere pubbliche - Provincia autonoma di Bolzano - Difese antivalanghe - Consegna dei lavori - Consenso palese della provincia già preventivamente espresso - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 22 novembre 1988, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale delle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige del 20 settembre 1988, prot. n. 2611, concernente la comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe nell'Alpe Gallina in Comune di Brennero, nonché di ogni atto precedente, presupposto e conseguente ad esso, preordinato o connesso, ancorché non conosciuto;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 22 novembre 1988 la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della nota del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, emessa in data 20 settembre 1988 e pervenuta alla Provincia il 23 dello stesso mese, la quale comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe nell'Alpe Gallina nel Comune di Brennero. La ricorrente adduce che con tale atto siano state lese le competenze ad essa assicurate dall'art. 8, nn. 5, 13 e 17 dello Statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche).

Per la ricorrente, la lesione delle proprie competenze deriverebbe dal fatto che la consegna dei lavori in questione sarebbe avvenuta senza che sia stata raggiunta, né richiesta, la «previa intesa» che, a norma dell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, si rende necessaria per le opere pubbliche da effettuarsi per la protezione delle linee ferroviarie e delle strade.

Poiché, nel caso, le opere paravalanghe sono previste per la tutela delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali del Brennero, il mancato intervento dell'intesa — malgrado che la Provincia avesse sollecitato sin dal 1986 il finanziamento delle citate opere paravalanghe, riservandosi di esprimere la propria intesa non appena il Comune di Brennero avesse formulato parere favorevole al progetto di massima — produrrebbe una lesione delle competenze provinciali in materia di urbanistica, opere pubbliche di prevenzione per calamità naturali e viabilità.

In considerazione dei gravi danni ambientali che il provvedimento di consegna dei lavori potrebbe arrecare, la Provincia chiede anche la sospensione di tale atto.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere il rigetto del ricorso.

Dopo aver sottolineato la necessità e l'urgenza delle opere in questione per il pericolo gravante sull'incolumità delle persone, sulla viabilità stradale, autostradale e ferroviaria tra l'Italia e la Germania, oltreché sulle linee elettriche e telefoniche di collegamento internazionale, l'Avvocatura dello Stato contesta che nel caso sia necessaria l'intesa con la Provincia di Bolzano, poiché l'intervento statale in questione non ricadrebbe nelle previsioni dell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, ma rientrerebbe tra quelle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche per le quali l'art. 19, lett. *g*, dello stesso decreto mantiene ferma la riserva dello Stato. Del resto, aggiunge l'Avvocatura, persino la legislazione provinciale (art. 12, comma terzo, legge prov. n. 16 del 1970) esclude la necessità dell'intesa per le opere urgenti di prevenzione delle calamità, le quali in ogni caso non si presterebbero a remore come quella costituita dall'intesa.

L'Avvocatura rileva infine, in via subordinata, che la Provincia, attraverso il suo Presidente, aveva già espresso parere favorevole alla costruzione delle opere in questione con nota 17 febbraio 1986, n. 204, e che il parere è stato emesso con espresso riferimento all'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974.

3. — In prossimità dell'udienza ha presentato una memoria la Provincia di Bolzano, la quale, oltre a ribadire gli argomenti già svolti a sostegno dell'accoglimento del ricorso, precisa, in via di fatto, che, se è vero che la Provincia stessa si era «riservata di esprimere l'intesa» richiesta dall'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, è altresì vero che essa non ha mai ricevuto dallo Stato il progetto di costruzione e la relativa nota di trasmissione. Sul piano del diritto, la Provincia sostiene che il citato art. 20 ha una portata generale e si riferisce, pertanto, a tutte le opere dello Stato, comprese quelle contemplate nel precedente art. 19. Da ultimo, la Provincia contesta il richiamo operato dall'Avvocatura all'art. 12 della legge provinciale n. 16 del 1970 al fine di desumere un principio di esenzione delle opere urgenti dall'obbligo dell'intesa, precisando, anzi, che il fatto che l'art. 20 non ripeta la deroga al principio dell'intesa, stabilita dal ricordato art. 12, porterebbe ad escludere la sua applicabilità al caso di specie.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alla nota del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, del 20 settembre 1988, con la quale si comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe in località Alpe Gallina nel Comune di Brennero. La Provincia ricorrente adduce che con la consegna di tali lavori siano state lese le competenze ad essa attribuite dall'art. 8, nn. 5, 13 e 17 dello Statuto (d.P.R. 31 agosto 1971, n. 670), come attuato dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), in quanto lo Stato avrebbe proceduto alla consegna dei lavori omettendo di richiedere e di raggiungere la «previa intesa» con la Provincia, richiesta dal predetto art. 20 per gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, di linee ferroviarie e di aerodromi.

2.— Il ricorso va respinto.

In base a una corretta interpretazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e di opere pubbliche, non vi può esser dubbio che, nel caso della costruzione di opere paravalanghe effettuata a protezione delle strade, autostrade e linee ferroviarie di competenza dello Stato, quest'ultimo debba previamente raggiungere l'intesa con la Provincia interessata. A questa conclusione si perviene attraverso una coordinata lettura degli artt. 19 e 20 delle ricordate norme di attuazione. L'art. 20, infatti, dispone che «gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi (...) sono effettuati previa intesa con la Provincia interessata». Nello stabilire tale vincolo per lo Stato, l'articolo appena citato si riferisce agli interventi riservati alla competenza dello Stato stesso dal precedente art. 19 e, più precisamente, a quelli afferenti alle sub-materie delle autostrade, degli aerodromi non aventi carattere turistico, delle linee ferroviarie e delle strade statali, espressamente elencati nelle lettere *a*, *b*, *c* e *d* dello stesso articolo. Sebbene le opere paravalanghe rientrino fra le attività

di prevenzione delle calamità pubbliche, le quali sono previste alla successiva lettera *g*, tuttavia pure ad esse si estende la disposizione dell'art. 20 — e, quindi, il vincolo della previa intesa — in quanto lo stesso art. 19, lett. *g*, nel circoscrivere la competenza dello Stato soltanto alle opere di prevenzione «relative alle materie di cui alle lettere precedenti», configura quelle opere come attività accessorie alle materie della viabilità, delle linee ferroviarie, degli aerodromi e alle altre elencate nelle restanti lettere precedenti, assoggettandole così alla medesima disciplina predisposta per le materie cui di volta in volta ineriscono.

Del resto, che la previa intesa con la Provincia interessata sia richiesta anche per le costruzioni di spettanza dello Stato destinate alla difesa delle autostrade, delle strade e delle linee ferroviarie statali nei confronti delle valanghe risponde alla *ratio* cui è preordinato l'art. 20, che è quella di stabilire una misura di coordinamento paritario volta ad armonizzare le modalità di costruzione delle opere pubbliche di spettanza dello Stato con le prescrizioni dei piani urbanistici provinciali e dei piani territoriali di coordinamento di spettanza della Provincia.

3. — Posto ciò, si deve tuttavia concludere che, nel procedere alla consegna dei lavori relativi alle opere paravalanghe nell'Alpe Gallina nel Comune di Brennero, lo Stato non ha leso alcuna competenza attribuita alla Provincia ricorrente, per il semplice fatto che quest'ultima aveva preventivamente prestato il proprio consenso alla costruzione da parte statale delle opere sopra menzionate. Infatti, in una lettera del 17 febbraio 1986 indirizzata al Ministro dei Lavori Pubblici e al provveditorato di Trento, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, dopo aver ricordato la previsione con una legge speciale del finanziamento per la costruzione di opere di difesa paravalanghe nella zona del Brennero e dopo aver sottolineato l'urgenza di eseguire le predette opere anche nel tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco nel Comune di Brennero in ragione del ricorrente pericolo di valanghe nella zona, così concludeva: «la Giunta Provinciale di Bolzano nell'esprimere il proprio parere positivo, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 381/1974, chiede a codesto on.le Ministero di provvedere al finanziamento delle opere di sistemazione contro la caduta di valanghe nella zona "Alpe Gallina" nel Comune di Brennero».

In presenza di espressioni così precise come quelle ora ricordate, tanto con riferimento alla disposizione delle norme di attuazione che prevede l'assenso, quanto con riguardo alle opere in relazione alle quali il consenso della Provincia è stato prestato, e in considerazione del fatto che, di regola, l'intesa non esige particolari formalità o particolari modalità di espressione, essendo sufficiente che i soggetti interessati esprimano, attraverso i propri organi competenti, il consenso sull'atto o sull'attività per i quali è richiesta l'intesa, non può concludersi altro che per il rigetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato procedere alla consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe nella zona «Alpe Gallina» di Colle Isarco nel Comune di Brennero, di cui alla nota del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, emessa il 20 settembre 1988, a seguito dell'intesa intercorsa, con lettera del 17 febbraio 1986, con il Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0399

N. **181**

Sentenza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Apprendisti - Licenziamento - Mancata inclusione nella forza lavoro complessiva aziendale - Conseguente inapplicabilità della normativa garantista per carenza del requisito dimensionale minimo di quindici dipendenti - Non arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore - Auspicabilità di un futuro intervento legislativo - Non fondatezza.

(Legge 22 febbraio 1987, n. 56, art. 21, settimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, settimo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1988 dal Pretore di Milano, nel procedimento civile vertente tra D'Angella Luigia e Maglificio Mia, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio vertente sulla legittimità del licenziamento di un apprendista da parte di una ditta che, non computando gli apprendisti nella forza lavoro, all'epoca impiegata, non avrebbe raggiunto il requisito dimensionale minimo (15 dipendenti) per l'applicabilità della invocata normativa sui licenziamenti individuali, l'adìto Pretore di Milano, con ordinanza del 19 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, settimo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), nella «parte in cui prevede che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non rientrino nel computo dei limiti numerici previsti *ex lege* per l'applicazione di particolari normative ed istituti, senza escludere dalla deroga i limiti numerici che, *ex* art. 11 legge 15 luglio 1966, n. 604 ed *ex* art. 35 legge 20 maggio1970, n. 300 condizionano l'applicabilità delle disposizioni limitative dei licenziamenti individuali e di tutela dei lavoratori, licenziati in violazione di detta disciplina».

Il giudice *a quo* muove dal presupposto per cui le «particolari normative ed istituti» cui fa riferimento la disposizione impugnata ricomprendono la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, giacché tale è stata l'interpretazione di gran lunga prevalente rispetto all'analoga norma dettata per i contratti di formazione e lavoro dall'art. 3, decimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726.

Della suddetta disposizione il Pretore contesta peraltro la razionalità, osservando che la differenziazione nella disciplina dei licenziamenti in tanto è stata ritenuta giustificata dalla Corte (sentenze nn. 81 del 1969 e 55 del 1974), in quanto la componente numerica dei dipendenti è indice della distinzione tra imprese di maggiori o minori dimensioni e perciò della loro dimensione socio- economica, e ciò ha riflessi sul modo di essere ed operare del lavoro organizzato.

Con la norma impugnata, viceversa, si introduce un limite ulteriore, non dimensionale, che consente a taluni datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze lo stesso numero di lavoratori (superiore a 15 e/o a 35 lavoratori) di sottrarsi, a differenza di altri, alla disciplina dei licenziamenti di cui alla legge n. 604 del 1966 e allo Statuto dei lavoratori, sol perché a comporre tale numero intervengono lavoratori assunti con contratto di apprendistato: il che sarebbe tanto più grave in quanto, essendo possibile assumere apprendisti in numero pari al 100% dei lavoratori occupati (art. 1 della legge n. 424 del 1968), si consente in tal modo il raddoppio del numero complessivo dei dipendenti rispetto a quello in generale stabilito per la recedibilità *ad nutum*.

Tale discriminazione, d'altra parte — osserva il Pretore — si trasferisce direttamente sui prestatori di lavoro, ripercuotendosi negativamente sulla stabilità del posto di lavoro e sulla tutela legale ad essi apprestata. Né essa sarebbe giustificabile sotto il profilo qualitativo, data l'assimilabilità dell'apprendistato all'ordinario rapporto di lavoro comunemente affermata dalla giurisprudenza, anche costituzionale (sentenze nn. 14 del 1970 e 169 del 1973).

Il giudice remittente nega, infine, che la disposizione impugnata possa trovare giustificazione nell'intento del legislatore di favorire l'occupazione, soprattutto giovanile: e ciò sia per la diversa struttura del rapporto di apprendistato rispetto alle nuove figure — quali i contratti di formazione e lavoro — introdotta dalla legislazione più recente; sia perché l'agevolazione così prevista — aggiuntiva rispetto ad altre che già orientano la scelta dei lavoratori da assumere — incide direttamente e negativamente sui rapporti in corso e sui diritti dei lavoratori già occupati, con effetti di oggettiva compressione ed insicurezza dell'occupazione che contraddicono quelli promozionali asseritamente perseguiti.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

A suo avviso, l'individuazione della dimensione rilevante dell'impresa ai fini della disciplina limitativa dei licenziamenti ed il tenere o meno conto a tali fini degli eventuali apprendisti è espressione di una scelta discrezionale del legislatore. Tale scelta — finalizzata ad incentivare la formazione professionale dei giovani — non potrebbe nella specie definirsi irragionevole a cagione della ritenuta assimilabilità del rapporto di apprendistato all'ordinario rapporto di lavoro subordinato ai fini del riconoscimento di forme di protezione del lavoratore imposte da norme costituzionali (sentenze nn. 14 del 1970, 169 del 1973, 276 del 1988): e ciò in quanto il carattere «speciale» di tale rapporto comporta specificità e limitazioni dell'apporto lavorativo dell'apprendista (strumentalità dell'opera all'addestramento, computo nell'orario del tempo a ciò dedicato, «costo del lavoro» ecc.) che non sarebbero prive di incidenza sulla struttura organizzativa ed operativa dell'impresa.

Di conseguenza, sarebbe diversa la situazione dell'imprenditore a seconda che occupi apprendisti, o meno.

Del resto, osserva l'interveniente, una diversificata considerazione degli apprendisti già si rinviene nella normativa sui limiti dimensionali dell'impresa artigiana, ed una norma analoga a quella impugnata è dettata in tema di contratto di formazione e lavoro, funzionalmente analogo a quello di apprendistato.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Milano dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il quale dispone che «i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443».

Tra tali «particolari normative ed istituti», il giudice *a quo* considera, in particolare, quelle di cui agli artt. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), che — in quanto correlati, rispettivamente, all'art. 8 della prima ed all'art. 18 della seconda legge — condizionano l'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti ivi prevista all'essere il lavoratore inserito in aziende con più di trentacinque, od unità produttive con più di quindici dipendenti: sicché al di sotto di tali limiti numerici vige il regime del recesso *ad nutum* di cui all'art. 2118 del codice civile.

Alle deroghe così stabilite alla tutela contro i licenziamenti ingiustificati — osserva il giudice *a quo* — la disposizione impugnata ne aggiunge una ulteriore, non più fondata sulla dimensione socio-economica delle aziende (od unità produttive), bensì sull'inserimento in esse di lavoratori assunti con contratto di apprendistato, non computati nel calcolo sul superamento o meno dei predetti limiti numerici. Ciò, a suo avviso, dà luogo ad una duplice discriminazione: innanzitutto, tra datori di lavoro che occupino un pari numero di dipendenti, superiore ai limiti indicati, che fruiscono o no della più favorevole disciplina sul recesso a seconda che impieghino, o meno, degli apprendisti; in secondo luogo, tra lavoratori, che, pur se inseriti in aziende od unità produttive di pari dimensioni, godono o no delle garanzie di stabilità del posto di lavoro a seconda che tra di essi vi siano o meno apprendisti.

Tali discriminazioni, secondo il Pretore di Milano, non sono giustificabili né con la specialità del rapporto di apprendistato, né con le ragioni poste a base dei diversi regimi fondati sul criterio del numero dei dipendenti, né — infine — con le esigenze di sostegno dell'occupazione giovanile.

2. — Contrariamente a quanto sostiene l'Avvocatura, deve innanzitutto convenirsi col giudice *a quo* nel rilievo che la disciplina derogatoria impugnata non può giustificarsi in base al carattere «speciale» del rapporto di apprendistato.

Analizzando, nella sentenza n. 14 del 1970, la struttura di tale istituto, quale disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, questa Corte ha invero rilevato che «l'apprendistato è definito «rapporto di lavoro» sia pure speciale, che intercorre tra l'apprendista e l'imprenditore che «ne utilizza l'opera» (art. 2 della legge) inserendolo, quindi, nel ciclo produttivo. Da parte dell'apprendista, sussiste l'obbligo di collaborazione mediante «prestazione d'opera» nonché subordinazione, nel rispetto dell'orario di lavoro (artt. 10 e 12). L'assunzione degli apprendisti, che deve avvenire tramite l'ufficio di collocamento (art. 3), comporta, da parte del datore di lavoro, l'obbligo della retribuzione, ossia del corrispettivo, della collaborazione, anche durante l'annuale periodo di ferie (art. 11, lett. *c* ed *e*), nonché l'applicazione delle norme sulla previdenza ed assistenza sociale, compresi gli assegni familiari (artt. 15 e 21 modificati dalla legge 8 luglio 1956, n. 706)».

«La specialità del rapporto — precisa poi la sentenza — è data dal fatto che il periodo di tirocinio deve essere dall'imprenditore utilizzato anche per impartire o fare impartire all'apprendista l'insegnamento necessario affinché diventi lavoratore qualificato (art. 2). È questa una causa del contratto che non si sovrappone all'altra riguardante la prestazione di lavoro, tanto da assorbirla. Si tratta di un rapporto complesso, costituito da elementi che, componendosi, non perdono la loro individualità».

Tali concetti sono stati dalla Corte esplicitamente ribaditi, nei medesimi termini, nella sentenza n. 169 del 1973: sia per quanto concerne il rilievo per cui la causa specializzante, afferente all'apprendimento, non assorbe quella ordinaria, sicché il rapporto consiste pur sempre, essenzialmente, nello scambio tra attività lavorativa subordinata inserita nel ciclo produttivo e retribuzione; sia, e conseguentemente, per quanto attiene all'assimilabilità di esso all'ordinario rapporto di lavoro. È su tali basi che la Corte, espungendo dal sistema le norme che la escludevano, ha statuito l'integrale applicabilità agli apprendisti della normativa di cui alla legge n. 604 del 1966, ivi compresi il diritto all'indennità di anzianità (sentenza n. 14 del 1970) e, soprattutto, la tutela contro i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo (sentenza n. 169 del 1973); ed è sulle medesime basi che, più di recente, ha ritenuto l'integrale applicabilità alle apprendiste della normativa di tutela delle lavoratrici madri di cui alla legge n. 1204 del 1971 (sentenza n. 276 del 1988).

La specialità del rapporto di tirocinio non giustifica, dunque, una diminuita tutela degli apprendisti rispetto a quella apprestata per i lavoratori ordinari.

Ciò vale soprattutto per gli istituti che attengono alla tutela della condizione del prestatore di lavoro come tale, al rispetto della sua dignità e alla formazione della sua personalità e della sua professionalità. E mette anzi conto di ricordare, al riguardo, che proprio l'esigenza di compiuta realizzazione della formazione professionale ha indotto la Corte a negare legittimità alla normativa che consentiva all'imprenditore di «troncare *ad libitum* e senza un giustificato motivo» il rapporto, con ciò «interrompendo l'insegnamento o l'addestramento e impedendo arbitrariamente il realizzarsi del fine cui è indirizzato» (sentenza n. 169 cit.).

3. — Se, dunque, la norma impugnata fosse considerata sotto il profilo del diniego di tutela dai licenziamenti illegittimi che, in ragione del loro mancato computo nei suindicati limiti numerici, essa comporta per gli stessi apprendisti, essa dovrebbe ritenersi logicamente incompatibile con la necessità di tale tutela, affermata da questa Corte per ragioni attinenti sia all'assimilazione di tale rapporto di lavoro a quello ordinario, sia alla sua specifica funzione di formazione professionale. Né ad un diverso avviso potrebbero indurre le considerazioni svolte dall'Avvocatura circa la riduzione dell'attività lavorativa che consegue alle necessità dell'apprendimento (artt. 10 e 11 della legge n. 25 del 1955). La minore produttività dell'apprendista è infatti compensata dalla riduzione degli oneri per retribuzione e contributi assicurativi gravanti sul datore di lavoro (artt. 13, 22 e 32 legge cit.), sicché essa non è idonea a giustificare una condizione di privilegio di costui rispetto agli imprenditori che non impiegano apprendisti in termini di libertà di recesso.

4. — È noto, d'altra parte, che il criterio discretivo adottato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione ai fini del computo dei limiti numerici in esame è incentrato sulla reale struttura dell'organigramma aziendale disegnato dall'imprenditore, sì da includervi le posizioni di lavoro normalmente necessarie all'andamento dell'apparato produttivo; e che, di conseguenza, prima dell'entrata in vigore della disposizione impugnata si riteneva che gli apprendisti dovessero essere computati, in quanto normalmente inseriti nel ciclo produttivo dell'azienda (cfr. sentenza n. 14 del 1970 cit., nonché Cass., sez. lav., 9 settembre 1982, n. 4864).

È perciò esatto, sotto questo profilo, il rilievo del giudice *a quo* secondo cui con la norma impugnata è stato introdotto, ai fini dell'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti — nonché del godimento dei diritti sindacali di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori — un limite ulteriore e diverso rispetto a quelli posti con gli artt. 11 della legge n. 604 del 1966 e 35 della legge n. 300 del 1970.

Come questa Corte ha avuto modo di osservare occupandosi di queste ultime disposizioni (cfr., in particolare, le sentenze nn. 81 del 1969, 55 del 1974 nonché per tutte, riassuntivamente, la sentenza n. 2 del 1986), i limiti ivi previsti sono di tipo dimensionale, attengono cioè alla dimensione socio-economica dell'azienda od unità produttiva, che assume rilevanza in quanto «la componente numerica ha riflessi sul modo di essere e di operare del rapporto di lavoro organizzato».

Nel ritenere non irragionevoli le differenziazioni così introdotte, la Corte ha riconosciuto rilievo a vari elementi, quali «il criterio della fiduciarietà del rapporto di lavoro», l'«opportunità di non gravare di oneri eccessivi le imprese di modeste dimensioni», «l'esigenza di salvaguardare la funzionalità delle unità produttive ... con un minor numero di dipendenti nelle quali la reintegrazione nel medesimo ambiente del dipendente licenziato avrebbe potuto determinare il verificarsi di una tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro» (sentenza n. 2 del 1986 cit.).

Ora, l'ulteriore criterio discretivo introdotto con la disposizione impugnata non è più incentrato sulla dimensione dell'azienda (od unità produttiva), valutata alla stregua del numero complessivo di dipendenti in essa normalmente occupati, bensì fondato su di una distinzione, nell'ambito di questi, tra lavoratori ordinari ed apprendisti, con esclusione dal computo di questi ultimi e conseguente alterazione o meno — a seconda dei casi — degli effetti dell'applicazione delle disposizioni precedenti. La variabile così introdotta — presenza o meno di apprendisti, e numero di essi — ha rispetto a tali previsioni effetti distorsivi. Basti considerare, al riguardo, che essendo consentita l'assunzione di un numero di apprendisti pari a quello complessivo delle maestranze specializzate e qualificate in servizio nell'azienda, (art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424) ove queste siano numerose può ben darsi che sia superato in misura considerevole il tetto dei 35 dipendenti fissato dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966 per l'esonero dalla disciplina limitativa dei licenziamenti. Le già ricordate ragioni (modesta capacità economica dell'azienda, elemento fiduciario, tensioni microambientali) che sorreggono il giudizio di non irragionevolezza delle norme fondate sul puro dato dimensionale non possono perciò essere automaticamente trasposte rispetto alla disposizione in esame, ed anzi dovrebbero, in tal caso, essere oggetto di attenta riconsiderazione.

5. — La Corte non ignora, né può certo sottovalutare, che la disposizione impugnata — a parte le differenziazioni che introduce tra titolari di aziende di pari dimensione — incide su fondamentali strumenti di tutela dei lavoratori (apprendisti e non) che, concernendo la garanzia di stabilità del posto di lavoro (contro licenziamenti ingiustificati) ed il godimento dei diritti sindacali, costituiscono la traduzione legislativa di specifici precetti costituzionali (artt. 4, 35, 39).

Occorre tuttavia considerare che essa si colloca in una fase nella quale sempre più acuto ed allarmante si è manifestato il fenomeno della disoccupazione, ed in special modo di quella giovanile. A questa vera e propria piaga sociale il legislatore cerca da tempo di porre rimedio, fin dalla legge sull'occupazione giovanile (n. 285 del 1977) con cui fu sperimentato il contratto di formazione e poi via via mediante l'escogitazione di nuovi istituti, quali il contratto a termine con finalità formative (art. 8 decreto-legge n. 17 del 1983, convertito nella legge n. 79 del 1983) ed il contratto di formazione e lavoro (art. 3 decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984). Per invogliare le imprese ad assumere mano d'opera giovanile, il legislatore è ricorso ad incentivi di vario genere, di carattere sia finanziario che normativo: e tra questi ultimi spiccano, oltre alla temporaneità dei contratti, la generalizzazione della possibilità di chiamata nominativa e, appunto, l'esclusione degli assunti dal computo dei limiti numerici al di sotto dei quali non opera la normativa di tutela sui licenziamenti ed i diritti sindacali.

Con l'art. 21 della legge n. 56 del 1987, tali deroghe alla normativa generale sono state estese all'apprendistato in aggiunta alla già prevista possibilità di assunzione diretta per le imprese artigiane; e tra l'altro è stata concessa anche la possibilità di assumere fino a tre apprendisti per le aziende sprovviste di lavoratori specializzati o qualificati.

Con tali misure, il legislatore ha inteso dare nuovo impulso all'apprendistato ed incrementare per questa via l'occupazione giovanile, soprattutto nel settore artigiano ove esso ha maggiore ambito di applicazione. Si è così avuta un'ulteriore estensione dell'area della recedibilità incontrollata e dell'esclusione dei diritti sindacali che — insieme alla chiamata nominativa — corrispondeva a diffuse istanze del mondo imprenditoriale ed era stata alla base della consistente diffusione del contratto di formazione e lavoro.

A proposito di tale ultimo contratto, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che in esso la finalità di costituire rapporti di lavoro subordinato per i giovani è nettamente prevalente su quella formativa (sentenza n. 190 del 1987, par. 11): ed a tale caratterizzazione si ricollega la diffusa opinione secondo cui tale contratto è stato in buona misura

utilizzato come equipollente del rapporto ordinario, con ciò consentendo alle imprese di sopperire con esso al normale ricambio e di rientrare al di sotto dei citati limiti numerici pur mantenendo intatta od aumentando la forza lavoro complessiva. Non a caso, la materia è attualmente oggetto di riconsiderazione in sede parlamentare (cfr. disegno di legge n. 3120 Atti Camera, già approvato dal Senato il 3 agosto 1988) secondo una logica di più attento equilibrio tra istanze di flessibilità e salvaguardia delle garanzie per i lavoratori.

Rispetto all'apprendistato, l'esigenza di evitare utilizzazioni distorte e garantire corretti equilibri tra i contrapposti interessi ha più spiccato rilievo: sia per la maggior durata di tale contratto, che può arrivare fino a cinque anni (art. 21, secondo comma, legge n. 56 del 1987) e perciò consentire una più prolungata deroga al regime generale in tema di garanzie per i licenziamenti ed i diritti sindacali; sia per le specifiche esigenze di evitare arbitrarie interruzioni dei processi di apprendimento in corso (sentenza n. 169 del 1973) e di tutelare adeguatamente la fase della formazione, anche negli aspetti concernenti la personalità del giovane e la sua dignità di lavoratore.

Le sovraespresse considerazioni conducono a non ritenere arbitraria la scelta discrezionalmente operata dal legislatore con la norma in discussione di incentivare l'apprendistato attraverso una restrizione dei comuni strumenti di garanzia per i lavoratori. Nel bilanciamento degli interessi, è ragionevole che, in presenza di una grave ed acuta crisi dell'occupazione giovanile e nella difficoltà di reperire in tempi rapidi mezzi d'intervento diversi, si sia operato un sacrificio di meccanismi di tutela pur così rilevanti.

La Corte deve tuttavia ricordare che — già a proposito delle restrizioni e discriminazioni fondate sulla dimensione dell'azienda od unità produttiva (artt. 11 legge n. 604 e 35 legge n. 300 già citate) — non mancò di rilevare che «l'assetto realizzato risulta giustificato essendo ancora attuale la crisi economica che colpisce le imprese ed il paese e non essendo ancora sopite le tensioni del mondo del lavoro e non essendo ancora risolti i nemerosi problemi»: e che «Resta auspicabile che il legislatore, per le suddette imprese — cioè per quelle per le quali opera il recesso *ad nutum* — nell'attuazione di una politica sociale ed anche in adesione ai principi ed alle indicazioni internazionali, possa nel futuro introdurre la previsione di una giusta causa o di un giustificato motivo a base del licenziamento dal datore di lavoro intimato» (sentenza n. 2 del 1986, par. 8).

L'esigenza di non obliterare la correlazione tra la straordinarietà della situazione di fatto (massiccia disoccupazione giovanile) e la deroga a fondamentali strumenti di garanzia per i lavoratori vale a maggior ragione rispetto alla norma in discussione, che costituisce ampliamento di una deroga già esistente al generale principio d'uguaglianza e ad altri valori di rilievo costituzionale.

Perciò il riconoscimento del carattere necessitato ed urgente di tale intervento in vista della tutela del diritto al lavoro dei giovani, da un lato non può giustificare inerzie nella ricerca di altri strumenti che non incidano su tali valori, dall'altro non preclude una riconsiderazione della questione ove il sacrificio di questi si protragga troppo a lungo, pur in presenza di significative modificazioni della situazione considerata.

In questi limiti, la questione sollevata dal Pretore di Milano deve essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, settimo comma, della legge 22 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Milano con ordinanza del 19 marzo 1988 (r.o. n. 377/88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0400

N. **182**

Sentenza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti iscritti I.N.A.D.E.L. - Indennità premio di servizio e indennità integrativa speciale - Trattamento differenziato nel caso in cui la cessazione del rapporto d'impiego sia intervenuto prima della entrata in vigore della legge impugnata - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1988 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Vadalà Antonino e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Vadalà Antonino nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Vita Maria Spallitta per Vadalà Antonino e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

RITENUTO IN FATTO

Il dott. Vadalà Antonino, dipendente dell'Amministrazione provinciale di Messina, collocato a riposo in data 1° aprile 1982, conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Messina, l'I.N.A.D.E.L., chiedendone la condanna al pagamento della indennità premio di servizio comprensiva dell'intera indennità integrativa speciale.

Il Pretore, rilevato che la legge 7 luglio 1980, n. 229, innovando la precedente disciplina, aveva previsto il computo parziale dell'indennità integrativa speciale nella indennità premio di servizio, che, invece, gli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in vigore dal 1° giugno 1982, avevano ripristinato la situazione precedente alla legge n. 229 del 1980, sancendo la computabilità dell'indennità per intero e che, quindi, si era verificata una doppia disparità di trattamento tra coloro che erano stati collocati a riposo prima della legge n. 229 del 1980, dopo l'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, e coloro che, invece, erano stati collocati a riposo nella vigenza della legge n. 229 del 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per il trattamento differenziato fatto a coloro che hanno cessato il rapporto di impiego prima della sua entrata in vigore (violazione dell'art. 3 della Costituzione); per la inidoneità del trattamento stesso ad assolvere una adeguata funzione previdenziale (art. 38 della Costituzione); per la violazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e trattamento erogato alla fine del rapporto di lavoro (violazione art. 36 della Costituzione).

Si è costituita nel giudizio la parte privata la quale ha osservato che la legge n. 290 del 1980 ha dato vita ad un trattamento pregiudizievole dei diritti dei lavoratori circoscritto nel tempo che la legge n. 297 del 1982 ha eliminato, ma certamente anche a vantaggio di coloro che sono stati collocati a riposo prima della sua entrata in vigore, altrimenti i costi sociali, chiaramente sottesi alla legge n. 290 del 1980, verrebbero a gravare solo su alcuni soggetti, il che contrasta con la *ratio* dell'art. 3 della Costituzione.

È intervenuta nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della questione. Ha rilevato, invero, che il Pretore pretenderebbe che sia emessa una non consentita sentenza additiva che faccia retroagire gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 297 del 1982 anche nei confronti di chi è stato collocato a riposo prima del 1° giugno 1982, o che sia censurata la scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore di delimitare temporalmente il campo di applicazione delle citate disposizioni.

Sarebbero, inoltre, conformi ai principi generali l'applicazione solo ai rapporti in corso dell'art. 5 in questione, in quanto disposizione transitoria, e la regolamentazione con il nuovo sistema introdotto dalla legge n. 297 dei rapporti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Comunque, chi è stato collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della legge n. 297 ha ottenuto il trattamento allora previsto e spettante; la sua eventuale sproporzione alla retribuzione o, comunque, la sua adeguatezza alla funzione previdenziale, può farsi risalire alla legge del tempo e cioè alla n. 290 del 1980, ma non certo alla pretesa illegittimità costituzionale degli inapplicabili artt. 4 e 5 della legge n. 297 del 1982.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — È sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, non prevedono il computo dell'intera indennità integrativa speciale, anche a vantaggio dei lavoratori collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Ad avviso del giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che ne consegue, in danno dei suddetti lavoratori rispetto a quelli che, collocati a riposo prima o dopo l'entrata in vigore della legge impugnata, ricevono l'indennità di contingenza ai fini suddetti;

b) gli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, determinandosi, a cagione dell'omesso computo dell'intero importo della indennità, un insufficiente trattamento di fine rapporto per difetto di proporzionalità del medesimo alla qualità e quantità del lavoro prestato.

2. — È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato nel rilievo che, anziché essere censurata la legge n. 297 del 1982, doveva essere impugnata la legge 7 luglio 1980, n. 299 (conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), perché essa ha causato il trattamento insufficiente e peggiorativo di cui il ricorrente si duole.

L'eccezione è infondata.

Diversamente da quanto osservato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la censura si dirige esattamente contro la legge 297 del 1982 in quanto essa ha ripristinato, solo a favore dei lavoratori che cessano dal lavoro in data posteriore alla sua entrata in vigore, il computo dell'intera indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio che invece, per le ben note esigenze di politica economica, aveva subito una riduzione precedentemente.

3. — Nel merito la questione è infondata.

Le norme censurate fanno parte del più ampio contesto legislativo (la legge 29 maggio 1982, n. 297) con il quale, a partire dal 1° giugno 1982, data della sua entrata in vigore, l'indennità di fine rapporto, da premio per il lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro, ha assunto la nuova configurazione di risparmio soggetto a rivalutazione e liquidato con nuovi criteri e modalità, mentre, per coloro il cui rapporto è cessato precedentemente, l'indennità ha continuato ad essere regolata dalle leggi del tempo.

Siffatta disciplina non è contraria ai precetti costituzionali. Invero, certamente spetta al legislatore la riforma della disciplina legislativa di determinati istituti come quello in esame e non è affatto arbitraria o irrazionale la fissazione di un periodo di decorrenza della nuova disciplina, anche se essa sia più favorevole della precedente, prevedendo il reinserimento, nel trattamento di fine rapporto, di quelle somme che sono state «congelate» per un certo periodo per esigenze di politica economica e sociale.

Questa Corte ha già ritenuto (sentenza n. 142 del 1980) che il legislatore può ristrutturare l'indennità di fine rapporto senza che risultino violati i precetti costituzionali, compreso quello dell'art. 36 della Costituzione se, come nella specie, le innovazioni apportate hanno tenuto conto della qualità e quantità del lavoro prestato dagli interessati agli effetti degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Il divario che si può produrre tra le categorie dei lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro in varie epoche non reca offesa, al criterio della proporzionalità della quantità e qualità di lavoro e della idoneità del trattamento a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore, assunte come componenti del calcolo del *quantum* della indennità garantite dai suddetti precetti costituzionali. È sufficiente che non sussista un'irragionevolezza nel rapporto tra quantità o qualità di lavoro e retribuzione complessiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0401

N. **183**

Sentenza 10-12 aprile 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Banca - Regione Sicilia - Fusione della Banca popolare di Catania con la Banca popolare di Novara mediante incorporazione della prima nella seconda - Nulla osta - Rilascio - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 9 luglio 1988, depositato in Cancelleria il 21 luglio 1988 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento della Banca d'Italia in data 5 aprile 1988, con nota alla Regione 21 aprile 1988, n. 086287, con cui la Banca d'Italia ha rilasciato il nulla-osta, ai sensi dell'art. 48 della legge bancaria, alla fusione per incorporazione della Banca Popolare di Catania con la Banca Popolare di Novara, nonché della nota 10 maggio 1988, prot. n. 020 della Banca Popolare di Catania;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Valerio Onida per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del consiglio dei ministri;

RITENUTO IN FATTO

1. — La Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine al provvedimento della Banca d'Italia in data 5 aprile 1988 (comunicato alla Regione con nota del 21 aprile 1988, anch'essa impugnata, unitamente ad altra nota, del 6 aprile, della filiale di Catania della Banca d'Italia), con cui detto Istituto ha rilasciato il nulla-osta, ai sensi dell'art. 48 della legge bancaria, alla fusione della Banca Popolare di Catania con la Banca Popolare di Novara mediante incorporazione della prima azienda nella seconda.

La Regione rivendica a sé la competenza al rilascio del nulla-osta alla fusione per quanto riguarda l'istituto operante in Sicilia (ferma la competenza statale per l'altro istituto non operante esclusivamente in Sicilia) in base agli artt. 17 lett. *e*), e 20 dello Statuto speciale, nonché all'art. 2, lett. *a*), *b*) e *c*) del d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133 contenente le norme di attuazione dello Statuto in materia di credito e risparmio.

Ai sensi degli artt. 17 lett. *e*) e 20 dello Statuto siciliano la Regione ha competenza legislativa concorrente e amministrativa in materia di disciplina del credito; in attuazione di tali norme l'art. 2 del d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133, indica la competenza regionale nelle seguenti materie: *a*) ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale; *b*) autorizzazione alla costituzione ed alla fusione degli istituti ed aziende di cui alla lettera *a*); *c*) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale degli istituti ed aziende di cui alla lett. *a*).

Ora, sostiene la ricorrente, sebbene la legge non faccia specifico riferimento all'ipotesi della fusione tra due istituti, uno dei quali operante esclusivamente nel territorio regionale e l'altro operante anche, o solo, al di fuori di tale territorio, tuttavia non può esservi dubbio che la competenza regionale comprenda anche il nulla-osta a queste ipotesi di fusione.

Non solo la lettera del citato art. 2 lett. *b*) autorizzerebbe tale conclusione (ove si parla di fusione «... degli istituti operanti esclusivamente in Sicilia», e non soltanto «tra» istituti operanti in modo esclusivo nella Regione), ma la stessa *ratio* delle disposizioni sulle quali si fonda la competenza regionale in materia — che è essenzialmente competenza di ordinamento — imporrebbe di assimilare una vicenda che, come la fusione, coinvolge la stessa esistenza giuridica di un soggetto, alla ipotesi della «chiusura» degli istituti di credito siciliani demandata dall'art. 2 lett. *c*) del d.P.R. n. 1133 del 1952 all'autorizzazione regionale.

Ad avviso della Regione, inoltre, la separazione delle competenze non sarebbe impedita dall'unicità dell'operazione, in quanto il nulla-osta riguarda due distinti soggetti, sicché sostanzialmente esso si realizza attraverso due provvedimenti diretti ciascuno ad uno dei due istituti. Viceversa, se il procedimento autorizzativo dovesse essere inteso in senso necessariamente unitario, si dovrebbe allora interpretare la normativa nel senso che essa imponga in ogni caso l'inserimento di un momento di competenza regionale, cioè di un nulla-osta infraprocedimentale della Regione riguardante l'istituto operante nell'ambito regionale.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Quanto alla «competenza di ordinamento» di cui all'art. 2, lett. *a*), del d.P.R. n. 1133 del 1952, richiamato dalla Regione come cardine dell'asserita prerogativa in materia di autorizzazione alla fusione, la difesa del Governo rileva che questa Corte ha già affermato (sentt. n. 137 del 1967, n. 58 del 1958, n. 145 del 1967 e n. 135 del 1984) che l'attribuzione all'autorità regionale di poteri in materia di ordinamento di istituti di credito non può riguardare oltre ai poteri relativi alle strutture organizzatorie e alle modalità di funzionamento degli istituti, anche quelli relativi alla sfera d'azione di quelli esistenti. Anche dalla circostanza, rammenta l'Avvocatura, che nella normativa di attuazione dello Statuto siciliano trovano distinta previsione «l'ordinamento» degli Istituti e delle aziende di credito (art. 2 lett. *a*) e le «autorizzazioni ad istituirli, fonderli, trasferirli, ecc.» (art. 2 lett. *b* e *c*) la Corte ha tratto la conclusione che i poteri relativi all'ordinamento degli istituti medesimi non possano considerarsi comprensivi di quelli afferenti alla loro istituzione o alle relative autorizzazioni.

La difesa del Governo rileva ancora che la previsione legislativa di cui all'art. 2 assegna alla regione un potere autorizzativo soltanto in materia di fusione di aziende di credito che operino esclusivamente nel territorio siciliano, e ciò in quanto l'operazione coinvolge gli «interessi propri della Regione» secondo la previsione dell'art. 17 dello Statuto regionale, sicché da essa fuoriesce l'ipotesi (qui in esame) di fusione tra aziende, delle quali l'una operi anche al di là di quell'ambito territoriale, con il coinvolgimento di interessi non più soltanto regionali.

Se così non fosse, se cioè si ammettesse un potere autorizzativo della Regione anche nei confronti delle fusioni coinvolgenti banche extraregionali, si finirebbe per subordinare alle determinazioni della Regione la stessa possibilità di esercizio delle prerogative statali assegnate all'organo di vigilanza centrale nei confronti delle aziende ad operatività diffusa nel territorio nazionale.

Attesa infatti l'unitarietà della figura negoziale della fusione, l'autorizzazione dell'autorità centrale all'azienda extraregionale rimarrebbe senza effetto se, per parte sua, la Regione negasse la corrispondente autorizzazione alla banca regionale.

Né la specificità della fattispecie prevista nella lettera *b*) dell'art. 2 del d.P.R. n. 1133 del 1952 potrebbe consentire di isolare taluni effetti della fusione per ricondurli al potere autorizzatorio della regione qual è regolato in altri punti del medesimo art. 2: le ipotesi tipologiche dell'apertura, del trasferimento e della chiusura dell'azienda o degli sportelli dell'azienda regionale incorporata, resterebbero, ad avviso dell'Avvocatura, assorbite nella fattispecie della fusione, senza possibilità di un'autonoma considerazione che le assoggetti alla potestà autorizzatoria della Regione.

Il caso di cui si tratta andrebbe, in conclusione, ricondotto nell'ipotesi di chiusura di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1133 del 1952, secondo cui, per le materie non espressamente disciplinate dalle norme di attuazione, restano ferme le competenze degli organi centrali.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Sicilia ha depositato una memoria illustrativa delle argomentazioni già esposte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana contro lo Stato trae origine da un procedimento di fusione per incorporazione della Banca Popolare di Catania nella Banca Popolare di Novara. Ai sensi dell'art. 48 della legge bancaria le deliberazioni degli organi competenti delle due aziende di credito, in ordine alla progettata fusione, devono essere precedute dal nulla osta della Banca d'Italia. Questa, in seguito ad una favorevole valutazione dell'operazione, ha rilasciato il nulla osta con provvedimento in data 5 aprile 1988, e ne ha dato comunicazione il 21 aprile successivo alla Regione siciliana. Da qui il conflitto, poiché la Regione assume che sono state lese le competenze previste dagli artt. 17 lettera *e*, e 20 dello Statuto e dagli artt. 1, secondo comma, e 2, lettere *a, b* e *c*, delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133; essa chiede pertanto a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, rilasciare il nulla osta di che trattasi alla Banca Popolare di Catania e, conseguentemente, di annullare il provvedimento anzidetto.

2. — Il *thema decidendum* consiste dunque nel determinare se, nell'ipotesi di una fusione fra due istituti di credito, uno solo dei quali operante esclusivamente nel territorio regionale, il preventivo nulla osta prescritto dall'art. 48 della legge bancaria debba essere concesso esclusivamente dalla Banca d'Italia, ovvero se la Regione siciliana conservi in materia le sue attribuzioni, da esercitarsi — secondo la Regione ricorrente — mediante concessione del nulla osta alla progettata fusione, indispensabile perché la banca avente carattere regionale possa efficacemente deliberare e stipulare la fusione stessa. Il predetto nulla osta si configurerebbe pertanto come atto autorizzativo autonomo, o, in subordine, come atto infraprocedimentale, che la Banca d'Italia dovrebbe richiedere ed acquisire prima di adottare il proprio provvedimento autorizzativo.

3. — Il ricorso non può essere accolto.

Occorre in primo luogo esaminare la natura del provvedimento rilasciato dalla Banca d'Italia e previsto all'art. 48 della legge bancaria. A tale proposito questa Corte ritiene che sia da condividere la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato: in ordine al progetto di fusione tra due banche, fusione che deve attuarsi mediante un unico atto negoziale secondo le disposizioni degli artt. 2501 — 2504 del codice civile, l'intervento dell'organo statale di vigilanza si esplica in un unico provvedimento col quale viene valutata l'operazione sotto il profilo della rispondenza all'interesse generale, rappresentando l'esercizio del credito una funzione di interesse pubblico (v. sentt. n. 137 del 1967, n. 127 del 1962 e n. 58 del 1958). Sulla base di una valutazione positiva, la Banca d'Italia rilascia il nulla osta che costituisce un presupposto necessario perché le aziende di credito possano efficacemente deliberare e stipulare la fusione. Ne consegue che l'atto autorizzativo non può che configurarsi come un unico atto, adottato da un'unica autorità, in ordine ad un unico atto negoziale, quale è la fusione. Non è quindi possibile interpretare l'art. 48 della legge bancaria nel senso che, nel caso in esame, il nulla osta per la fusione debba essere rilasciato dalla Banca d'Italia per la Banca Popolare di Novara e dall'Assessore regionale alle finanze per la Banca Popolare di Catania. Ma non è nemmeno sostenibile che, ferma

restando la competenza della Banca d'Italia a valutare dal punto di vista dell'interesse generale la fusione, ed a rilasciare un unico nulla osta per ambedue le banche che devono fondersi, per la Banca Popolare di Catania sia richiesto, oltre quello dell'Autorità statale competente, un altro nulla osta dell'Autorità regionale. In tal caso si verrebbe a sottoporre l'azienda di credito ad un controllo aggiuntivo, in contrasto con la normativa posta dalla legge bancaria e dallo Statuto della Sicilia. Il sistema che risulta dalle norme statutarie prevede infatti che gli organi della Regione esercitino determinati poteri, espressamente menzionati, in luogo degli organi dello Stato cui le leggi li attribuiscono, in ordine ad atti ed attività degli istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale. L'art. 2 lettera *b* delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio, emanate col d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133 prevede espressamente la competenza regionale per l'autorizzazione alla fusione; ma, per quanto si è detto sopra, la lettura della norma non può che essere rigorosa, nel senso cioè che essa riguarda una fusione di istituti di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale, e non anche una fusione che coinvolga banche operanti al di fuori di detto territorio.

4. — La Regione siciliana lamenta ancora che solo tardivamente la Banca d'Italia, con proprio messaggio del 23 giugno 1988, posteriore all'atto col quale era stato rilasciato il nulla osta alla fusione, si sia rivolta all'Assessorato Bilancio e Finanze delle Regione siciliana, pregandolo «di voler esprimere — ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 1133 del 1952 — il proprio orientamento in ordine alla ripetuta operazione [la fusione] ai fini della sottoposizione della stessa alle Assemblee straordinarie delle banche interessate». Ora, a parte l'imprecisione con cui la richiesta è formulata, non si può dar torto alla ricorrente quando essa afferma che l'acquisizione dell'«orientamento» della Regione, quale atto infraprocedimentale, dovrebbe precedere l'emanazione dell'atto finale del procedimento autorizzativo consistente appunto nel rilascio del nulla osta.

Da un punto di vista logico sistematico, ferma restando — come si è detto — la competenza dell'Autorità statale ad autorizzare col rilascio del nulla osta l'atto di fusione di una banca operante esclusivamente nel territorio regionale della Sicilia con un banca operante fuori della Regione, l'opportunità di sentire la Regione per quanto attiene agli interessi regionali in gioco, appare del tutto ragionevole; e del resto la stessa Avvocatura dello Stato l'ha ammessa, con riferimento anche a precedenti analoghi, escludendone però una precisa formalizzazione.

Tuttavia, nelle ricordate norme di attuazione dello Statuto siciliano, in materia di credito e di risparmio, non esiste alcuna disposizione che preveda una consultazione della Regione nella ipotesi di cui si discute. È da rilevare che per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale, approvate con d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234, prevedono all'art. 3 lettera *a* la competenza regionale per i provvedimenti di autorizzazione alla fusione delle aziende di credito suddette. Trattasi, seppure non per tutte le aziende di credito ma solo per alcune categorie di esse, di una competenza sostanzialmente identica a quella attribuita alla Regione siciliana. Senonché, il terzultimo comma dell'art. 3 delle citate norme di attuazione stabilisce che l'autorizzazione alla fusione tra aziende di credito, una delle quali non abbia carattere regionale, è di competenza degli organi dello Stato, sentita la Giunta regionale.

In mancanza di disposizione analoga nelle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, la competenza in merito dell'Autorità statale non subisce limitazioni, ed esplica tutta la sua efficacia la norma «di chiusura» in favore dello Stato contenuta nell'art. 10 del d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133.

Pertanto, pur potendosi ritenere utile ed opportuna una consultazione della Regione siciliana prima del rilascio del nulla osta alla fusione della Banca Popolare di Catania con la Banca Popolare di Novara, l'avere omesso tale consultazione non costituisce lesione della sfera di attribuzioni della Regione stessa né incide sulla incontrovertibile competenza statale in merito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato rilasciare il nulla osta di cui all'art. 48 della legge bancaria per la fusione mediante incorporazione della Banca Popolare di Catania nella Banca Popolare di Novara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0402

N. 184

Sentenza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef - Dichiarazione dei coniugi - Obbligo solidale verso l'erario in caso di dichiarazione congiunta, personale in caso di dichiarazioni disgiunte - Ingiustificato trattamento deteriore nel primo caso - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 316/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

Imposte in genere - Irpef - Dichiarazione dei coniugi - Notifica degli accertamenti al marito con efficacia anche nei confronti della moglie - Violazione del diritto di difesa - Non fondatezza.

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, terzo, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 24 e 29).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma terzo, quarto e quinto, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 28 settembre 1987 e il 9 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Terni sui ricorsi proposti da Colasanti Giampietro e Pellegrini Giuliana contro l'Ufficio Imposte Dirette di Terni, iscritte ai nn. 627 e 628 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

RITENUTO IN FATTO

1. — Nel corso di un giudizio originato dal ricorso proposto avverso la cartella esattoriale di pagamento per l'iscrizione a ruolo di pene pecuniarie inerenti ad anni pregressi, la Commissione tributaria di primo grado di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (r.o. n. 627 del 1988).

Ad avviso del giudice *a quo* la disposizione impugnata violerebbe l'art.3 Cost. in quanto, a parità di posizione contributiva, determinerebbe un ingiustificato trattamento tra i coniugi che hanno presentato un'unica dichiarazione congiunta e i coniugi che hanno presentato due distinte dichiarazioni, poiché nel primo caso ciascun coniuge sarebbe obbligato solidalmente verso l'Erario anche per i debiti dell'altro, mentre nel secondo caso ciascun dei coniugi risponderebbe solo dei propri debiti.

Il giudice *a quo*, inoltre, ipotizza il contrasto della norma impugnata anche con l'art. 53 della Costituzione, per il fatto che si porrebbero obblighi tributari a carico di uno dei coniugi, prescindendo del tutto dalla sua effettiva capacità contributiva, dovendo egli in definitiva rispondere, per il vincolo della solidarietà, dei beni e dei redditi dell'altro, dei quali non ha ovviamente la disponibilità.

2. — La stessa Commissione di primo grado di Terni, nel corso di altro giudizio, ha sollevato (r.o. n. 628 del 1988) analoga questione dell'art. 17 u.c. (*rectius*: dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma) della legge 13 aprile 1977, n. 114, con riferimento, non soltanto ai parametri sopra riferiti (e per le medesime considerazioni), ma anche agli artt. 24 e 29

della Costituzione, osservando in particolare che le disposizioni — secondo le quali la notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto degli accertamenti in rettifica è eseguita unicamente nei confronti del marito, pur esplicando essa automatica efficacia anche nei confronti della moglie (terzo e quarto comma dell'art. 17) — violerebbero sia il principio di parità tra coniugi, sia il diritto di difesa di uno di essi (moglie), che non potrebbe tutelare i propri diritti e interessi legittimi, per non essere destinatario delle notifiche degli atti di accertamento.

3. — In entrambi i giudizi è intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni vengano dichiarate in parte infondate e in parte inammissibili.

Secondo l'Avvocatura deve escludersi ogni violazione del principio di capacità contributiva, perché tale principio presiede solo alla determinazione dei tributi dovuti da ciascun contribuente sulla base dei redditi da lui prodotti, e non anche alla previsione di obblighi diversi; così ché la disposizione impugnata (art. 17, ultimo comma) non avrebbe alcuna influenza sulla determinazione della obbligazione tributaria, della quale rimane titolare ciascun coniuge.

L'Avvocatura ha, poi, escluso ogni contrasto con il principio di uguaglianza, sia perché la situazione in cui si vengono a porre i coniugi con la dichiarazione congiunta non è uguale a quella dei coniugi che presentano dichiarazioni separate, sia perché la differenza di trattamento che ne deriva trova una razionale giustificazione nella consapevole e libera scelta operata dai coniugi e nella situazione che è all'origine della scelta stessa.

Nell'atto di intervento, poi, circa la ipotizzata violazione degli artt. 24 e 29 della Costituzione (r.o. n. 628 del 1988) la difesa erariale ha rilevato preliminarmente che oggetto del giudizio a quo non è un accertamento in rettifica, ma la iscrizione a ruolo degli stessi redditi dichiarati, come avveniva prima che fosse introdotto il sistema dell'autotassazione; da ciò deriverebbe la inammissibilità della questione sotto il profilo della irrilevanza, tenuto conto che il giudice rimettente ha impugnato l'art. 17, ultimo comma, che prevede la responsabilità solidale tra i coniugi, e non i due commi che disciplinano appunto l'accertamento in rettifica e l'iscrizione a ruolo, nonché le relative notifiche nei casi di dichiarazione congiunta (art. 17, terzo e quarto comma).

Nel merito l'Avvocatura ha comunque concluso per la infondatezza della questione (se riferita pure al terzo e quarto comma dell'art. 17), in quanto tali norme non fanno altro che esplicitare una forma di «rappresentanza legale», dipendente dalla libera scelta dei coniugi di presentare una dichiarazione congiunta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Con ordinanza emessa il 28 settembre 1987 e pervenuta a questa Corte il 19 ottobre 1988, la Commissione tributaria di primo grado di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, il quale prevede la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi.

Ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata contrasterebbe: *a*) con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento fra i coniugi che abbiano presentato una dichiarazione congiunta rispetto a quelli che abbiano presentato distinte dichiarazioni; *b*) con l'art. 53 della Costituzione, perché pone obblighi tributari a carico di un soggetto chiamato ad adempiere all'obbligazione tributaria di un altro, prescindendo dalla capacità contributiva del primo.

Con altra ordinanza, emessa il 9 marzo 1985 e pervenuta a questa Corte il 19 ottobre 1988, la medesima Commissione tributaria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 17, comma terzo, quarto e quinto, in riferimento, non soltanto ai parametri invocati nella precedente ordinanza, ma anche agli artt. 24 e 29 della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate prevedono che la notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto degli accertamenti in rettifica è eseguita solo nei confronti del marito, onde risulterebbe violato sia il principio di parità fra i coniugi, sia il diritto di difesa della moglie, che non potrebbe tutelare i propri diritti per non essere destinataria degli atti di accertamento.

2. — I due giudizi possono essere riuniti in quanto le ordinanze di rinvio sollevano questioni fra loro connesse.

3. — La questione di legittimità dell'art. 17, quinto comma, della legge n. 114 del 1977 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, è manifestamente infondata perché identica questione, sotto entrambi i profili, è già stata dichiarata tale con ordinanza di questa Corte n. 316 del 1987. In riferimento al profilo relativo alla asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione — ossia quello della disparità di trattamento dei coniugi che si sono avvalsi della facoltà di presentare dichiarazione congiunta rispetto a quelli che hanno presentato una distinta dichiarazione — la richiamata pronuncia ha rilevato che è rimesso ai contribuenti, nelle due particolari situazioni sopradescritte, la libera scelta di avvalersi dell'uno o dell'altro sistema attraverso la presentazione o meno della dichiarazione congiunta, con i conseguenti vantaggi o oneri ad essa connessi, onde la valutazione, sulle conseguenze che ne discendono e circa la solidarietà o meno fra i dichiaranti, spetta esclusivamente al legislatore e non può ritenersi in sè irragionevole una legge che abbia optato per la prima soluzione.

Per quel che riguarda il profilo relativo alla asserita violazione dell'art. 53 della Costituzione, la medesima ordinanza ha osservato come il collegamento con la capacità contributiva non escluda che la legge possa stabilire prestazioni tributarie solidali a carico, oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica cui inerisce il rapporto tributario.

Poiché il giudice *a quo* non prospetta nuove o diverse argomentazioni rispetto a quelle già affrontate nei sensi anzidetti da questa Corte, manca ogni possibilità di discostarsene.

4.1 — Riguardo alla seconda questione (r.o. n. 628 del 1988) deve essere preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura dello Stato, perché, nonostante il tenore letterale del dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dalla motivazione della stessa è possibile ricavare che il giudice *a quo* abbia inteso sottoporre all'esame della Corte anche il terzo e quarto comma della norma denunciata.

4.2 — In merito all'asserito contrasto dell'art. 17 cit., terzo, quarto e quinto comma, con gli artt. 24 e 29 della Costituzione, la questione — concernente la violazione rispettivamente del diritto alla difesa e del principio di parità dei coniugi — viene congiuntamente prospettata riguardo alla circostanza secondo cui, pur essendo le cartelle esattoriali e gli accertamenti in rettifica notificati solo al marito, la moglie dovrebbe ugualmente rispondere solidalmente pur non avendo la possibilità di tutelare i propri diritti.

La questione non è fondata, potendo essere superata mediante una interpretazione adeguatrice della normativa vigente.

In primo luogo, per quel che riguarda il profilo della violazione del principio di parità fra i coniugi, la questione è in parte già risolta con riferimento alle argomentazioni svolte in precedenza in ordine al profilo della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ma per la parte in cui il principio si assume violato sotto il riflesso della mancanza, da parte della moglie, della possibilità di tutelare i propri diritti, venendo l'accertamento in rettifica e la cartella esattoriale notificati solo al marito, la questione muove da una premessa errata. Difatti, tutte le norme le quali prevedono responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile. Orbene, come è già stato affermato in relazione ad analoghe questioni (sentenza n. 348 del 1987 ed ordinanze nn. 591 e 48 del 1988), nella specie nulla vieta che la moglie, chiamata a rispondere in via solidale, possa tutelare i propri diritti dinanzi al giudice competente entro i termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in via solidale e ciò, eventualmente, anche per contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame avverso l'accertamento operato nei confronti del marito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma quinto, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze (reg. ord. nn. 627 e 628 del 1988) indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza (reg. ord. n. 628 del 1988) indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0403

N. **185**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Difensori e procuratori nel procedimento penale - Difesa d'ufficio dell'ammesso al gratuito patrocinio - Corresponsione di spese ed onorari - Prestazioni non saltuarie od occasionali - Mancata previsione - Discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 1; r.d. 28 maggio 1931, n. 602, art. 3).

(Cost., artt. 24, terzo comma, e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1988 dalla Corte d'appello di Salerno sull'istanza per incidente di esecuzione proposta da Bruno Italo ed altro, ordinanza iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26 - prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 14 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 36 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e dell'art. 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, «nella parte in cui non prevedono la corresponsione di spese ed onorari al difensore di ufficio nel processo penale per gli ammessi al gratuito patrocinio, allorché la prestazione eseguita non può ritenersi saltuaria od occasionale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che, come dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri, la questione proposta richiede «una precisazione dei limiti oltre i quali la prestazione eseguita non può ritenersi "saltuaria od occasionale"», in tal modo postulando una scelta fra più soluzioni possibili, senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata, scelta, quindi,da effettuare sulla base di valutazioni discrezionali riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 36 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Salerno con ordinanza del 14 marzo 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0404

N. **186**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti iscritti I.N.A.D.E.L. - Indennità premio di servizio - Somme dovute a titolo di riliquidazione - Corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria - Questioni già decise (sentenza n. 1060/1988 e ordinanza n. 68/1989) - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con ordinanze emesse il 2 febbraio 1988 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Pisa, il 10 dicembre 1987 e il 16 novembre 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Firenze, iscritte rispettivamente ai nn. 359, 360, 361, 414 e 415 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 31, 34, 39 - prima parte speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, nel giudizio tra Teti Michele e l'I.N.A.D.E.L., per ottenere la riliquidazione dell'indennità premio di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, con ordinanza del 2 febbraio 1988 (r.o. n. 359 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359,convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme censurate determinerebbero disparità di trattamento tra impiegati degli enti territoriali e altri lavoratori, per i quali l'adeguamento del credito è automatico, e grave diminuzione del trattamento previdenziale, che diviene insufficiente a soddisfare le esigenze di vita del pensionato;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

che identica questione è stata sollevata dallo stesso Pretore di Pisa nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Orsini Rosa ed altri e l'I.N.A.D.E.L. con l'ordinanza del 2 febbraio 1988 (r.o. n. 360 del 1988); dal Tribunale di Firenze nel giudizio promosso da Brazzano ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza del 10 dicembre 1988, pervenuta alla Corte il 5 luglio 1988, (r.o. n. 361 del 1988); dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Costanzo Orazio Filippo e altri e l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza del 16 novembre 1987, pervenuta alla Corte il 12 luglio 1988 (r.o. n. 414 del 1988), e nel giudizio tra Galli Adolfo e l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza sempre del 16 novembre 1987, pervenuta alla Corte il 12 luglio 1988 (r.o. n. 415 del 1988);

che in tutti questi giudizi si è costituita l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri concludendo sempre per la inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che tutti i ricorsi prospettano la stessa questione e che, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio e fondata, invece, per quanto riguarda il diniego della corresponsione di interessi, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;

che successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa questione è stata dichiarata manifestamente infondata per il primo profilo, e manifestamente inammissibile per il secondo essendo la norma impugnata già espunta dall'ordinamento per effetto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 1060 del 1988);

che anche per i giudizi in esame va emanata la stessa declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi, tali da indurre la Corte ad una modificazione della propria decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) *dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio;*

b) *dichiara la manifesta inammissibilità della questione per la parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione degli interessi sulle somme di cui sopra, perchè già dichiarata costituzionalmente illegittima nella stessa parte;*

entrambe sollevate dai Pretori di Pisa e di Firenze nonchè dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0405

N. 187

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Custodia cautelare - Durata - Causa di sospensione - Legittimo impedimento a comparire all'udienza dibattimentale per dover comparire dinanzi ad altra autorità giudiziaria - Conseguenza della sospensione o del rinvio del dibattimento - Diritto dell'imputato di partecipare al processo - Manifesta infondatezza.

(Cod. proc. pen., art. 272, settimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: , prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Bronzini Alessandro, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede come causa di sospensione della cu- stodia cautelare il legittimo impedimento dell'im- putato a comparire perché chiamato contemporaneamente a comparire avanti ad altra autorità giudiziaria»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la sospensione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato — ipotesi nella quale il giudice *a quo* riconduce l'impossibilità per l'imputato di comparire lo stesso giorno in due o più procedimenti — è configurata dall'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale come una conseguenza della sospensione o del rinvio del dibattimento, entrambi previsti dal legislatore proprio per tutelare il diritto dell'imputato di partecipare personalmente al processo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 27 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0406

N. **188**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Incidente di esecuzione - Dissociati dal terrorismo - Istanza di commutazione e diminuzione di pena - Ultroneo richiamo agli istituti dell'indulto e della grazia - Manifesta infondatezza.

(Legge 18 febbraio 1987, n. 34, art. 3).

(Cost., artt. 79, primo comma, e 87, undicesimo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal Tribunale di Teramo sull'istanza per incidente di esecuzione proposta da Cesaroni Fernando ed altri, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che Cesaroni Fernando, Rocazzella Adriano, Benedetti Sonia, Fagiano Marco e Longo Ciro, tutti condannati con sentenza definitiva per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, hanno proposto, a norma dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, istanza per la riduzione delle pene loro inflitte;

e che il Tribunale di Teramo, chiamato a decidere in camera di consiglio con il rito previsto dall'art. 628 e seguenti del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 79, primo comma, e 87, undicesimo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, in quanto «le previste commutazioni e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva si riallacciano agli istituti dell'indulto e della grazia di cui all'art. 174 codice penale, là dove si prevede che "l'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge"»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che il richiamo al potere di grazia di cui all'art. 87, undicesimo comma, della Costituzione, risulta del tutto ultroneo, avendo tale beneficio natura strettamente individuale, senza che sia richiesta per la sua concessione una legge di delegazione delle Camere;

che anche il riferimento all'istituto dell'indulto condizionato e la conseguente prospettata violazione dell'art. 79, primo comma, della Costituzione si rivelano non puntuali, perché l'ordinanza di rimessione assume a fondamento della proposta questione di legittimità commutazioni e diminuzioni di pena, mentre lo strumento previsto dal parametro costituzionale invocato (decreto del Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione delle Camere), riguardando «essenzialmente la scelta dei reati da beneficiare», «non decide, di regola, sulle conseguenze che, in ordine ai reati «scelti», si producono sulle vicende giuridiche relative alle sanzioni o agli effetti penali della condanna» (v. sentenza n. 131 del 1986). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), sollevata, in riferimento agli artt. 79, primo comma, e 87, undicesimo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con ordinanza del 27 febbraio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0407

N. 189

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Esecuzione forzata mobiliare - Opposizione di terzo estraneo all'esecuzione basata su titolo fiscale - Imposizione di un foro erariale - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa della proprietà - Richiamo alle sentenze nn. 12/1974, 118/1964 e 119/1963 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, in relazione gli artt. 9 e 25 del c.p.c. e all'art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in relazione agli artt. 9 e 25 del codice di procedura civile e dell'art. 6 del d.P.R. 30.10.1933, n. 1611 (Approvazione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e

sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1988 dal Pretore di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Torta Giuseppe e l'Ufficio provinciale IVA di Vercelli ed altro, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione di terzo *ex* art. 619 c.p.c. e promosso da Giuseppe Torta, che lamentava che i beni di sua proprietà fossero stati pignorati in danno e nella casa di Marino Bertacco nel corso dell'esecuzione forzata mobiliare promossa, nei confronti di quest'ultimo, dall'Ufficio IVA di Vercelli, il Pretore di quella città ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in relazione agli artt. 9 e 25 c.p.c. ed all'art. 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che ad avviso dell'autorità remittente la norma denunciata, nell'interpretazione ad essa data dalla Corte di cassazione — postulante la natura tributaria della causa avente ad oggetto l'opposizione di terzo estraneo all'esecuzione forzata su titolo fiscale —, imponendo il foro erariale per tale tipo di controversia vanifica o comprime irragionevolmente il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, in considerazione del costo eccessivo del giudizio per la difesa della proprietà;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato per avere l'ordinanza di rimessione proposto la questione di legittimità dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — disposizione che, concernendo la riscossione coattiva delle imposte sul reddito non troverebbe applicazione in sede di esecuzione forzata mobiliare per crediti I.V.A. — può essere superata ove si consideri che gli articoli da 5 a 15 e 31 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, richiamati dall'art. 62, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), racchiudono una norma di eguale contenuto, nel senso che prevedono l'opposizione di terzo all'esecuzione e postulano l'applicazione della regola del foro erariale dettata dagli artt. 6, 7 e 8 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e 9 e 25 c.p.c., norma che costituisce il vero oggetto della censura, sicché l'inesatta indicazione della disposizione non esclude la rilevanza della questione;

che oggetto della questione è l'assimilazione, operata dalla giurisprudenza, dell'opposizione di terzo all'esecuzione su titolo fiscale alle «controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovrattasse, anche se insorte in sede di esecuzione» cui fa riferimento l'art. 8 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

che peraltro contro tale assimilazione non sono stati addotti motivi diversi da quelli, riferibili a ogni tipo di controversia, per cui sia stabilita la competenza territoriale del foro dello Stato, vale a dire l'aggravio del disagio e del costo dell'iniziativa o della resistenza in giudizio che discenderebbe da una deroga alla competenza territoriale ordinaria;

che tali argomenti sono stati disattesi, con ripetute decisioni (sentenze n. 12 del 1974, n. 118 del 1964, n. 119 del 1963) da questa Corte, la quale, con riferimento agli artt. 25 c.p.c. e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, ha, tra l'altro, osservato che «la regola del foro dello Stato», per un verso non menoma in modo apprezzabile l'esercizio del diritto di difesa da parte del singolo, né sotto il profilo del costo né sotto quello del disagio; per altro verso ha «una adeguata giustificazione nelle ragioni di interesse generale (ridondanti anche a beneficio dei singoli)», collegabili al soddisfacimento dell'esigenza di concentrare — in vista di un servizio organizzato in modo da importare minori oneri e migliori risultati per la collettività — gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e dell'esigenza di concentrare — ancora una volta in vista del migliore rendimento del servizio — i giudizi cui partecipa lo Stato presso un numero ristretto di sedi giudiziarie;

che l'ordinanza di rimessione, nel riproporre la questione, non prospetta profili nuovi, né, come è stato detto, peculiari al caso dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c.;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in relazione agli artt. 9 e 25 del codice di procedura civile ed all'art. 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), sollevata dal Pretore di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0408

N. **190**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta in genere - Successioni e donazioni - Revisione delle aliquote - Accertamenti di valore - Inapplicabilità delle nuove disposizioni alle successioni apertesi anteriormente al 1° luglio 1986 relativamente alle quali siano aperte controversie - *Jus superveniens*: d.-l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 17 dicembre 1986, n. 880, art. 11).

(Cost., artt. 3, 53 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Novara sul ricorso proposto da Maulini Luciano ed altra contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Novara, nel corso del giudizio tributario promosso da Maulini Luciano e Maulini Gisella, con ordinanza del 18 aprile 1988 (R.O. n. 447 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, che esclude l'applicazione dei criteri di determinazione del valore degli immobili previsti dall'art. 8 della stessa legge, per le successioni apertesi prima del 1° luglio 1986;

che la Commissione ha osservato che, mentre per l'imposta di registro l'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986 stabiliva doversi applicare le nuove disposizioni più favorevoli ai contribuenti anche per atti anteriori all'entrata in vigore dello stesso d.P.R. (e purchè pendesse ancora una controversia o l'Amministrazione finanziaria non fosse ancora decaduta dall'azione), il denunciato art. 11 della legge n. 880 del 1986 ha escluso, ai fini dell'imposta sulle successioni, tale efficacia retroattiva; e ciò con la triplice conseguenza: a) che l'ammontare dell'imposta di successione varia a seconda del momento della morte del de cuius, così discriminandosi accidentalmente, e perciò irragionevolmente, i contribuenti (v. artt. 3 e 53 della Costituzione); b) che l'Amministrazione finanziaria non possa comportarsi imparzialmente, dovendo valutare diversamente lo stesso bene a seconda che si tratti di imposta di registro o di successione (art. 97 della Costituzione); c) che, stante il disposto dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo il quale per la valutazione dei beni ai fini dell'imposta di registro deve aversi riguardo «ai trasferimenti a qualsiasi titolo ... anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto (scil.: tassato)», e, restando così incerto se debba farsi riferimento ai trasferimenti tra vivi o a causa di morte, vi sarebbe un'ulteriore dimostrazione dell'irragionevolezza della norma impugnata.

Considerato che l'art. 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (come modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154) ha aggiunto all'art. 11 il comma 1 bis, in base al quale le disposizioni previste dall'art. 8 della legge n. 880 del 1986 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile;

che, quindi, si impone la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria remittente perchè riesamini la rilevanza della questione sollevata alla stregua della nuova legge.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di secondo grado di Novara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0409

N. 191

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Esecuzione fiscale - Beni pignorati nell'abitazione del contribuente - Esclusione dell'opposizione da parte del coniuge convivente - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 42/1964) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 283/1984, 36/1974, 51/1971, 106 e 105 del 1964 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. *b*).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Pretore di Francavilla Fontana nel procedimento civile vertente tra Passiatore Vita e l'Esattoria Imposte Dirette di Francavilla Fontana, iscritta al n. 474 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, nel procedimento civile tra Passiatore Vita ed Esattoria Comunale Imposte Dirette di Francavilla Fontana, con ordinanza del 3 maggio 1988 (R.O. n. 474 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma secondo, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede la legittimazione del coniuge del contribuente a proporre opposizione all'esecuzione sui mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, se non costituiti in dote con atto anteriore alla dichiarazione annuale e alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra coniugi e per il diniego del diritto di difesa;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso perchè la questione sia dichiarata manifestamente infondata, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi da quelli che sono stati posti a base della questione di legittimità costituzionale della stessa norma dichiarata infondata (sentenza n. 42 del 1964) e, successivamente, manifestamente infondata (ordinanze 283 del 1984; n. 36 del 1974; n. 51 del 1971; n. 106 e 105 del 1964).

Considerato che questa Corte, con le suddette decisioni, ha dichiarato prima infondata e poi manifestamente infondata la stessa questione di legittimità costituzionale;

che non vi è ragione di mutare le decisioni, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte dirette), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Francavilla Fontana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0410

N. **192**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni - Criteri obbiettivi di selezione e scelta - Rotazione - Mancata previsione - Identica questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 694/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 2; legge 8 agosto 1972, n. 464, art. 1; legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 20; legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 2).

(Cost., artt. 3, 4 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati); 1 della legge 8 agosto 1972 n. 464 (Modifiche ed integrazioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115 in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione); 20 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario); 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Grasso Custode ed altri e l'Alfa Romeo Auto S.p.a. ed altro, iscritta al n. 608 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Di Terlizzi Mauro e l'Alfa Romeo Auto S.p.a., iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione dell'Alfa Lancia Industriale S.p.a. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, nel procedimento civile promosso da Grasso Custode ed altri contro Alfa Romeo S.p.a. ed altro, con ordinanza del 18 gennaio 1988 (R.O. n. 608 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464; 20 della legge 20 maggio 1975, n. 164; 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nella parte in cui non prevedono criteri obbiettivi di selezione e scelta, quale la rotazione, per i lavoratori da mettere in Cassa Integrazione Guadagni;

che, a parere del remittente, risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe consentita la possibilità di effettuare discriminazioni tra lavoratori;

b) l'art. 4 della Costituzione, in quanto sarebbe leso il principio del divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro o nella esclusione dallo stesso;

c) l'art. 41 della Costituzione, per il pregiudizio che deriva ai principi dell'utilità sociale e ai valori della libertà e dignità umana;

che si sono costituiti nel giudizio, il Banco Roma S.p.a., quale società incorporante la Finmilano S.p.a. già Alfa Romeo S.p.a., il Credito Italiano S.p.a., quale società incorporante la So.Fin.Par., già Alfa Romeo S.p.a., e l'Alfa Lancia Industriale S.p.a. che hanno concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

che è intervenuta nel giudizio anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha assegnato analoghe conclusioni;

che lo stesso Pretore di Milano, nel procedimento civile tra Di Terlizzi Mauro e Alfa Romeo Auto S.p.a., con ordinanza dello stesso giorno (R.O. n. 609 del 1988), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale;

che nel giudizio si sono costituite le stesse parti di cui al precedente giudizio ed è intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, rassegnando identiche conclusioni di inammissibilità o di infondatezza.

Considerato che i giudizi, per la identità delle questioni sollevate, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 694 del 1988, ha dichiarato la stessa questione inammissibile;

che non vi è motivo di mutare la decisione, non essendo stati prospettati motivi nuovi e diversi, per cui le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati); 1 della legge 8 agosto 1972 n. 464 (Modifiche ed integrazioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione); 20 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario); 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0411

N. **193**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef - Sostituti d'imposta - Ritardato versamento - Sanzioni - Trattamento indifferenziato rispetto all'omesso versamento - Identiche questioni già dichiarate manifestamente inammissibili (ordinanze nn. 132 e 954 del 1988) - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).

(Cost., artt. 3, 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 3 di Pesaro contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pesaro, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla U.S.L. n. 3 di Pesaro contro l'Ufficio Imposte Dirette della stessa città, avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per ritardato versamento delle ritenute operate su redditi di lavoro autonomo e dipendente relativi all'anno 1982, la Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro ha sollevato, con ordinanza del 4 marzo 1988 (R.O. n. 613 del 1988), questione di legittimità costituzionale del citato art. 92, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione;

che, ad avviso della Commissione remittente, l'equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, operata dalla norma denunciata fra due situazioni non omogenee, quali quella di chi spontaneamente, seppure tardivamente, adempia l'obbligazione tributaria, e quella di chi ometta il versamento fino a quando, rilevata dall'Ufficio competente la omissione, sia costretto ad adempiere, appare irragionevole e, pertanto, in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che, inoltre, la norma censurata violerebbe, ad avviso della stessa Commissione, gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto esorbiterebbe dai limiti posti dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, il quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni all'effettiva gravità delle violazioni;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione.

Considerato che identiche questioni, con riferimento ai medesimi profili, sono già state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanze n. 132 e n. 954 del 1988, in base al rilievo che la relativa censura trova ostacolo nell'impossibilità, per questa Corte, di dettare una disciplina positiva della materia sostituendosi al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono;

che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli interessi dovuti dal contribuente moroso (vedi artt. 9 e 92, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973);

che, non essendo stati proposti motivi nuovi o diversi, non v'è ragione di modificare le precedenti decisioni e che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0412

N. **194**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impresa di navigazione - Dipendenti in esubero - Prepensionamento obbligatorio - Limite di età differenziato tra uomini e donne - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1106/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 5 dicembre 1986, n. 856, art. 3, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica — Gruppo Finmare — e interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo comma, stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1988 dal Pretore di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Sante Maria Luisa ed altre e l'Adriatica di Navigazione S.p.a., iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, nel procedimento civile tra Sante Maria Luisa ed altre e Adriatica di Navigazione S.p.a., con ordinanza del 15 aprile 1988 (R.O. n. 629 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, in relazione al secondo comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, nella parte in cui, ai fini del prepensionamento obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (50 anni) diverso e inferiore rispetto a quello (55 anni) stabilito per gli uomini;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si determina senza giustificato motivo tra lavoratrici e lavoratori e si verificherebbe, inoltre, contrasto con il quadro normativo formato dagli artt. 4, primo comma, 35, primo comma, 37, primo comma, della Costituzione, che consacra i principi della piena parità della donna lavoratrice rispetto all'uomo in tutti i suoi aspetti, da quello retributivo alla conservazione del posto di lavoro;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per l'inammissibilità o la infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1106 del 1988, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora censurata, che, quindi, è stata espunta dall'ordinamento giuridico;

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica — Gruppo Finmare — e interventi per l'armamento privato), in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1106 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0413

N. **195**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Assenza per malattia - Omessa trasmissione all'I.N.P.S. nel termine di due giorni del certificato di malattia - Giustificato motivo - Onere della prova - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1143/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof., dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Betti Fausto, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Betti Fausto nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 ottobre 1987, pervenuta alla Corte il 7 novembre 1988 (R.O. n. 728 del 1988), nel procedimento civile tra l'I.N.P.S. e Betti Fausto, il quale aveva chiesto l'erogazione dell'indennità di malattia nonostante il ritardato invio del certificato medico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente che il lavoratore possa provare che l'omessa trasmissione entro due giorni all'I.N.P.S. del certificato di malattia sia dipesa da giustificato motivo.

che, a parere della Corte remittente, risulterebbero violati gli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione in quanto il lavoratore, anche senza sua colpa, risulterebbe privato del trattamento previdenziale spettantegli e si verificherebbe irrazionalmente una diversità di trattamento del rapporto lavoratore-I.N.P.S. e lavoratore-datore di lavoro, per il quale non incide il ritardato invio della certificazione medica;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha concluso per la infondatezza della questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o per la infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 1143 del 1988) la illegittimità costituzionale delle norme ora di nuovo censurate nella parte in cui non consentono al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito e che, quindi, le suddette norme, per i profili che interessano, sono state espunte dall'ordinamento;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, perchè già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1143 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0414

N. **196**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Indennità per perdita dell'avviamento commerciale - Criteri di determinazione - Trattamento deteriore per il locatore non abbiente - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 115 e 116 del 1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., artt. 3 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1988 dal Pretore di Albano Laziale nel procedimento civile vertente tra Torricella Bruno e Marchegiani Rosa, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento civile promosso da Torricella Bruno, conduttore di un immobile destinato ad agenzia, contro la locatrice Marchegiani Rosa, diretto ad ottenere la determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il Pretore di Albano Laziale, con ordinanza del 24 agosto 1988 (R.O. n. 741 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 42 e 3 della Costituzione in quanto, imponendosi al locatore, che intenda recedere dalla locazione, la corresponsione in modo automatico di una indennità commisurata al canone offerto dal locatario o, in difetto di offerta, al canone di mercato e sganciata completamente dall'avviamento commerciale, si costituisce una specie di premio o di buonuscita ingiustificata, si impone al locatore non abbiente un rinnovo forzato della locazione e si crea una irragionevole disparità di trattamento tra locatori abbienti e non abbienti.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanze n. 115 e n. 116 del 1989) la questione manifestamente infondata;

che non sono addotti motivi o ragioni nuove e diverse che possono fondare un mutamento della decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Albano Laziale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0415

N. **197**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Ripetizione di indebito - Importazione di merci - Normativa CEE - Diritti doganali - Richiesta di rimborso di somme, indebitamente versate, subordinato alla prova documentale che l'onere fiscale non sia stato traslato al consumo - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 651 e 807 del 1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Castolin Italiana S.p.A. e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la restituzione di diritti per servizi amministrativi, I.G.E. ed imposta di conguaglio indebitamente corrisposti per l'importazione di merci provenienti da paesi aderenti al General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 12 aprile 1988 (r.o. n. 716 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui, subordinando la ripetizione di tributi, indebitamente pagati, alla prova documentale che l'ammontare degli stessi non sia stato riversato su altri soggetti, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 24 della Costituzione in quanto, l'imposizione, con effetto retroattivo, della suddetta prova documentale renderebbe quasi sempre impossibile l'esercizio dell'azione di ripetizione;

b) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra i casi regolati dalla norma censurata e il generale istituto della ripetizione di indebito, nonché per violazione del principio di ragionevolezza, attesa l'impossibilità pratica di individuare e documentare, all'interno del prezzo di mercato di un prodotto, la componente relativa all'onere fiscale traslato al consumo;

che ad avviso del tribunale remittente la controversia concerne imposizioni non rilevanti nell'ordinamento comunitario;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che, per quanto attiene all'ininfluenza in ambito comunitario dei tributi della cui restituzione si controverte, l'ordinanza di rimessione appare esaurientemente motivata;

che, dovendosi pertanto escludere ogni collegamento con la normativa comunitaria, la questione è, come già affermato da questa Corte — nelle ordinanze nn. 651 e 807 del 1988 e in relazione agli stessi parametri ora invocati — manifestamente infondata, perchè l'onere probatorio si fonda sulla ragionevole presunzione dell'avvenuta traslazione dell'imposta da parte del produttore che può fornire la prova contraria in base alle scritture contabili che egli è obbligato a conservare;

che tale orientamento non può che essere ribadito, non essendo stati dedotti elementi nuovi o argomenti diversi da quelli già esaminati nelle pronuncie su indicate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0416

N. 198

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Contingenza - Lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato - Recupero dei relativi punti - Situazione deteriore del datore di lavoro con dipendenti a tempo determinato - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 1155/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 5, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Silitalia e Gabuti Raffaele, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento promosso dalla S.p.a. Silitalia contro Gabuti Raffaele, con ordinanza del 24 maggio 1988 (R.O. n. 775 del 1988), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per i quali il c.d. recupero dei punti di contingenza «congelati» viene scaglionato nel tempo, e datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a tempo determinato (nella specie, dal 18 marzo al 30 novembre 1982), i quali debbono corrispondere tutti i punti di contingenza ai lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro entro il periodo 31 maggio 1982 - 31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, già disattesa da questa Corte con ordinanza n. 1155 del 1988.

Considerato che, a prescindere dalla considerazione che il giudice a quo ha ritenuto la spettanza al ricorrente di tutti i 175 punti di contingenza domandati, nonostante si trattasse di rapporto di lavoro di carattere temporaneo, questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata con ordinanza n. 1155 del 1988;

che non vi sono ragioni per modificare tale decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0417

N. **199**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Credito alimentare del coniuge separato - Impignorabilità - Coniuge obbligato all'assegno di mantenimento - Estensione della norma che consente il pignoramento fino alla metà della somma dovuta dallo Stato o da altri enti - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1041/1988) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(R.-D. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 23).

(Cost., artt. 3 e 29).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), promosso con l'ordinanza emessa l'11 giugno 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Begotti Liliana e Acerboni Renato ed altro, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza in data 11 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827 nella parte in cui non prevede, analogamente agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), la pignorabilità parziale, per causa di alimenti, delle pensioni d'invalidità erogate dall'INPS, nonché questione di legittimità dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui, estendendo talune norme della legge stessa alle ipotesi di separazione personale dei coniugi, non estende nei confronti del coniuge obbligato all'assegno di mantenimento la previsione che consente il pignoramento fino alla metà delle somme dovute dallo Stato e da altri enti;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto legge n. 1827 del 1935 proprio nella parte in cui non consente, entro i limiti (un terzo) stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS;

che, quindi, il nuovo regime risultante a seguito della citata decisione, mentre rende manifestamente inammissibile l'identica questione sollevata dal giudice remittente, comporta altresì il difetto di rilevanza della ulteriore questione in ordine all'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in quanto nel procedimento civile di esecuzione mobiliare pendente avanti il Pretore di Venezia l'esecutante agisce in base a verbale di separazione personale consensuale omologato ed ha pignorato la pensione d'invalidità dovuta dall'INPS al coniuge chiedendo che la stessa gli venga assegnata nella misura di un terzo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua *con sentenza n. 1041 del 1988, e dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0418

N. **200**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi - Detenzione - Denunzia di possesso già a suo tempo presentata - Cambio di residenza - Omessa ripetizione della stessa - Trattamento sanzionatorio penale equiparato alla illegale detenzione per omissione assoluta della denunzia - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 166/1982) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 34/1983, 36/1984 e 254/1984) - Manifesta infondatezza.

(R. D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38; legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7, questi ultimi nel testo sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni sul controllo delle armi), questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la

criminalità), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di Collazzoni Lanfranco, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 22 marzo 1984 (pervenuta a questa Corte soltanto il 13 dicembre 1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui, «nel prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai provveduto alla relativa denuncia da quella di chi, dopo averla effettuata presso l'autorità di P.S. o il Comando dei Carabinieri del luogo di originaria residenza, ometta di ripeterla nel luogo di nuova residenza»;

considerato che la stessa questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 34 del 1983, n. 36 del 1984, n. 254 del 1984 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con ordinanza del 22 marzo 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0419

N. **201**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia residenziale pubblica - Alloggi I.A.C.P. - Occupazione senza titolo - Provvedimento di rilascio - Potere di emanazione riconosciuto all'ente gestore con esclusione del comune - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 1115/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 74/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma).

(Cost., art. 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 1° e 2°, della legge della Regione Emilia-Romagna 14.3.1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri

generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Maregatti Giuseppina e lo I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, iscritta al n. 785 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 2/1ª serie speciale dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Ferrara, nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto l'opposizione al provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p., promosso da Giuseppina Maregatti nei confronti dell'I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, con ordinanza (R.O. n. 785 del 1988) emessa il 3 novembre 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte in cui attribuisce all'ente gestore del patrimonio immobiliare, e non al Comune, il potere di emanare il provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p. occupato senza titolo, in quanto la norma, se non addirittura emanata al di fuori delle competenze regionali, si porrebbe in contrasto:

con l'art. 117, primo comma, Cost., perché, discostandosi dal disposto dell'art. 95 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, violerebbe un principio fondamentale della legislazione statale; o, almeno,

con l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto norma attuativa dettata in violazione di una norma statale;

che nel giudizio non si sono costituite parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità sotto i profili esposti, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 1115 del 1988 e, successivamente, manifestamente infondata con ordinanza n. 74 del 1989;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), sollevata dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0420

N. **202**

Ordinanza 10-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Pensioni priviligiate ordinarie militari - Esenzione Irpef - Mancata equiparazione alle pensioni di guerra per le quali è invece prevista - Disomogeneità delle situazioni a raffronto - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 151/1981) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 199/1981, 184/1982, 307 e 366 del 1985) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29.9.1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promossi con tre ordinanze emesse il 5 giugno 1979 dalla Commissione tributaria di I° grado di Savona iscritte rispettivamente ai nn. 748, 749 e 750 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 51/1ª serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Savona, nel ricorso proposto da SIMONELLI Federico contro l'Ufficio Imposte Dirette di Savona al fine di ottenere il rimborso dell'I.R.P.E.F. trattenutagli sull'importo della pensione privilegiata ordinaria militare, ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto non estende alle pensioni privilegiate ordinarie militari l'agevolazione tributaria (esenzione dall'I.R.P.E.F.) prevista per le pensioni di guerra;

che identica questione è stata sollevata dalla stessa Commissione tributaria, nel giudizio promosso da CALÒ Giovanni avverso l'Ufficio Imposte Dirette di Savona, con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), e nel giudizio promosso da Dominici Pasquale avverso lo stesso Ufficio, con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti per l'identità di oggetto degli incidenti;

che eguale questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sent. n. 151 del 1981, per insussistenza dell'omogeneità delle situazioni raffrontate, e manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e n. 366 del 1985;

che nelle ordinanze di rimessione in esame non vengono addotti argomenti diversi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0421

N. **203**

Sentenza 11-12 aprile 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Insegnamento della religione cattolica - Facoltatività - Materia alternativa per i non avvalentisi di tale insegnamento - Possibile discriminazione in caso di obbligatorietà - Non obbligo - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

[Legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 9, punto (*recte:* numero) 2; art. (*recte:* punto) 5, lett. *b*), n. 2, del Protocollo addizionale].

(Cost., artt. 2, 3 e 19).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, punto (*recte:* numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e dell'art. (*recte:* punto) 5, lettera *b)*, numero 2, del Protocollo addizionale, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Moroni Anna Maria ed altri e l'Amministrazione della pubblica istruzione, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Moroni Anna Maria ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Paolo Barile, Andrea Proto Pisani e Corrado Mauceri per Moroni Anna Maria ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

RITENUTO IN FATTO

1. — Con ordinanza del 30 marzo 1987, emessa nel corso del procedimento civile vertente tra Moroni Anna Maria ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione, il Pretore di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, dell'art. 9, punto (*recte:* numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'art. (*recte:* punto) 5, lettera *b)*, numero 2 del Protocollo addizionale.

Il giudice *a quo*, in parziale accoglimento delle eccezioni di parte, rileva che l'art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 e il punto 5, lettera *b)*, del Protocollo addizionale, qualora non potessero legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come insegnamento meramente facoltativo, posto al di fuori dell'orario ordinario delle lezioni, dovrebbero essere considerati incostituzionali per violazione dell'art. 19 della Costituzione (che garantisce la libertà di fede religiosa intesa in senso lato e comprensiva di ogni convinzione a tale riguardo, compresa la libertà di non professare ed esercitare alcuna fede e quindi anche la libertà dall'onere della presenza nella scuola o dalla frequenza di insegnamenti alternativi imposto, nell'attuale assetto dell'orario delle lezioni, a chi non ha scelto l'insegnamento religioso); dell'art. 3 della Costituzione (per la discriminazione imposta a carico degli allievi non avvalentisi nei confronti di coloro che hanno prescelto tale insegnamento); ed infine dell'art. 2 della Costituzione (per il danno che l'attuale assetto dell'orario scolastico cagiona ai diritti inviolabili di libero sviluppo della personalità del minore nell'ambito della formazione sociale rappresentata dalla scuola).

2. — Nell'intervento e nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto — in difesa del Presidente del Consiglio dei ministri — l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione.

a) Sotto il primo profilo si denunzia in primo luogo la lettura antinomica (senza, quindi, una esatta individuazione del *thema decidendum*) che il giudice *a quo* dà della disposizione impugnata; in secondo luogo, la mancanza di giurisdizione del giudice remittente in ordine ai provvedimenti organizzatori del servizio scolastico, rispetto ai quali gli interessati vanterebbero solo un interesse legittimo. Infine, secondo l'Avvocatura, che si richiama all'ordinanza di questa Corte n. 914 del 1988, «l'apprezzamento di situazioni contingenti [...] venutesi a creare nella fase di prima applicazione della normativa, non può essere compiuto nel giudizio di costituzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi esecuzione»: la Corte costituzionale è, infatti, in questo caso, chiamata a pronunciarsi sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sulle opportunità date a chi ha esercitato il diritto di non avvalersene.

b) Argomentando, poi, per la infondatezza della questione, l'Avvocatura fa riferimento in primo luogo ad una dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei Deputati il 10 ottobre 1987, in cui si ribadiva, al di là dell'impegno dello Stato ad offrire attività culturali e formative a chi non intendesse avvalersi dell'insegnamento religioso, la facoltà dello studente, «pur nel pieno rispetto del vincolo dell'orario scolastico, di non avvalersi né dell'insegnamento religioso, né degli insegnamenti o delle attività alternative offertegli dalla scuola, ovviamente potendo fruire dei servizi che la scuola mette a sua disposizione». Evidenzia inoltre l'Avvocatura come sia allo studio lo schema di un disegno di legge rivolto a «formalizzare» l'esigenza — già presente nell'attuale organizzazione amministrativa — che nessuno abbia di più o di meno in funzione della scelta operata, nell'esercizio di una facoltà del tutto «coerente con i principî costituzionali ricordati dal giudice *a quo*». Tale diritto di scelta non è stato certo limitato dalla intesa di cui al punto 5 del Protocollo Addizionale, che, tra l'altro, ha determinato le modalità di organizzazione dell'insegnamento in parola anche in riferimento alla sua collocazione nel quadro degli orari delle lezioni e che ha avuto poi esecuzione col d.P.R. n. 751 del 1985 (che, per la sua natura di atto amministrativo, non sarebbe d'altra parte sindacabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale). Né la scelta di avvalersi o meno è meno libera per ciò solo che la religione si insegni nell'orario scolastico ordinario, una volta ammesso che lo Stato, coerentemente con i principî superiori dell'ordinamento, possa liberamente scegliere d'impartire nelle sue scuole l'insegnamento religioso.

A parere dell'Avvocatura, poi, l'insegnamento della dottrina cattolica nella scuola statale deve essere valutato sia nel suo aspetto «concordatario» (come obbligo assunto verso la Santa Sede), sia nel suo aspetto extraconcordatario.

Sotto il primo profilo, l'obbligo concordatario di insegnare la religione nelle scuole va costituzionalmente valutato con riguardo ai supremi principî dell'ordinamento cui la Corte costituzionale in materia concordataria fa costante riferimento, data la «copertura» dell'art. 7 della Costituzione. Poiché tra i principî supremi dell'ordinamento non rientra l'esigenza di trattare in modo identico tutte le confessioni religiose, la preferenza data — nel momento dell'insegnamento — alla religione cattolica (non implicante una pretesa di adesione diversa o superiore rispetto a quella richiesta per qualsiasi altra materia d'insegnamento) non comporta che venga calpestata la libertà dei non-cattolici o violata la loro autonomia di pensiero.

Anche sotto il secondo profilo — quello della possibilità di porre tra le materie di insegnamento la dottrina cattolica a prescindere dall'obbligo concordatario — è da ritenersi, secondo l'Avvocatura, infondato qualunque dubbio di costituzionalità. Infatti, con riguardo all'art. 3, non suona affatto ingiustificata una scelta che privilegi i cattolici, dal momento che tale fede viene professata dalla maggior parte degli italiani.

Infine — ricorda l'Avvocatura — la libertà di fede e quella di pensiero (di cui, rispettivamente, agli artt. 19 e 21 della Costituzione), non traducendosi in un diritto di veto in ordine ad ogni scelta non condivisa, vanno coordinate con le esigenze del sistema costituzionale: lo Stato non limita né conculca tali libertà, non pretendendo adesione ai principî del cattolicesimo e, addirittura, concedendo il diritto di scelta.

3. — Nelle memorie presentate dalla difesa delle parti si insiste per la fondatezza della questione sollevata.

Secondo la difesa, il principio di «non discriminazione» sancito nella legge n. 121, nell'interpretazione datane dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1006 del 1988, comporta la legittimità di obblighi chiaramente discriminatori a carico di chi abbia scelto di non avvalersi della religione cattolica, sicché la dichiarazione di illegittimità della disposizione impugnata non solo non «farebbe cadere» ma anzi «ripristinerebbe la piena parità di diritti tra tutti gli alunni non più discriminati dalla necessità di optare tra un insegnamento confessionale ed altre attività alternative coercitivamente imposte».

Già prima dell'emanazione della legge n. 121 — ricorda la difesa delle parti — lo stesso principio di non discriminazione nell'ambito dell'insegnamento religioso era stato limpidamente enunciato all'art. 9 della legge n. 449 del 1984 (concernente la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese), laddove si chiariva che, per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso, l'ordinamento scolastico doveva provvedere a che tale insegnamento, nelle classi in cui fossero presenti alunni che avessero dichiarato di non avvalersi, non si svolgesse né «in occasione dell'insegnamento di altre materie» né secondo orari che avessero per detti alunni effetti comunque discriminanti.

La successiva «traduzione» amministrativa delle norme contenute nella legge n. 121 del 1985 ha confermato — secondo la difesa — che l'interpretazione accolta dal Pretore di Firenze e fatta propria dal Consiglio di Stato dà luogo a un sistema di «flagrante discriminazione». Infatti a una prima circolare ministeriale (n. 368 del 20 dicembre 1985) — che correttamente si limitava ad affermare che il rispetto del diritto di non avvalersi implica che la scuola assicuri ai non avvalentisi ogni opportuna attività culturale e di studio, con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività curricolari comuni a tutti gli allievi — seguivano varie circolari applicative (nn. 128, 129, 130 e 131 del 3 maggio 1986) volte ad organizzare genericamente le attività alternative nelle scuole materne, elementari e medie e infine la circolare n. 302 del 29 ottobre 1986 nella quale drasticamente si affermava il principio della obbligatorietà della frequenza delle attività integrative anche per i non avvalentisi.

Annullata (con sentenze nn. 1273 e 1274 del 17 luglio 1987) la circolare ministeriale n. 302 del 1986, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio affermava il diritto dei non avvalentisi di allontanarsi dalla scuola sulla base di una correlativa riduzione del normale orario scolastico. Con le ordinanze nn. 578 e 579 del 28 agosto 1987 il Consiglio di Stato, mentre confermava in parte l'esecutività delle suddette sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sospendeva le stesse decisioni proprio nella parte in cui era stato affermato che i non avvalentisi potessero allontanarsi dalla scuola. Nelle more del giudizio di appello, la circolare n. 284 del 1987 disponeva che, a parziale modifica della circolare n. 302 e ad integrazione della circolare n. 131 del 3 maggio 1986, «per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica né delle attività formative e integrative il genitore o chi esercita la potestà può chiedere di optare per la semplice presenza nei locali scolastici, senza, peraltro, allontanarsene». Con la sentenza n. 1006 del 1988 il Consiglio di Stato ha quindi definitivamente sancito l'obbligo per i non avvalentisi di frequentare le ore alternative: si è, con tale intepretazione delle leggi n. 121 del 1985 e n. 449 del 1984, creato, secondo la difesa, un insanabile contrasto non solo con fondamentali principî costituzionali, ma anche con «la più corretta lettura della norma neoconcordataria», risultante, tra l'altro, dai lavori preparatori della legge n. 121, di cui la difesa riporta ampî squarci.

Nell'insistere per la declaratoria di illegittimità costituzionale, la difesa ribadisce che il dettato costituzionale viene violato non dal fatto che nella scuola pubblica s'impartisce l'insegnamento religioso, ma dalla mancata previsione a favore dei non avvalentisi della «possibilità di restare assenti senza per questo essere discriminati», possibilità che «non implicherebbe alcuna violazione (attuale o potenziale) dei diritti degli alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, ma potrebbe allo stesso tempo efficacemente salvaguardare i diritti degli alunni» non avvalentisi. Naturalmente, precisa la difesa, ciò vale in quanto, in virtù della legge n. 449 del 1984 appare tacitamente abrogata la previgente disciplina della dispensa, prevista dall'art. 6 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Né, ad avviso della difesa, la fondatezza delle censure sollevate è scalfita dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 914 del 7 luglio 1988; mentre il Tribunale di Milano contestava soltanto il vuoto normativo caratterizzante le attività alternative all'insegnamento religioso, il Pretore di Firenze «contesta le norme neoconcordatarie in quanto suscettibili di portare a un insegnamento religioso non facoltativo. Ciò che interessa, in questo giudizio, non è [...] la deficitaria organizzazione delle attività alternative; ma sono, al contrario, le palesi violazioni che da questa organizzazione derivano per i diritti fondamentali dei non avvalentisi». Sul punto la difesa richiama la motivazione della decisione di inammissibilità dell'eccezione sollevata dal Tribunale di Milano in cui si sottolinea che la medesima si configura come una «generalizzata censura delle carenze organizzative conseguenti all'attuazione che le norme impugnate avrebbero ricevuto da una serie di disposizioni amministrative» e che «l'apprezzamento di situazioni contingenti — anche se per più versi criticabili — venutesi a creare nella fase di prima applicazione della normativa, non può essere compiuto nel giudizio di costituzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi esecuzione». A differenza della questione sollevata dal Tribunale di Milano — conclude la difesa — la questione ora all'esame della Corte costituzionale investe non le «carenze organizzative» ma la stessa «organizzazione» dell'ora alternativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 30 marzo 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 settembre 1988, R.O. n. 575/1988), solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, dell'art. 9, punto (*recte:* numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) e dell'art. (*recte:* punto) 5, lettera *b)*, numero 2, del suddetto Protocollo addizionale, nel dubbio ch'essi causerebbero discriminazione a danno degli studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica «ove non potessero legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come insegnamento meramente facoltativo».

2. — Prima di passare al merito, occorre prendere in esame le tre eccezioni di inammissibilità opposte per il Presidente del Consiglio dei ministri dall'Avvocatura dello Stato: *a)* natura ancipite dell'ordinanza di rimessione; *b)* difetto di giurisdizione del Pretore in ordine a provvedimenti organizzatorî del servizio scolastico; *c)* improponibilità nel giudizio costituzionale dell'apprezzamento di situazioni contingenti verificatesi in fase di prima e incompleta applicazione della normativa.

L'eccezione *sub a)* non è nella specie accoglibile, perché il giudice *a quo*, prospettando anche l'effetto discriminante a danno degli studenti avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica, precisa, proprio per la descritta reciprocità di effetti discriminatori, il *thema decidendum*, se l'insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, sia o non causa di discriminazione.

Quanto al punto *b)*, versandosi in materia di diritto soggettivo, qual è il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, non è contestabile la giurisdizione del giudice ordinario, né può assumere rilevanza in questa sede il possibile contenuto del provvedimento di urgenza che il giudice *a quo* potrebbe adottare.

Per il punto *c)*, il criterio ancor recentemente ribadito da questa Corte (ordinanza n. 914 del 1988) che «l'apprezzamento di situazioni contingenti [...] venutesi a creare nella fase di prima applicazione della normativa, non può essere compiuto nel giudizio di costituzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi esecuzione», non è applicabile allo *status quaestionis*, essendo nel frattempo intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 1006 del 1988) con l'effetto di consolidare l'assetto organizzatorio scolastico che si lamenta causa di discriminazione a danno di studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica, obbligati alla frequenza di insegnamenti o di attività alternative.

3. — Questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principî supremi dell'ordinamento costituzionale hanno «una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare copertura costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione, non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai principî supremi dell'ordinamento costituzionale (v. sentenze n. 30 del 1971, n. 12 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della C.E.E. può essere assoggettata al sindacato di questa Corte in riferimento ai principî fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana (v. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984)» (cfr. sentenza n. 1146 del 1988).

Pertanto la Corte non può esimersi dall'estendere la verifica di costituzionalità alla normativa denunziata, essendo indubbiata di contrasto con uno dei principî supremi dell'ordinamento costituzionale, dati i parametri invocati, artt. 2, 3 e 19. In particolare, nella materia vessata gli artt. 3 e 19 vengono in evidenza come valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto: *a)* che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; *b)* che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione.

4. — I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.

Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Il Protocollo addizionale alla legge n. 121 del 1985 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede esordisce, in riferimento all'art. 1, prescrivendo che «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano», con chiara allusione all'art. 1 del Trattato del 1929 che stabiliva: «L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del regno del 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».

La scelta confessionale dello Statuto albertino, ribadita nel Trattato lateranense del 1929, viene così anche formalmente abbandonata nel Protocollo addizionale all'Accordo del 1985, riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di Stato laico della Repubblica italiana.

5. — Per intendere correttamente a qual titolo e con quali modalità sia conservato l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole dello Stato non universitarie entro un quadro normativo rispettoso del principio supremo di laicità, giova esaminare le proposizioni che compongono il testo del denunciato art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985.

Nella prima proposizione («La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principî del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado») sono individuabili quattro dati significativi: 1) il riconoscimento del valore della cultura religiosa; 2) la considerazione dei principî del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano; 3) la continuità di impegno dello Stato italiano nell'assicurare, come precedentemente all'Accordo, l'insegnamento di religione nelle scuole non universitarie; 4) l'inserimento di tale insegnamento nel quadro delle finalità della scuola.

I dati *sub* 1), 2) e 4) rappresentano una novità coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana.

Con l'art. 36 del Concordato del 1929 («L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato») lo Stato definiva l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma della tradizione cattolica, «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica». La formula «fondamento e coronamento» era apparsa nel regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, all'art. 3, ed era limitata alla istruzione elementare. Dopo il complesso dibattito dell'età giolittiana e del primo dopoguerra, si ripristinava l'insegnamento obbligatorio di religione cattolica nelle scuole elementari, con quella formula dettata dal Ministro della pubblica istruzione Giovanni Gentile, che intendeva la religione fase preparatoria dell'educazione, *philosophia minor* della mente infantile, destinata ad essere superata nella maturazione successiva. La formula sarà ripetuta, in identico contesto, dall'art. 25 del regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432 e dall'art. 27 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

6. — Nella vicenda dello Stato risorgimentale, la legge Casati del 1859, stabilì l'insegnamento obbligatorio di religione cattolica nei ginnasi e licei (art. 193), negli istituti di istruzione tecnica (art. 278), nelle scuole elementari (artt. 315, 325); fino alle minuziose disposizioni degli artt. 66, 67, 68 e 183 del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4151 (Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre). Significativa l'endiadi «La religione e la morale» con cui era indicata la prima delle nove materie di insegnamento nelle scuole normali governative elencate nell'art. 1 del regio decreto 9 novembre 1861, n. 315 (Regolamento per le scuole normali e magistrali e per gli esami di patente de' maestri e delle maestre delle scuole primarie), così come ancora la collocazione al primo posto di «catechismo e storia sacra» tra le materie obbligatorie per gli esami sia scritti sia orali, nell'art. 22 dello stesso Regolamento.

Con legge 23 giugno 1877, n. 3918 (Legge che modifica l'ordinamento dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche), l'ufficio di direttore spirituale in dette scuole è abolito (art. 1); la legge 15 luglio 1877, n. 3961 (Legge sull'obbligo dell'istruzione elementare), introduce nel corso elementare inferiore «le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino», materia estesa dieci anni dopo ai due gradi dell'insegnamento elementare dall'art. 1 del regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (Regolamento unico per l'istruzione elementare), che all'art. 2 stabilisce, in sintomatica correlazione con il disposto dell'art. 1, che l'insegnamento religioso, fin allora obbligatorio, sarà fatto impartire solo «a quegli alunni, i cui genitori lo domandino». Codesto sistema, della religione a domanda dei genitori, sarà confermato nei due regolamenti generali per l'istruzione elementare del 1895 (art. 3 del regio decreto 9 ottobre 1895, n. 623) e del 1908 (art. 3 del regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150). Quest'ultima norma, al secondo comma, prevedeva finanche l'insegnamento religioso «a cura dei padri di famiglia che lo hanno richiesto», quando la maggioranza dei consiglieri comunali non credesse di ordinarlo a carico del Comune.

7. — Esaurito il ciclo storico, prima, della strumentale utilizzazione della religione come sostegno alla morale comune, poi della opposizione positivistica tra religione e scienza, quindi della eticità dello Stato totalitario, allontanati gli ultimi relitti della contesa risorgimentale tra Monarchia e Papato, la Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l'insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: *a)* il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s'inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; *b)* l'acquisizione dei principî del cattolicesimo al «patrimonio storico del popolo italiano».

Il *genus* («valore della cultura religiosa») e la *species* («principî del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano») concorrono a descrivere l'attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini.

L'insegnamento della religione cattolica sarà impartito, dice l'art. 9, «nel quadro delle finalità della scuola», vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche.

8. — La seconda proposizione dell'art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 («Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento») è di gran lunga la più rilevante dal punto di vista costituzionale.

Vi si richiama, in tema di insegnamento della religione cattolica, il rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, che trovano tutela nella Costituzione della Repubblica rispettivamente agli artt. 19 e 30.

Ma dinanzi ad un insegnamento di una religione positiva impartito «in conformità alla dottrina della Chiesa», secondo il disposto del punto 5, lettera *a)*, del Protocollo addizionale, lo Stato laico ha il dovere di salvaguardare che non ne risultino limitate la libertà di cui all'art. 19 della Costituzione e la responsabilità educativa dei genitori di cui all'art. 30.

Torna qui la logica strumentale propria dello Stato-comunità che accoglie e garantisce l'autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica.

Tale diritto ha come titolari i genitori e, per le scuole secondarie superiori, direttamente gli studenti, in base all'art. 1, punto 1, della legge 18 giugno 1986, n. 281 (Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori).

Siffatta figura di diritto soggettivo non ha precedenti in materia.

Nella legge Casati del 1859, all'art. 222, per i ginnasi e i licei era prevista la dispensa «dal frequentare l'insegnamento religioso e dall'intervenire agli esercizi che vi si riferiscono» per gli alunni acattolici o per quelli «il cui padre, o chi ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi».

L'art. 374 della stessa legge riconosceva la dispensa per gli allievi delle scuole pubbliche elementari «i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa».

Nel 1865, con il regio decreto n. 2498 del 1° settembre (Regolamento per le scuole mezzane e secondarie del Regno), all'art. 61 si disponeva: «Gli alunni debbono assistere alle funzioni religiose, se non hanno ottenuta regolare dispensa dal Preside o Direttore, sopra domanda per iscritto del padre dell'alunno o di chi legalmente lo rappresenta».

Dal 1888, con regio decreto 16 febbraio n. 5292 (Regolamento unico per l'istruzione elementare), l'insegnamento di religione diveniva non più obbligatorio, ma istituibile dai Comuni solo su richiesta dei genitori. Nella restaurazione dell'insegnamento di religione nelle scuole elementari del 1923, ricompariva, all'art. 3 del regio decreto 1° ottobre n. 2185, la esenzione per i fanciulli «i cui genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente».

L'art. 112 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), aggiungeva l'ulteriore onere, per i genitori che chiedevano la dispensa così motivata, di indicare in che modo avrebbero provveduto alla istruzione privata di religione.

Il meccanismo della dispensa perdeva in seguito l'onere della motivazione, estendendosi il regime predisposto per i culti ammessi a tutti gli studenti. L'art. 6 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), stabiliva: «I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i proprii figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche». [cfr. anche l'art. 23 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato)].

La legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica), all'art. 2 disponeva, infine: «Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni, i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico».

È palese il passaggio da motivazioni proprie dell'età liberale (essere la religione affare privato e l'istruzione religiosa compito elettivamente paterno) a quelle dello Stato etico (essere la religione un connotato dell'identità nazionale da farsi maturare nella scuola di Stato).

Solo con l'Accordo del 18 febbraio 1984 emerge un carattere peculiare dell'insegnamento di una religione positiva: il potere suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta.

Con la terza proposizione dell'art. 9, numero 2, dell'Accordo («All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione») il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione.

Il punto 5, numero 2, del Protocollo addizionale, non contiene disposizione immediata pertinente alla questione di causa e pertanto la fonte della doglianza non è rinvenibile nella normativa impugnata.

9. — La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche.

Lo Stato è obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.

Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, dell'art. 9, punto (recte: *numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e dell'art.* (recte: *punto) 5, lettera* b), *numero 2, del Protocollo addizionale, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0422

ATTI DI PROMOVIMENTO DELL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 20

Ricorso depositato in cancelleria il 10 aprile 1989
(della regione Sardegna)

Trasporti e relative tariffe - Collegamenti marittimi con le isole maggiori (nella specie: Sardegna) - Aumento medio del 25% per le tariffe dei servizi sovvenzionati - Prevista riduzione per i residenti nell'isola e per le merci - Lamentata lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Omessa convocazione del presidente della giunta sarda in sede di approvazione del decreto-legge *de quo* - Mancata previsione di parere regionale in materia di tariffe per viaggiatori e merci dei servizi nazionali di trasporti marittimi per la Sardegna - Illegittima reiterazione di decreto-legge, già, peraltro, impugnato innanzi alla Corte costituzionale - Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 302/1988 e della legge n. 400/1988.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77).

(Cost., art. 77; statuto regione Sardegna legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 47 e 53; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, artt. 65, 66 e 67; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, secondo comma, lett. *d*).

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta *pro-tempore* on. avv. Mario Melis, giusta deliberazione della giunta regionale n. 13/52 dell'8 marzo 1989, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 21 marzo 1989 (rep. n. 52), rogata dal dott. Tommaso Tedde, sostituto ufficiale rogante della Presidenza della giunta regionale — dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, per la dichiarazione di incostituzionalità del d.-l. 4 marzo 1989, n. 77 (recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime», nella parte in cui lede l'autonomia regionale costituzionalmente garantita, violando gli artt. 47 e 53 dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) nonché l'art. 77 della Costituzione.

FATTO

1. — Uno degli aspetti della speciale autonomia riconosciuta alla regione Sardegna è costituito dal potere attribuito alla stessa di partecipare a talune decisioni di competenza di organi dello Stato, ma che però interessano in modo particolare la Sardegna.

Vengono in rilievo, al riguardo, il secondo comma dell'art. 47 dello statuto speciale, secondo cui il presidente della giunta regionale «interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione»; ed inoltre l'art. 53, secondo cui «la regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e nella regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla».

Tale disciplina è stata poi attuata ed integrata da varie norme d'attuazione dello statuto. In particolare dagli artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. Il primo di essi dispone che «la regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti del governo per porre in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano direttamente interessarla.

In questo caso, o quando ~~sia posta direttamente~~ in discussione l'istituzione o la regolamentazione dei servizi di cui al comma precedente, si applica il secondo comma dell'art. 47 dello statuto sardo».

Il successivo art. 66 stabilisce che «Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente art. 65, che sono prese in sede diversa dal Consiglio dei Ministri, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione regionale».

Infine l'art. 67 stabilisce che «Quando i provvedimenti di cui al precedente art. 66 siano assunti da un'autorità individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta».

2. — Ciò premesso, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54, del 6 marzo 1989, il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e concessioni marittime». Tale decreto-legge, oltre a stabilire una disciplina generale e comune per tutto il territorio nazionale in materia di trasporti locali, aerei, ferroviari e marittimi, nonché di concessioni demaniali, contiene però anche delle norme che disciplinano in particolare le linee di navigazione con la Sardegna: norme che, pertanto «riguadano particolarmente la regione» ai sensi del secondo comma dell'art. 47 dello statuto.

Non solo, ma si tratta in ogni caso di norme che pongono una nuova regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporto marittimo con la Sardegna e quindi senza dubbio la interessano «direttamente», ai sensi dell'art. 53 dello statuto sardo (e conformemente a quanto affermato in relazione a tale disposizione da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 627/1988).

È questo soprattutto il caso dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77/1989, il quale così dispone: «6. — Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, al fine di parzialmente adeguare le tariffe al costo dei servizi offerti, le tariffe stesse per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori sono aumentate, dal 1° gennaio 1989, con una articolazione tale da realizzare un aumento medio del 25 per cento tenuto conto dei periodi di bassa, media ed alta stagione. Tali aumenti sono ridotti per i residenti delle isole e per le merci, considerando la rilevante importanza di tale trasporto per l'economia delle stesse, nella misura stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali».

Il decreto-legge n. 77/1989, contenente la surriferita disciplina, è gravemente lesivo della autonomia e delle attribuzioni costituzionali della regione Sardegna, che pertanto lo impugna per i seguenti motivi;

DIRITTO

Violazione artt. 47 e 53 dello statuto speciale per la Sardegna e relative norme d'attuazione (artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. n. 348/1979).

1. — L'art. 9, sesto comma, del decreto-legge impugnato, con lo stabilire un aumento medio del 25% per le tariffe dei soli servizi sovvenzionati di collegamento con le isole («fermo restando» quanto già stabilito dall'art. 12 della legge n. 856/1986), pone una disciplina dei trasporti e delle tariffe marittime che è chiaramente una disciplina speciale. Essa non riguarda infatti la generalità delle linee marittime e delle relative tariffe, ma riguarda invece soltanto le tariffe «per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori». Esso quindi riguarda soltanto le tariffe delle linee marittime con la Sardegna, oltre che con la Sicilia e le isole minori. Una disciplina, dunque, che riguarda la Sardegna non già alla stessa stregua delle altre regioni italiane (come invece è certamente il caso, ad esempio, degli artt. 1 e 6 del decreto-legge impugnato), ma che invece riguarda «particolarmente» la Sardegna.

Ciò non di meno il decreto-legge in questione è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° marzo 1989 senza che fosse stato convocato per intervenirvi (ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello statuto della Sardegna) il presidente della giunta regionale sarda, che pertanto non vi ha potuto partecipare.

Ciò, si noti, diversamente da quanto è avvenuto in casi analoghi, di deliberazioni da parte del Consiglio dei Ministri di decreti-legge o di disegni di legge riguardanti particolarmente la Sardegna, nei quali invece il presidente della regione Sardegna è stato espressamente invitato, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri (solo per qualche esempio fra i più recenti, si vedano le convocazioni del 15 luglio 1988 e del 19 gennaio 1989, relative alla approvazione di un decreto-legge riguardante interventi nelle regioni — fra cui appunto la Sardegna — con impianti sportivi sede di partite dei mondiali di calcio del 1990; o quella del 28 settembre 1988, relativa alla approvazione della legge finanziaria 1988).

Ne risulta palesemente violata la disposizione dell'art. 47, secondo comma, dello statuto sardo, con conseguente incostituzionalità del decreto-legge impugnato.

2. — Peraltro la violazione della disciplina statutaria è tanto più certa — e la incostituzionalità del decreto-legge n. 77/1989 tanto più evidente — per il fatto che la disciplina in questione del decreto-legge impugnato riguarda linee di trasporto e relative tariffe. Onde risulta comunque violata, oltre che la disciplina generale dell'art. 47, secondo comma, dello statuto, anche quella speciale dell'art. 53 dello statuto medesimo, in base alla quale, come si è visto, la regione deve essere comunque «rappresentata» allorquando lo Stato stabilisca una regolamentazione dei trasporti marittimi «che possono direttamente interessarla» (quali sono certamente i trasporti marittimi di cui al sesto comma dell'art. 9 del decreto-legge impugnato).

3. — Non solo, ma risulta altresì palesemente violata anche la particolare norma del secondo comma dell'art. 65 del d.P.R. n. 348/1979, che impone la presenza del presidente della giunta regionale alle sedute del Consiglio dei Ministri allorché questo debba discutere la regolamentazione (comprese le tariffe per i viaggiatori e merci, come si ricava dal successivo art. 66) dei servizi di trasporto marittimo che possono direttamente interessare la Sardegna.

4. — La incostituzionalità della disciplina legislativa impugnata rileva anche sotto un ulteriore profilo, che pure dà luogo ad una lesione della autonomia regionale.

Come si è visto, il sesto comma dell'art. 9 del decreto-legge n. 77/1989 stabilisce che gli aumenti di tariffa per i servizi sovvenzionati di collegamento con la Sardegna (disposti dallo stesso sesto comma nella misura media del 25%) sono però ridotti per i soli residenti nell'isola e per le merci «con decreto del Ministro della marina mercantile, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali».

La disposizione legislativa impugnata, dunque, nell'attribuire al Ministro della marina mercantile il potere di ridurre la tariffa prevede espressamente la necessità di un'intesa con altri ministri. Esso, tuttavia, non prevede anche la necessità del parere che pure — in un caso del genere — deve essere richiesto alla regione Sardegna, in base all'art. 67 del d.P.R. n. 348/1979. Infatti, quello previsto dalla disciplina impugnata è — come prevede l'art. 67 — appunto un provvedimento ministeriale (assunto quindi da «un'autorità individuale») in materia di regolamentazione di tariffe per viaggiatori e merci di servizi nazionali di trasporto marittimi interessanti specificamente la Sardegna.

La omessa previsione del parere della regione comporta anch'essa, dunque, la incostituzionalità della disciplina legislativa impugnata.

5. — Violazione del combinato disposto delle suddette disposizioni statutarie (artt. 47 e 53 st. e relative norme d'attuazione) e dell'art. 77 della Costituzione.

Vi è, infine, un ulteriore e concorrente profilo di incostituzionalità della disciplina impugnata che si denuncia con il presente ricorso: esso consegue alla violazione del combinato disposto delle già citate disposizioni dello statuto della regione Sardegna (e relative norme d'attuazione) e dell'art. 77 della Costituzione. Un profilo di incostituzionalità, questo ultimo, che può trovare ingresso nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte (sent. n. 302/1988).

Occorre infatti a questo punto rilevare come il decreto-legge n. 77/1989, impugnato con il presente atto, sia la reiterazione del precedente decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, intitolato anch'esso «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime», (già impugnato dalla regione Sardegna innanzi a codesta ecc.ma Corte con ricorso tuttora pendente, notificato in data 28 gennaio 1989), ma non convertito in legge dalle Camere (giusta comunicazione del Ministero di grazia e giustizia nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1989, n. 51). In particolare il sesto comma dell'art. 9 del d.-l. n. 77/1989 è la pedissequa riproduzione del sesto comma dell'art. 4 del precedente d.-l. n. 547/1989. Una riproduzione così integrale che, come si è visto all'inizio, la disciplina del decreto-legge impugnata con il presente ricorso, ancorché entrata in vigore il 6 marzo 1989, prevede retroattivamente un aumento delle tariffe a partire dal 1° gennaio 1989 (come era previsto dal precedente decreto-legge entrato in vigore il 31 dicembre 1988)!

Ciò chiarito, ed alla luce delle considerazioni già svolte in relazione alle precedenti censure, risulta allora evidente come la violazione delle competenze regionali di cui alle citate norme statutarie si colleghi anche alla contestuale violazione dell'art. 77 della Costituzione.

Ciò consegue, in primo luogo, dalla stessa reiterazione della disciplina (di per sé lesiva delle competenze regionali) del decreto-legge non convertito operata dal successivo decreto-legge n. 77/1989: reiterazione che già in quanto tale non appare compatibile con i principi stabiliti dall'art. 77 della Costituzione. Ma la violazione dei principi costituzionali appare indiscutibile allorquando — come nel caso in questione — il nuovo decreto-legge reiterativo pretende addirittura di fare salvi gli atti e gli effetti sorti in base al decreto-legge non convertito, nonostante l'intervenuta decadenza e con insuperabile violazione dell'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione. Ciò, oltre ad essere già stato rilevato da codesta ecc.ma Corte nella citata sentenza n. 302/1988 (punto 6.2 della motivazione in diritto) ha poi trovato chiara conferma nell'art. 15, secondo comma, lett. *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sulla disciplina dell'attività di Governo), laddove si fa espresso divieto al Governo di «regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Orbene, è sin troppo evidente come proprio quest'ultimo sia l'intento che il Governo ha cercato di realizzare disponendo retroattivamente — come si è visto — un aumento delle tariffe a partire dal 1° gennaio 1989, con un decreto-legge che è entrato in vigore il 6 marzo 1989.

Con il precedente decreto-legge n. 547/1988 il Governo aveva infatti già previsto un aumento delle tariffe a partire dal 1° gennaio 1989 in modo costituzionalmente illegittimo e lesivo dell'autonomia della regione Sardegna (onde questa aveva impugnato quel decreto-legge). La disciplina di quel decreto-legge aveva poi trovato attuazione e concretizzazione con successivi provvedimenti amministrativi — anch'essi illegittimi e lesivi delle competenze regionali — che hanno disposto in ordine agli aumenti delle tariffe relative ai servizi sovvenzionati di collegamento marittimo riguardanti la Sardegna (in particolare si tratta del decreto del Ministro della marina mercantile 31 dicembre 1988, del relativo telex n. 3251, in pari data, dello stesso Ministro, e di altri provvedimenti tutti impugnati dalla regione Sardegna con ricorso n. 736/1989 pendente innanzi alla sezione terza del t.a.r. del Lazio). È evidente come tutti questi ultimi provvedimenti amministrativi, gli aumenti tariffari con essi disposti, i rapporti giuridici sorti in base ad essi siano decaduti radicalmente a seguito della mancata conversione della disciplina del decreto-legge n. 547/1988 che ne costituiva il necessario fondamento e presupposto.

Ma è proprio questo ciò che il Governo ha, incostituzionalmente, cercato di evitare con la disposizione dell'art. 9, sesto comma, del d.-l. n. 77/1989. Esso avrebbe potuto limitarsi a prevedere un aumento delle tariffe dei servizi di collegamento con le isole a far data dal giorno successivo alla entrata in vigore del nuovo d.-l. (6 marzo 1989), e quindi la rinnovazione dei provvedimenti amministrativi già decaduti. In tal caso vi sarebbe stato ugualmente una violazione della autonomia regionale, ma non anche sotto il profilo della concorrente violazione dell'art. 77 della Costituzione e per il periodo antecedente alla entrata in vigore del decreto-legge n. 77/1989. Viceversa con la disciplina del decreto-legge oggi impugnato il governo non solo ha reiterato il decreto-legge, ma ha voluto «salvare» dalla decadenza gli aumenti di tariffe già disposti ed i relativi provvedimenti ministeriali che avevano avuto efficacia dal 1° gennaio 1989. Ha voluto, cioè «regolare i rapporti giuridici già sorti», sulla base del decreto-legge non convertito, con palese violazione dello stesso art. 77, ultimo comma, della Costituzione.

Cosicché — come si era detto — il decreto-legge impugnato risulta lesivo dell'autonomia regionale per avere esso violato, al contempo, gli artt. 47 e 53 dello statuto sardo e l'art. 77 della Costituzione.

Si intende come il vizio di incostituzionalità ora illustrato non potrebbe in alcun modo essere sanato dalla eventuale conversione del decreto-legge impugnato. Ove la legge di conversione mantenesse immutato il testo del sesto comma dell'art. 9 del d.-l. n. 77/1989, anche per ciò che riguarda il riferimento alla data del 1° gennaio 1989, la censura ed il vizio dedotti in relazione a tale decreto-legge varrebbero parimenti — senza bisogno di ulteriore impugnativa — nei confronti della corrispondente disciplina risultante dalla legge di conversione. Questa, infatti, determina la novazione della fonte della disciplina stabilita dal decreto-legge, ma non può certo sanare i vizi di incostituzionalità da cui quella disciplina risulti inficiata.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'incostituzionalità, in parte qua, *del d.-l. 4 marzo 1989, n. 77, con ogni conseguenza di legge.*

Roma, addì 4 aprile 1989

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

89C0432

N. **21**

Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989
(della regione Toscana)

Finanza pubblica - Soppressione dell'imposta di soggiorno - Attribuzione alle regioni di somme, di importo pari a quelle già percepite a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni enti *ex* beneficiari di tale gettito, da destinarsi al fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di promozione turistica - Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione - Conseguente lesione dell'autonomia regionale e dei principi della legge-quadro sul turismo n. 217/1983.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 10).

(Cost., artt. 117, 118 e 119).

Ricorso della regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Gianfranco Bartolini, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. del 31 marzo 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.

1. — L'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, con la rubrica «soppressione dell'imposta di soggiorno» statuisce nel primo comma che «con effetto dal 1° gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni».

Dal momento che in precedenza parte del gettito veniva erogato a norma della legge n. 38/1978, il secondo comma dell'articolo citato ha statuito che: «Alle regioni sono attribuite per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica».

2. — La norma è lesiva dell'autonomia regionale, perché viola i principi degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione introducendo un vincolo di destinazione che è contrario all'autonomia, nonché alle norme della legge quadro sul turismo n. 217/1983.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte annulli l'art. 10 del decreto-legge n. 66/1989 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Roma, addì 29 marzo 1989

(Seguono le firme)

89C0433

N. 22

Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989
(della regione Emilia-Romagna)

Finanza pubblica - Soppressione dell'imposta di soggiorno - Attribuzione alle regioni di somme, di importo pari a quelle già percepite a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni enti *ex* beneficiari di tale gettito, da destinarsi al fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di promozione turistica - Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione - Conseguente lesione dell'autonomia regionale e dei principi della legge-quadro sul turismo n. 217/1983.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 10).

(Cost., artt. 117, 118 e 119).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. n. 963, del 28 marzo 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento dell'art. 10 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66.

Il seguito del testo del ricorso è perfettamente uguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (Reg. ric. n. 21/1989).

89C0434

N. 23

Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989
(dalla regione Emilia-Romagna)

Finanza pubblica - Controllo CIPE sulle spese a carattere pluriennale previste da leggi per le quali le regioni possono stipulare contratti o assumere impegni nel limite massimo del 50% delle somme autorizzate - Illegittima compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni sottoposte ad un doppio limite - Lesione dei principi contenuti nelle leggi regolatrici del bilancio e della contabilità pubblica - Abuso di uno strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustifichino e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale (richiamo alle sentenze nn. 182/1982, 307/1983 e 243/1985).

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 65, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 77, 81, 117, 118 e 119).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. n. 962, del 28 marzo 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento degli artt. 5 e 6 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 65.

1. — La norma dell'art. 5 del d.-l. n. 65/1989 «Disposizioni in materia di finanza pubblica», toglie autonomia di spesa alla regione imponendo un vaglio del CIPE. Questi caso per caso, volta per volta, deve decidere discrezionalmente se consentire o non consentire la spesa prevista da leggi per cui le regioni per legge possono stipulare contratti o assumere impegni comunque nel limite del 50% delle somme autorizzate, nel quale limite, per giunta, sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

Il congegno del doppio limite affidato alla discrezionalità del CIPE non limitata dalla prefissione di criteri posti dalla legge viola l'art. 119 della Costituzione e i principi piu volte fissati dalla Corte. Nel punto 5 della sentenza n. 182/1982, relativa alla legge finanziaria del 1982, nel punto 2 della sentenza n. 307/1983 relativa alla legge finanziaria del 1983, n. 243/1985 relativa alla tesoreria unica, sempre è stato sancito che viola il precetto posto dall'art. 119 della Costituzione una norma che attribuisce all'esecutivo la potestà di esercitare pretese funzioni di coordinamento dal momento che il coordinamento dalla costituzione è affidato alla legge dall'art. 119 nel quadro del sistema degli artt. 117, 118 e 119, e mutare quanto è determinato dalla legge, per di più senza che vi sia nemmeno una prefissione per legge di criteri, viola il sistema predisposto dalle norme citate.

2. — Non è ispirato ad una diversa *ratio* di compressione dell'autonomia regionale la norma dell'art. 6 del medesimo decreto che introduce una limitazione che urta contro le regole del bilancio così come sono poste dall'art. 81 nonché dalle leggi che regolano la contabilità pubblica, che dovrebbero costituire un quadro di norme interposte per assicurare l'attuazione delle norme costituzionali, e che sono state recentemente adeguate dalla legge n. 362/1988. Lo scardinamento di leggi di questo tipo con un decreto-legge senza che ne ricorrano gli essenziali presupposti di urgenza è una ulteriore violazione della competenza garantita dalla Costituzione alle regioni.

L'illegittima normazione, infatti, è stata assunta con un decreto-legge privo dei presupposti costituzionali, secondo una deplorevole tendenza a continuare nell'uso perverso del decreto-legge, privo tanto del rispetto della Costituzione e della legalità quanto di efficacia e di efficienza. È piu, che dubbio che nelle materie di competenza regionale, in cui al legislatore statale è riservato il livello, o la submateria, dei principi, che si impongono come limite alla legislazione regionale, possano emanarsi decreti-legge immediatamente operativi. Sotto questo profilo, la violazione dell'art. 77 della Costituzione, che si somma a quella degli artt. 117, 118 e 119, e che si inserisce in una lesione del rapporto fra fonti statali e fonti regionali regolato dagli articoli or ora ricordati, costituisce il mezzo e la forma specifica con cui si effettua ed evidenzia quella violazione costituzionale che comporta l'invasione della sfera della regione e la sottrazione del suo potere. In questo senso, la statuizione del decreto-legge denunciato è contemporaneamente illegittima nella sua struttura, nel suo procedimento, nel suo contenuto, nei suoi effetti invasivi, immediatamente operanti, ed operanti con immediatezza fuori delle norme costituzionali e in virtù di un titolo illegittimamente utilizzato per effettuare la violazione delle competenze regionali.

Quest'ultima si verifica con effetti immediati, proprio perché illegittimamente viene usato uno strumento immediatamente operativo con sconvolgimento delle competenze, degli atti formati con il silenzio e addirittura con attività che ha portato ad atti scritti.

P. Q. M.

Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità degli artt. 5 e 6 del d.-l. n. 65/1989 per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Roma, addì 29 marzo 1989

(Seguono le firme)

89C0435

N. **25**

Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989
(della regione Toscana)

Finanza pubblica - Controllo CIPE sulle spese a carattere pluriennale previste da leggi per le quali le regioni possono stipulare contratti o assumere impegni nel limite massimo del 50% delle somme autorizzate - Illegittima compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni sottoposte ad un doppio limite - Lesione dei principi contenuti nelle leggi regolatrici del bilancio e della contabilità pubblica - Abuso di uno strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustifichino e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale (richiamo alle sentenze nn. 182/1982, 307/1983 e 243/1985).

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 65, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 77, 81, 117, 118 e 119).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Gianfranco Bartolini, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. del 31 marzo 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento degli artt. 5 e 6 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 65.

Il seguito del testo del ricorso è perfettamente uguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (Reg. ric. n. 23/1989)

89C0437

N. **24**

Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989
(della regione Emilia-Romagna)

Trasporti - Contributi di esercizio da ripartirsi tra le regioni sulla base di criteri «stabiliti analiticamente» con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro, sentita la commissione consultiva interregionale e le rappresentanze delle aziende di trasporto - Imposizione di un termine (nove mesi) per la definizione dei bacini di trasporto - Provvedimento del Ministro dei trasporti, in caso di inadempienza delle regioni - Declassamento delle regioni da organo già partecipante alla formazione di atti a quello di organo meramente consultivo, parificato alle organizzazioni delle aziende di trasporto - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Sovvertimento dei principi stabiliti con legge-quadro effettuata con strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustifichino e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Illegittima sottoposizione della regione al controllo di un organo centrale.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentanta e difesa per procura a margine del presente atto dall'avvocato Alberto Predieri e pesso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. n. 961 del 28 marzo 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento dell'art. 1 del d.-l. 4 marzo 1989, n. 77.

1. — Con l'art. 1, secondo comma, del d.-l. n. 77/1989 recante disposizini urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, le funzioni già di per sé modeste riservate alle regioni sono ormai ridotte ad una pura interinazione di decisioni prese dai Ministri dei trasporti e del tesoro con decreto di concerto, sulla base di criteri generali analitici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Precedentemente, il testo della legge 10 aprile 1981, n. 151 «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore», nell'art. 9 prevedeva che «il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6».

Rispetto a tale disposizione, il nuovo testo sostituisce ai criteri adottati dai Ministri di intesa con la commissione interregionale una decisione di iperdettaglio (tale è quella analitica) sentita la commissione predetta, la quale viene degradata dalla posizione di organo partecipante alla formazione di un atto a quella di ente convocato per una pura audizione dei suoi interessi, posta sullo stesso piano meramente consultivo delle organizzazioni delle aziende di trasporto. La modificazione peggiorativa viola l'autonomia regionale sostanzialmente eliminandola, in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con una violazione che è rincarata dall'uso di un decreto legge (senza per di più che ricorra alcuno dei presupposti), per rovesciare norme di una legge quadro.

Non appare conforme ai principi che nella materia di competenza regionale, in cui al legislatore statale è riservato il livello, o la submateria, dei principi, che si impongono come limite alla legislazione regionale, possano emanarsi decreti legge immediatamente operativi. Da questo profilo la violazione dell'art. 77 della Costituzione, che si somma a quella degli artt. 117, 118 e 119 e che si inserisce in una lesione del rapporto fra fonti statali e fonti regionali regolato dagli articoli or ora ricordati, costituisce il mezzo e la forma specifica, con cui si effettua ed evidenzia quella violazione costituzionale che comporta l'invasione della sfera della regione e la sottrazione del suo potere. In questo senso, la statuizione de decreto-legge denunciato è contemporaneamente illegittima nella sua struttura, nel suo procedimento, nel suo contenuto, nei suoi effetti invasivi, immediatamente operanti, ed operanti con immediatezza fuori delle norme costituzionali e in virtù di un titolo illegitimamente utilizzato per effettuare la violazione delle competenze regionali. Quest'ultima, che potrebbe essere effettuata anche con legge ordinaria e tale rimarrebbe, nel caso dell'indebito uso di un decreto-legge si realizza con effetti immediati proprio perché illegittimamente viene usato uno strumento immediatamente operativo, con sconvolgimento delle competenze.

2. — Il secondo comma dello stesso art. 1, introduce una nuova compressione dell'autonomia regionale imponendo un termine per la definizione dei bacini di traffico, dopo aver elaborato il piano dei trasporti, sottraendo, alle regioni una potestà normativa (art. 3 della legge n. 151/1981) e imponendo un controllo anomalo, previsto nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 predetto, che viola i principi di autonomia dell'art. 5 e degli artt. 116, 117, 119 e 125.

Un controllo sostitutivo di questo genere, che non è previsto da nessuna norma costituzionale, non è giustificato dalla natura degli atti da compiere, nel senso che la loro omissione non risulterebbe tale da mettere in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali ovvero il perseguimento di interessi essenziali che sono affidati alla responsabilità finale dello Stato. Né tale controllo può essere assunto come potere strumentale rispetto all'esecuzione o all'adempimento di obblighi ovvero rispetto all'attuazione di indirizzi o di criteri operativi in cui possono risontrarsi interessi in grado di permettere allo Stato di superare eccezionalmente le separazioni di competenza tra lo Stato stesso e le regioni stabilite dalla Costituzione nelle materie attribuite all'autonomia regionale.

Né tanto meno con la norma denunziata viene rispettato l'obbligo di garanzie sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i predettti rapporti e, specialmente, al principio della «leale cooperazione», che viene in particolare evidenza in ogni ipotesi. Fra queste garanzie deve considerarsi inclusa l'esigenza del rispetto di una regola di proporzionalità tra i presupposti che legittimano l'intervento sostitutivo e il contenuto e l'estensione del relativo potere, in mancanza della quale quest'ultimo ridonda in un'ingiustificata compressione dell'autonomia regionale.

P. Q. M.

Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 77/1989, nelle parti indicate, per violazione degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione.

Roma, addì 29 marzo 1989

(Seguono le firme)

89C0436

N. 26

Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989
(della regione Toscana)

Trasporti - Contributi di esercizio da ripartirsi tra le regioni sulla base di criteri «stabiliti analiticamente» con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro, sentita la commissione consultiva interregionale e le rappresentanze delle aziende di trasporto - Imposizione di un termine (nove mesi) per la definizione dei bacini di trasporto - Provvedimento del Ministro dei trasporti, in caso di inadempienza delle regioni - Declassamento delle regioni da organo già partecipante alla formazione di atti a quello di organo meramente consultivo, parificato alle organizzazioni delle aziende di trasporto - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Sovvertimento dei principi stabiliti con legge-quadro effettuata con strumento immediatamente operativo (decreto-legge) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustifichino e censurato in quanto «mezzo e forma specifica» della denunciata invasione della competenza regionale - Illegittima sottoposizione della regione al controllo di un organo centrale.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Gianfranco Bartolini, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. del 31 marzo 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento dell'art. 1 del d.-l. 4 marzo 1989, n. 77.

Il seguito del testo del ricorso è perfettamente uguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (Reg. ric. n. 24/1989)

89C0438

N. 196

Ordinanza emessa il 6 febbraio 1989 dal pretore di Tolentino nel procedimento civile vertente tra Domizi Quinto ed altri e Castignani Costanzo

Locazione immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Disdetta del locatore per finita locazione - Mancato pagamento dell'indennità di avviamento dovuta dal locatore, previsto come fatto impeditivo dell'esecuzione dello sfratto (diritto di ritenzione del conduttore) anziché come fatto impeditivo (in fase di cognizione) della pronuncia di convalida che dell'esecuzione è titolo - Ingiustificato pregiudizio a scapito del conduttore, specie in ordine alle spese del giudizio di convalida, che lo stesso conduttore, considerato in esso soccombente anche se non gli è stata corrisposta la suddetta indennità, è tenuto a rifondere.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, undicesimo comma; cod. proc. civ., art. 657, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17 aprile 1987 Quinto e Gianni Domizi e Rosa Porfiri, comproprietari di un immobile in viale B. Buozzi, 65, di Tolentino locato a Costanzo Castignani per uso commerciale, sulla premessa che il contratto era scaduto il 15 febbraio precedente e che inutile era risultata la richiesta scritta di rilascio, hanno convenuto in giudizio il suddetto conduttore, intimandogli lo sfratto per finita locazione e contestualmente domandando, in una con la convalida, l'accertamento dell'indennità spettante al medesimo conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale, la condanna dello stesso al risarcimento del danno da ritardata riconsegna dell'immobile, nonché la compensazione tra i contrapposti crediti, il tutto con vittoria nelle spese di lite.

Costituendosi in giudizio il Castignani ha aderito alla domanda relativamente al richiesto sfratto per finita locazione, ma si è opposto alle rimanenti richieste attoree, deducendo che gli attori, adoperando l'ordinaria diligenza, avrebbero ben potuto contattarlo, per la determinazione e liquidazione dell'indennità a lui spettante per legge; in difetto di che, agli stessi dovevano far carico tanto i lamentati danni da proseguita occupazione del locale, quanto le spese di lite.

In corso di causa le parti raggiungevano un accordo transattivo che veniva verbalizzato all'udienza del 16 dicembre 1987: in esso veniva composta la materia contenziosa di merito, poiché l'intimato-resistente accettava la somma di L. 3.000.000 a titolo di indennità di avviamento e si impegnava al rilascio immediato del locale, ma rimaneva aperto il regolamento delle spese di lite, contrapponendosi al riguardo le opposte tesi: quella dei ricorrenti, circa l'addebitabilità delle stesse al resistente essendo stati essi costretti al giudizio «per effetto del mancato rilascio a seguito della disetta» e quella del convenuto, il quale invece insiste nel ritenere ingiusta tale pretesa, posto che i ricorrenti mai avevano in passato offerto seriamente l'indennità spettantegli e, del resto, in corso di causa avevano abbandonato la domanda aggiuntiva di danni per ritardo rilascio del locale che pure era stata originariamente formulata e che aveva contribuito a rendere necessaria la sua costituzione in giudizio.

Per la risoluzione di tale questione le parti, rimaste sulle rispettive posizioni malgrado un ennesimo tentativo di conciliazione compiuto dall'ufficio, sono state invitate alla discussione all'udienza del 21 dicembre 1988. All'esito di questa ultima, il pretore ha trattenuto la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia sostanziale insorta tra le parti e cioè in ordine sia alla domanda di sfratto per finita locazione, sia a quelle accessorie di determinazione dell'indennità per perdita dell'avviamento commerciale, di risarcimento del danno da ritardata consegna del bene locato e, infine, di compensazione tra i rispettivi crediti e debiti delle parti.

Al riguardo queste hanno, infatti, inteso transigere ogni controversia, mediante l'accordo transattivo del quale è verbale all'udienza del 16 dicembre 1987. Da detto atto ufficiale emerge, altresì, come le parti hanno inteso por fine ad ogni contesa, senza esclusione di alcun punto controverso ad eccezione della materia del regolamento delle spese di lite e dunque non può accettarsi la tesi difensiva del convenuto, per cui gli attori avrebbero ad un certo punto — e precisamente all'udienza di transazione del 16 dicembre 1987 — abbandonato la domanda accessoria di risarcimento dei danni, per contrastare la quale erasi reso necessario — tra l'altro — costituirsi e resistere in giudizio.

Venendo al regolamento delle spese di lite e dovendosi al riguardo valutare la fondatezza dell'opposizione, va premesso quanto ammette onestamente il difensore del resistente in sede di illustrazione delle proprie conclusioni, e cioè che la corresponsione dell'indennità di legge prevista per compensare il conduttore della perdita dell'avviamento commerciale non condiziona la pronuncia, sebbene l'esecuzione — eventuale e comunque differita nel tempo — del provvedimento di convalida dello sfratto.

Né appare conferente il richiamo fatto dalla stessa difesa del conduttore al disposto dell'art. 1227 cpv. del c.c., posto che la norma riguarda i danni che il creditore avrebbe potuto evitare adoperando l'ordinaria diligenza, mentre nel caso in esame (nel quale i «danni» corrispondono alle spese del giudizio di convalida dello sfratto) non si vede quale diverso comportamento avrebbe potuto tenere il locatore — anche adoperando siffatta «diligenza» — di fronte ad un conduttore il quale, ricevuta la tempestiva disdetta dal contratto, lasci inutilmente decorrere la scadenza legale senza provvedere alla restituzione dell'immobile locato; ciò in considerazione, anche qui, del fatto incontroverso che la corresponsione — e, prima ancora, la determinazione tra le parti — dell'indennità per l'avviamento commerciale è preveduta dalla legge (artt. 34 e 69 della legge n. 392/1978, per tale parte non modificati dai successivi interventi legislativi: v. d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, conv. in legge 6 febbraio 1987, n. 15) come *condictio juris* della esecuzione, non già della pronuncia e tanto meno della richiesta, del provvedimento giudiziale di rilascio.

Conclusivamente, preso atto della cessazione della materia del contendere tra le parti e dovendo procedere al regolamento delle spese di lite (punto rimasto controverso) in base al principio della soccombenza virtuale, non potrebbe concludersi nella specie se non con la condanna dell'intimato-resistente alla refusione delle spese sostenute dagli attori, perché:

a) questi ultimi hanno indubbiamente agito *iure*, ritualmente utilizzando l'azione di sfratto per finita locazione che la legge mette a disposizione del locatore appunto nel caso in cui, malgrado la scadenza del termine contrattuale, il conduttore non rilasci il bene locato;

b) il motivo sul quale il conduttore-intimato ha basato la sua resistenza in giudizio e cioè la mancata liquidazione e corresponsione dell'indennità di avviamento e sul quale egli poggia la sua protesta contro l'inizio della lite giudiziaria e contro la condanna nelle relative spese chiesta dalla controparte, è un motivo non pertinente né direttamente rilevante, per quanto sopra detto, nel presente giudizio di mera cognizione.

Senonché, il meccanismo normativo che risulta dalle richiamate norme induce a riflessione poiché appare illogico nelle premesse e perverso negli effetti, ove considerato *a parte debitoris* (scil., del conduttore di immobile locato per usi non abitativi).

Costui, infatti, da una parte ha diritto, in base alle norme sopra richiamate, di «ritenere» o non rilasciare l'immobile locato sino a quando non gli sia stata corrisposta l'indennità di avviamento commerciale, tanto che può proporre opposizione all'esecuzione che il locatore eventualmente intraprenda del titolo esecutivo costituito dal provvedimento di sfratto; dall'altra parte e per converso, nulla può di fronte all'azione di sfratto per finita locazione contro di lui legittimamente intentata dal locatore: non gli varrebbe, invero, opporsi (come nella specie) invocando appunto il mancato pagamento dell'indennità, in quanto — come detto e come reso palese dalla chiara formula legislativa — tale circostanza non toglie il diritto del locatore di chiedere ed ottenere la pronuncia giudiziale di sfratto per finita locazione *ex* art. 657 e segg. del c.p.c., salvo a portarla ad esecuzione dopo il pagamento dell'indennità; invero, la corresponsione dell'indennità «incide sulla concreta esecuzione e non anche sulla adozione del provvedimento di rilascio (sia esso costituito da sentenza che da ordinanza), con la conseguenza che essa riveste natura di condizione di procedibilità dell'azione esecutiva ma non condiziona la formazione del titolo del rilascio» (Cass. 17 gennaio 1983, n. 354; 16 settembre 1983, n. 5600); né gli varrebbe, peraltro, non costituirsi in giudizio, in quanto rimarrebbe egualmente soccombente nelle spese di lite che il pretore deve liquidare a suo carico ed a favore dell'intimante nel provvedimento di convalida, trattandosi di sfratto intimato sul duplice presupposto della scadenza del termine della locazione e della mancata restituzione dell'immobile alla scadenza; pronunzia giudiziale che, essendo basata a differenza della licenza per futura finita locazione sul comportamento dell'intimato, il quale non ha rilasciato il bene malgrado la scadenza del contratto, deve contenere altresì la condanna dell'intimato nelle spese di lite (Cass. 11 luglio 1967, n. 1713).

Né si può ricorrere alla facoltà di compensazione totale o parziale delle spese di lite, poiché l'art. 92 la prevede come eccezione alla regola della soccombenza di cui all'art. 91 del c.p.c. e solo in presenza di «giusti» motivi, cioè di ragioni speciali afferenti alla singola controversia, mentre nel caso di specie si tratterebbe di generalizzare l'imputabilità delle spese di lite indistintamente per tutte le cause di sfratto per finita locazione commerciale ancorché l'intimato non abbia fatto opposizione o questa sia stata giudicata infondata: conseguenza inaccettabile, che annullerebbe il principio-base della regolazione delle spese di lite secondo la soccombenza.

In definitiva, scaduto il contratto di locazione non abitativa, il conduttore può evitare il giudizio di sfratto ed il carico delle relative spese solo rilasciando l'immobile al locatore, in tal modo però praticamente rinunciando a quel diritto di ritenerlo sino al pagamento dell'indennità che la legge gli attribuisce ma che rimarrebbe di fatto inattuabile in partenza.

Ora, il descritto sistema normativo sembra al giudicante confliggere con i seguenti parametri costituzionali:

a) principio di eguaglianza (art. 3), posto che sono indiscriminatamente assoggettati allo stesso onere di rifusione delle spese legali, nel giudizio conseguente all'intimazione di sfratto per finita locazione, sia i conduttori che non hanno rilasciato l'immobile commerciale alla scadenza, nell'esercizio del diritto di ritenerlo sino alla corresponsione dell'indennità di avviamento, sia i conduttori che immotivatamente non hanno rilasciato l'immobile alla scadenza malgrado abbiano ricevuto detta indennità;

b) tutela giudiziaria dei diritti (art. 24), posto che il diritto di ritenzione dell'immobile attribuito dalla legge al conduttore sino alla corresponsione dell'indennità di avviamento e strutturato come garanzia per la soddisfazione di tale diritto di credito, resta concretamente limitato nella sua attuazione dalla circostanza che l'esercizio di esso da parte del titolare comporta la soccombenza dello stesso nel giudizio di sfratto per finita locazione ed il conseguente carico delle spese di lite.

La questione, che si impernia sul disposto dell'art. 69 della legge n. 392/1978, non può tovare soluzione in via interpretativa dato il chiaro dettato del suo undicesimo comma.

Sembra, quindi, imporsi come alternativa possibile la caducazione, per illegittimità costituzionale, della norma suddetta nella parte in cui, limitatamente ai giudizi di convalida di sfratto per finita locazione di immobili non abitativi, subordina alla condizione delle previa corresponsione dell'indennità per l'avviamento commerciale l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, anziché la stessa possibilità di richiedere al giudice tale provvedimento.

Ove a tale soluzione si ritenesse di ostacolo la considerazione che, in questo modo, si richiederebbe a codesta Corte una pronuncia di tipo additivo nel sistema della legge, come tale inammissibile siccome invasiva del campo di discrezionalità legislativa, resterebbe comunque il dubbio di legittimità costituzionale in relazione alla stessa norma

dell'art. 657, secondo comma, del c.p.c., nella parte in cui, limitatamente alle locazioni non abitative la cui risoluzione da diritto al conduttore di conseguire l'indennità di avviamento commerciale di cui all'art. 69 della legge n. 392/1978, consente al locatore di promuovere il giudizio di sfratto per finita locazione, dopo la scadenza del rapporto, primo o indipendentemente dalla corresponsione dell'indennità suddetta, in tal modo determinando:

a) la violazione del principio di eguaglianza, posto che, così, viene sottoposto allo stesso trattamento giuridico (citazione nel giudizio di convalida dello sfratto, soccombenza per mancata restituzione dell'immobile alla scadenza ed obbligo di refusione delle spese di lite) tanto il conduttore che l'immobile non abbia restituito nell'esercizio del diritto ricavabile dall'art. 69 della legge n. 392/1978, quanto quello che rifiuti o ritardi la restituzione del bene locato malgrado la corresponsione dell'indennità di avviamento;

b) la violazione del principio di difesa giudiziaria dei diritti (art. 24, secondo comma), posto che il locatario, convenuto nel giudizio di sfratto per non aver restituito l'immobile alla scadenza del contratto, non può difendersi allegando la mandata corresponsione dell'indennità, rappresentando tale circostanza ragione valida soltanto per opporsi, in un secondo momento, all'esecuzione del provvedimento di convalida di sfratto, che nel frattempo il locatore può agevolmente ottenere a spese del conduttore medesimo;

c) la violazione del principio di tutela giudiziaria dei diritti (art. 24) posto che il diritto di credito all'indennità di avviamento commerciale verrebbe, nel descritto meccanismo normativo che disciplina l'azione di sfratto per finita locazione non abitativa, praticamente privato del suo più efficace mezzo di tutela (il potere di ritenere l'immobile sino alla corresponsione dell'indennità); violazione che, pur attenendo direttamente alla disciplina sostanziale del diritto, può egualmente rilevare ai fini del profilato contrasto col parametro dell'art. 24 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 85/1968).

Per tali considerazioni e sulla base degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sopra enunciati, le questioni appaiono evidentemente rilevanti nella presente controversia, nella quale si tratta di stabilire la soccombenza (sia pure virtuale, a seguito della cessazione della materia del contendere in corso di causa) ed il carico delle spese appunto in confronto di un conduttore, legittimamente intimato dal locatore di sfratto per finita locazione, il quale non ha restituito il bene alla scadenza del contratto sul presupposto della mancata corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale spettantegli per legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio e dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) *dell'art. 69, undicesimo comma, della legge n. 392/1978 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui, limitatamente ai giudizi di convalida di sfratto per finita locazione di immobili non abitativi, subordina alla condizione della previa corresponsione dell'indennità per l'avviamento commerciale l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, anziché la stessa possibilità di richiedere al giudice tale provvedimento;*

b) *dell'art. 657, secondo comma, del c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, limitatamente alle locazioni non abitative, la cui risoluzione dà diritto al conduttore di conseguire l'indennità di avviamento commerciale di cui all'art. 69 della legge n. 392/1978, consente al locatore di promuovere il giudizio di sfratto per finita locazione, dopo la scadenza del rapporto, prima o indipendentemente dalla corresponsione dell'indennità suddetta;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Tolentino, addì 6 febbraio 1989

Il pretore: PERFETTI

89C0395

N. 197

Ordinanza emessa il 21 marzo 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 aprile 1989) dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune (nella specie: dipendenti u.s.l.) - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

OSSERVA

Ritenuto che l'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, sancisce l'ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso;

che l'unità sanitaria locale è struttura affine ad una azienda pubblica e sottoposta a controlli di vario genere da parte del comune;

che i dipendenti dell'unità sanitaria locale rientrano quindi nella ipotesi di ineleggibilità di cui alla norma regionale sopra richiamata;

Considerato che la legge nazionale — non applicabile nel territorio della regione siciliana — 23 aprile 1981, n. 154, ha limitato la ineleggibilità ai dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'art. 15, nono comma, n. 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 83, ed ai coordinatori dello stesso;

che, conseguentemente, a motivo della maggiore ampiezza in Sicilia della causa di ineleggibilità per i dipendenti indicati, risulta compresso senza apprezzabili ragioni o, quanto meno, oltre il limite del necessario, il diritto, costituzionalmente garantito, di ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, della Costituzione), con violazione, altresì, per i cittadini residenti nella regione siciliana, del principio di eguaglianza in relazione alla più ampia situazione giuridica protetta per i cittadini residenti in altre regioni dello Stato, violazione che non trova giustificazione in alcuna particolare situazione locale o esigenza esclusiva della regione (cfr. Corte costituzionale nn. 108/1969 e 162/1985);

Considerato che la questione è rilevante nel presente procedimento, nel quale è stata chiesta la dichiarazione di ineleggibilità del convenuto dipendente dell'unità sanitaria locale;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle unità sanitarie locali, non facenti parte dell'ufficio di direzione;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e al presidente della giunta regionale siciliana.

Così deciso in Catania, il 21 marzo 1986, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Il Presidente: (firma illeggibile)

89C0423

N. 198

Ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 aprile 1989) dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune (nella specie: dipendenti u.s.l.) - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

OSSERVA

Ritenuto che l'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, sancisce l'ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso;

che l'unità sanitaria locale è struttura affine ad una azienda pubblica e sottoposta a controlli di vario genere da parte del comune;

che i dipendenti dell'unità sanitaria locale rientrano quindi nella ipotesi di ineleggibilità di cui alla norma regionale sopra richiamata;

Considerato che la legge nazionale — non applicabile nel territorio della regione siciliana — 23 aprile 1981, n. 154, ha limitato la ineleggibilità ai dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'art. 15, nono comma, n. 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 83, ed ai coordinatori dello stesso;

che, conseguentemente, a motivo della maggiore ampiezza in Sicilia della causa di ineleggibilità per i dipendenti indicati, risulta compresso senza apprezzabili ragioni o, quanto meno, oltre il limite del necessario, il diritto, costituzionalmente garantito, di ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, della Costituzione), con violazione, altresì, per i cittadini residenti nella regione siciliana, del principio di eguaglianza in relazione alla più ampia situazione giuridica protetta per i cittadini residenti in altre regioni dello Stato, violazione che non trova giustificazione in alcuna particolare situazione locale o esigenza esclusiva della regione (cfr. Corte costituzionale nn. 108/1969 e 162/1985);

Considerato che la questione è rilevante nel presente procedimento, nel quale è stata chiesta la dichiarazione di ineleggibilità del convenuto dipendente dell'unità sanitaria locale, il quale si trovava in aspettativa sin da epoca anteriore alla presentazione delle candidature;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle unità sanitarie locali, non facenti parte dell'ufficio di direzione;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e al presidente della giunta regionale siciliana.

Così deciso in Catania, il 7 febbraio 1986, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0424

N. **199**

Ordinanza emessa il 12 gennaio 1989 dal tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento di deliberazione promosso da Fiacchi Alfredo ed altra

Adozione internazionale - Provvedimento di adozione consensuale di minnore straniero pronunciata all'estero nei confronti di coniugi italiani determinati - Successiva dichiarazione di efficacia di detto provvedimento emessa dal tribunale per i minori - Conformità, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai principi della legge n. 184/1983 - Lamentata violazione di tali principi - Ingiustificato trattamento differenziato per le procedure consensuali straniere rispetto alle adozioni legittimanti - Violazione dei diritti umani per i minori stranieri, esposti di conseguenza a divenire possibile oggetto di mercato.

Adozione internazionale - Eventuale emissione da parte del tribunale per i minori di decreto di inefficacia del provvedimento adottivo estero - Apertura *ex officio* della procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore straniero - Lamentata violazione della sovranità degli Stati stranieri e dell'autorità delle decisioni dei suoi organi.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 32, lett. *c)*, 33 e 37).

(Cost., artt. 2, 3 e 10).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 186/1988, delibazioni qui aperto a favore del minore Fiacchi Spaziani Marco (nato a Jarabocoa il 2 aprile 1988) su istanza dei coniugi Fiacchi Alfredo, nato a Valmontone il 4 aprile 1948 e Spaziani Serenella, nata a Valmontone il 18 aprile 1951 ed ivi residenti, via del Canale n. 22.

FATTO

I coniugi Fiacchi Alfredo e Spaziani Serenella residenti a Valmontone (Roma), in data 5 novembre 1988 chiedevano a questo tribunale minorile la delibazione (*rectius* la dichiarazione di efficacia ai sensi degli artt. 32 e 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ed ai fini della costituzione in Italia della adozione legittimante) di una sentenza di adozione emessa il 30 settembre 1988 a favore di essi istanti, dalla camera civile e commerciale della prima circoscrizione del tribunale di prima istanza del distretto di Santo Domingo, in ordine ad un minore dominicano (Marco, di mesi sette) riconosciuto solo dalla madre.

Il pubblico ministero esprimeva parere favorevole.

Il collegio, in fase deliberante, rilevava che nella specie (e con riferimento al codice civile della Repubblica di Santo Domingo) si trattava di una sentenza di adozione in forma ordinaria (artt. 358 e 367 di detto codice) e cioè basate sul consenso a favore dei coniugi Fiacchi-Spaziani espresso, dalla madre del minore adottando, davanti ad un notaio e successivamente omologato dalla autorità giudiziaria.

Rilevava altresì che in siffata forma di adozione non ricorreva la situazione legale di abbandono del minore adottando quale era invece specificatamente prevista e appositamente regolata dal successivo art. 368 del codice civile come presupposto unico e necessario dell'altro tipo di adozione denominata in forma privilegiata («La adopcion privilegiada solamente es permitida en favor de los menores que no tengan cincos anos cumplidos, siempre que hayan sido abandonados por sus padres (= genitori), o que estos sean desconocidos o hayan muerto»).

Ciò posto, e tenuto conto che la Corte di cassazione, con giurisprudenza pressoché uniforme, ha costantemente ritenuto che non fosse di ostacolo alla «delibazione» in Italia *ex* artt. 32 e 33 della legge n. 184/1983, la natura ordinaria o consensuale delle adozioni pronunciate all'estero, questo collegio, non apparendo manifestamente infondata, riteneva di dover sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale della normativa di cui alla citata legge n. 184/1983 in materia di adozioni internazionali, così come meglio specificato nella parte che segue.

DIRITTO

Il legislatore italiano con la legge 4 maggio 1983, n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori») al precipuo fine di sottrarre la adozione consensuale od ordinaria dei minori al gioco degli interessi degli adulti ed anche per stroncare il fenomeno (sempre più in espansione) del mercato dei bambini, molto spesso sottostante a tale tipo di adozione, e comunque per «costituire un punto di riferimento per un'evoluzione del nostro costume» (v. Relazione Senato n. 170) ha abolito l'adozione medesima salvo casi eccezionali che non contraddicono l'intento di fondo.

In proposito sono illuminanti le considerazioni contenute nella detta relazione n. 170 del Senato della Repubblica, concernente la legge n. 184/1983 in fase di disegno: «si è inteso riaffermare che gli istituti dell'adozione ordinaria... e dell'adozione speciale (che con una formula più adeguata è stata chiamata adozione legittimante) non devono tendere a

sradicare il minore dalla propria famiglia di origine approfittando delle difficoltà in cui questa può venirsi a trovare, ma devono essere considerati come strumenti eccezionali di attuazione del diritto del minore ad una famiglia, a cui si può e si deve ricorrere solo quando non sia assolutamente possibile realizzare il recupero della famiglia originaria» (pag. 2).

«Si è anche ritenuto opportuno, drasticamente, limitare l'istituto della adozione ordinaria per quanto riguarda i minori di 18 anni. L'adozione non legittimante — come più opportunamente è stato definito tale istituto — appare anch'esso un istituto storicamente superato».

«Né appare meritevole di tutela l'altra finalità che successivamente è stata perseguita con tale istituto: quella di fornire un figlio alla coppia che ne sia priva»; «Il minore che sia privo di una famiglia ha un suo autonomo diritto... a non vedersi fatto oggetto di un mercato o comunque di un accordo privatistico tra adulti la cui logica dell'accordo sarà fortemente se non esclusivamente condizionata dagli interessi degli adulti».

«La adozione ordinaria — che consente questo contratto tra adulti avente ad oggetto il "bene" minore, che non ammette una comparazione tra le coppie aspiranti alla adozione per individuare quella... più idonea a svolgere le difficili funzioni genitoriali... — appare chiaramente un istituto teso più a soddisfare esigenze degli adulti, comprensibili ma non meritevoli di particolare tutela, che reali bisogni del minore».

«In realtà o il minore è totalmente privo di famiglia, e allora è opportuno ricorrere esclusivamente alla adozione legittimante ... o ha solo una famiglia di origine in difficoltà ed allora appare sommamente ingiusto, proprio nei confronti dei suoi genitori, che si approfitti di questa situazione per espropriare il figlio e per inserirlo definitivamente in altra famiglia».

«La adozione ordinaria diviene allora una scorciatoia ... per sottrarsi all'impegno di aiutare i genitore a risolvere i propri problemi e per porli nella condizione ... di poter concretamente attuare il proprio diritto al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, diritto che pur è stato solennemente affermato nella tavola dei valori della nostra vita associata (art. 30 della Costituzione»).

«La riduzione della adozione non legittimante ad alcuni casi tassativamente previsti è essenziale ... per evitare quella assurda concorrenza tra due istituti così profondamente diversi che si è venuta delineando in questi anni, a tutto danno dell'adozione speciale e quindi dei reali interessi del minore» (pagg. 3 e 4).

Quanto al mercato dei bambini (che nell'ambito dei rapporti tra Stati è un fenomeno addirittura assimilabile all'illecito internazionale da tempo conosciuto come «tratta dei minori» la citata relazione così si esprime: «fenomeno che trova la sua causa prima in una diffusa mentalità che considera il bambino da un lato un semplice bene di consumo indispensabile per realizzare una famiglia normale (e che quindi considera lecito qualunque mezzo per accaparrarsi un tale bene) e dall'altro un oggetto in proprietà dei genitori che ne possono fare quello che vogliono.

«I proponenti, però ritengono che la norma giuridica possa sia contenere il fenomeno sia costituire un punto di riferimento per una evoluzione del nostro costume».

«Il mercato dei bambini costituisce in realtà una triste prova di inciviltà: perché riduce un essere umano ad una "cosa" ... perché apre una "caccia" al prodotto bambino lesiva della dignità della persona umana; perché consente spaventose pressioni psicologiche sulla donna madre al fine di spingerla a cedere il proprio figlio ... perché permette ampio spazio al ricatto economico ed affettivo dei genitori naturali» (pag. 5).

In sintesi, dal momento che il disegno di legge sostenuto dalla relazione fin qui citata, si è tradotto quasi interamente nella legge 4 maggio 1983, n. 184, non si può non convenire che con quest'ultima normativa si è voluto — tra l'altro — porre fine (e «drasticamente») allo sradicamento dei minori dal loro nucleo di origine, alla loro mercificazione ed al ricatto economico delle coppie sterili abbienti verso quelle con prole ma indigenti; e, soprattutto, si è inteso far evolvere il costume nel senso di sollecitare la collettività nazionale ad imegnarsi in una più fattiva e civile solidarietà verso le famiglie in difficoltà (economiche, abitative, sanitarie, ecc.).

Del resto tutto ciò, nella sua sostanza, è stato avvertito da codesta Corte costituzionale, ed in modo particolare nella recente sentenza n. 182 del 18 febbraio 1988.

Quest'ultima decisione, oltre a porre l'accento sulla evoluzione della civilistica europea nel senso del superamento della figura della adozione consensuale (indicata come adozione-contratto) e della connotazione pubblicistica dell'istituto adottivo dei minorenni, dà il massimo risalto alla *ratio* della legge n. 184/1983 esattamente focalizzata nel perseguimento dell'esclusivo interesse del minore, valutato e realizzato solo dal giudice (e quindi disancorato dalla volontà o consenso dei privati) e comportante la adozione legittimante solo se ricorra uno stato di abbandono del minore stesso (che ne è il presupposto necessario: punto 4 della sentenza).

In detta decisione inoltre il consenso dei privati è correttamente ridimensionato nella sua portata, e comunque appare giustificato solo dalla presenza e dall permanenza della famiglia di origine del minore il che, nella adozione legittimante, è del tutto escluso data la natura stessa dell'istituto.

Da quanto fin qui esposto deriva inoppugnabilmente, per quel che concerne la materia della adozione dei minori stranieri, che tra i principi fondamentali che regolano nel nostro Stato il diritto di famiglia e dei minori (principi richiamati dall'art. 32, lett. *c)* della legge n. 184/1983 come condizionanti l'efficacia in Italia dei provvedimenti *latu sensu* adottivi emessi all'estero), vi è quello dello stato di abbandono del minore adottando, obiettivamente accertato dalla autorità, come imprescindibile presupposto per il totale e definitivo sradicamento del minore stesso dalla famiglia di origine (quale si realizza appunto con la delibazione di cui al citato art. 32 e il successivo e conseguente decreto di adozione legittimante *ex* art. 25: vedi art. 33, secondo comma).

E, per converso, non può non esserci anche l'altro principio della assoluta irrilevanza (se non addirittura della ileicità: ved. sotto) del consenso alla adozione da parte della famiglia di origine straniera, specie se concesso a favore di una determinata coppia di coniugi italiani.

E ciò proprio per quelle stesse ragioni (possibile mercato dei bambini o «ricatto» economico dei genitori, spinta sociale alla solidarietà) che hanno indotto il legislatore ad abolire in Italia la adozione consensuale dei minori. Adozione che — è bene ricordare — veniva posta in essere oltreché col consenso dei privati, anche con il provvedimento finale (decreto) dell'autorità giudiziaria.

Senza contare che, indipendentemente dalla prova o dal pericolo di un fine illecito sottostante e senza tener conto della *ratio* della legge n. 184/1983, la adozione di un minore straniero effettuata all'estero secondo lo schema della vecchia adozione ordinaria da noi non più accolto (consenso dei privatii - semplice provvedimento omologativo della autorità) non può non dar vita ad un assurdo logico-giuridico in considerazione degli effetti legittimanti finali garantiti dalla legge n. 184/1983 a siffatto tipo di adozione (v. art. 33, primo e secondo comma, della legge n. 184/1983).

Invero costituendosi un nuovo *status* di filiazione legittima in capo al minore straniero e troncandosi così, alla radice, ogni legame giuridico e di fatto coi genitori, il consenso di questi ultimi a favore di una coppia è del tutto fuori luogo se non addirittura palesemente illecito o immorale (specie secondo l'ottica che ha dato vita alla legge n. 184/1983).

In particolare il genitore straniero, sapendo (o dovendo sapere) che con il suo consenso il proprio figlio minore andrà a vivere in un nucleo familiare venuto da lontano e pressoché sconosciuto, e con la prospettiva di perdere per sempre qualsiasi legame o contatto con lui, in tanto si induce a prestare il consenso medesimo in quanto:

a) intende disfarsi del figlio perché indesiderato o incomodo;

b) è costretto a farlo, pur contro la sua volontà e forzando i suoi affetti profondi, in quanto in tal modo è convinto di assicurare al figlio stesso un avvenire migliore.

Nel primo caso il «consenso» è chiaramente illecito in quanto non esprime altro che una volontà di abbandono *ad personam,* vale a dire costituisce un vero e proprio atto di cessione del minore stesso a terzi (il che è addirittura reato nel nostro ordinamento: art. 71 della legge n. 184/1983).

Nel secondo caso è quanto meno immorale dal momento che esso è chiaramente frutto di una violenza psichica scaturente dalla povertà o da difficoltà analoghe.

E non è certo il successivo provvedimento semplicemente dichiarativo o omologativo della autorità che può sanare il vizio di fondo di un consenso comportante la perdita definitiva e totale del figlio minore.

Se così fosse la stessa legge n. 184/1983 non avrebbe avuto alcuna ragione di essere emanata, e non si sarebbe mai dovuto accogliere il principio della evoluzione in senso pubblicistico e solidaristico della adozione dei minori così come precedentemente indicato e fatto proprio anche dalla stessa Corte costituzionale.

Che poi altri ordinamenti stranieri (che non è certo quello della Repubblica di Santo Domingo che ha previsto, per le situazioni di abbandono dei minori la adozione in forma privilegiata, corrispondente alla nostra adozione legittimante) non si siano adeguati a siffatta evoluzione o siano comunque rimasti tuttora ancorati al vecchio schema di adozione-contratto, ciò non può e non deve essere giustificato; neppure sulla base della esigenza internazionale di coordinare le verie legislazioni statali: sarebbe un'inammissibile regresso civile che i principi dell'ordine pubblico interno hanno il compito di impedire.

Se tutto ciò è vero, non si vede come si possa dare ingresso nel nostro ordinamento e col valore finale di adozione legittimante, sia pure attraverso il meccanismo della delibazione (o dichiarazione di efficacia) come semplice affidamento preadottivo (v. artt. 32 e 33 della legge n. 184/1983) a qualsiasi provvedimento straniero, di adozione o di tutela dei minori basato sul consenso dei genitori o comunque privo di un qualsiasi autonomo accertamento autoritativo dell'obiettivo stato di abbandono in cui versano i minori stessi.

È ciò contrariamente a quanto invece ritiene la Corte di cassazione tutte le volte che si è occupata dall'argomento (ved. ad esempio sentenze nn. 5589, 7531 e 8506 del 1987).

La suprema Corte, in sintesi, ritiene che il consenso dei genitori stranieri all'adozione dei loro figli minori non sia in contrasto con i principi fondamentali in quanto esso non dà vita ad un atto meramente privatistico, ma essendo soggetto ad un'omologazione successiva o autorizzazione preventiva da parte dell'autorità straniera competente, ciò che conta è la presenza del provvedimento di tale autorità; e la recezione del provvedimento stesso nell'ordinamento italiano è imposta dalla necessità di coordinamento tra le varie legislazioni straniere; senza contare, continua la s.C., che tale provvedimento straniero non viene dichiarato efficace quanto al suo vero contenuto, ma come presupposto di un iter (affidamento preadottivo di un anno; pareri del p.m. e del tutore italiani; decreto di adozione) che è solo ed esclusivamente italiano; inoltre, afferma ancora la Corte suprema, il consenso dei privati è previsto dalla stessa legge 184 (art. 44) e nella Convenzione di Strasburgo (24 giugno 1967) ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357.

In contrario agli assunti della Corte di cassazione, e senza richiamare ancora una volta la *ratio* della legge n. 184/1983, questo collegio non può non far rilevare innanzi tutto che anche la abrogata adozione consensuale dei minori italiani non era un atto meramente privatistico ma soggetto alla successiva «omologazione» della autorità giudiziaria, cosicché non può non emergere la obiettiva incongruenza logica di far rientrare per altra via, nell'ordinamento interno, quanto si era «drasticamente» inteso espungere con la normativa del 1983.

Incongruenza logica che, nel caso di specie, cade nel paradosso.

Invero, se si pervenisse alla adozione legittimante italiana (corrispondente a quella privilegiata di Santo Domingo) dei due minori dominicani, il nostro Stato finirebbe per creare in capo ad essi quella stessa adozione privilegiata che invece il loro Stato di appartenenza ha voluto escludere procedendo a quella ordinaria.

Il che, oltre ad essere palesemente lesivo della sovranità della Repubblica di Santo Domingo, costituirebbe una inammissibile ingerenza nella sua «politica» sociale e giudiziaria.

Quanto poi alla adesione italiana alla Convenzione europea di Strasburgo, che prevede il consenso dei genitori per poter procedere alla adozione dei loro figli minori, basta osservare:

a) che si tratta di una convenzione risalente ad oltre 21 anni fa, quando ancora le esigenze di impegno solidaristico verso le famiglie in difficoltà erano meno avvertite e comunque il mercato dei bambini non aveva assunto la rilevanza interna e internazionale attuale;

b) che la convenzione prevede la non operatività del consenso, sia pure in casi eccezionali (art. 5, n. 2, in fine) e tale è, per la legge italiana (n. 184/1983) la adozione di una persona minore d'età, cioè in realtà, la situazione di abbandono in cui versa il minore stesso: la sola che possa giustificare la di lui adozione con effetti legittimanti (e nella quale, come sopra si è visto, il consenso dei genitori non ha alcuna giustificazione né efficacia).

La Corte suprema ritiene inoltre che il consenso dei genitori stranieri a favore di una coppia italiana costituisca un vero e proprio atto di abbandono del minore, più che giustificante la delibazione *ex* art. 32 della legge n. 184/1983).

A ciò basta opporre la ricordata illiceità o immoralità di siffatto consenso (con conseguente irrilevanza giuridica dell'atto consensuale e di quelli successivi: *nemo jure suo utitur qui in re illicita versatur*) e la inidoneità ad adottare in cui viene a trovarsi la coppia italiana che si appropria di un minore consensualmente abbandonato nelle loro mani dai genitori (v. art. 71, terzo comma, della legge n. 184/1983).

La tesi della Corte di cassazione circa la valutazione del consenso genitoriale come inequivocabile indice di uno stato di abbandono del minore adottando, non è accoglibile neppure se il consenso stesso risultasse dato *in incertam personam* (anziché a favore di una coppia determinata) e cioè costituisse una specie di preventivo benestare concesso alla pubblica autorità a che il figlio minore sia dato in adozione ad una coppia autonomamente scelta e selezionata dalla autorità stessa.

E ciò perché, secondo questo tribunale, il consenso in questione sarebbe ugualmente illecito o immorale o frutto di violenza, per le ragioni più sopra indicate; ed inoltre sarebbe irrilevante o comunque insufficiente a costituire di per sé una situazione di abbandono dovendo la situazione stessa essere accertata al di fuori di (e se occorre anche contro) la volontà degli adulti e trovare fondamento su fatti gravi o su dati oggettivi che facciano emergere come irrecuperabile e irreversibile la situazione abbandonica in capo al minore oggetto del «consenso».

Solo in tal modo l'intervento autoritativo trova la sua ragione di essere ed è espressione di un costume civile degno di questo nome.

E ciò è tanto vero che sul punto il legislatore italiano ha dimostrato la massima concordanza con gli impegni di fondo della legge 184.

Invero, mentre nel disegno di legge di cui alla relazione n. 170 sopra citata era previsto (art. 15) l'immediato affidamento preadottivo quando vi era il consenso dei genitori alla adozione legittimamente, nel testo definitivo della legge tale consenso *in incertam personam* non è stato più preso in considerazione: segno evidente che il legislatore, in coerenza con gli intenti di fondo, lo ha voluto espungere siccome connotato da illiceità o immoralità.

Quanto infine alla tesi della s.C. secondo cui:

a) occorre tener conto della diversità degli ordinamenti stranieri, e quindi del possibile contrasto di efficacia tra provvedimenti adottivi in campo internazionale;

b) il provvedimento straniero è solo un semplice presupposto dell'iter procedimentale italiano che sfocia nel decreto di adozione avente natura costitutiva, si osserva brevemente.

La tesi del «semplice presupposto» è smentita dalla lettera della legge che prevede (art. 32) la «dichiarazione di efficacia» del provvedimento straniero analogamente a quanto previsto dalle norme del codice di rito sulla delibazione in genere (art. 796 e segg. del c.p.c.). Di tal che la giurisprudenziale degradazione del provvedimento straniero da atto autoritativo a semplice presupposto, ed il suo legislativo stravolgimento di efficacia (da adozione semplice o consensuale alla adozione legittimamente, sia pure non immediata) sembrano a questo collegio non infondatamente porsi in contrasto con l'art. 10 della Costituzione laddove la norma di diritto internazionale unanimemente riconosciuta del rispetto della sovranità degli altri Stati, e quindi del contenuto degli atti emessi dalle loro autorità legittime, richiede che si rispettino le decisioni straniere nella loro portata e nella loro efficacia integrale (sempreché conformi ai principi interni tra cui, nella materia *de quo*, quelli fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori: art. 32, lett. *c)*, della legge n. 184/1983) e non invece che le si utilizzino per quanto di opportunità.

Questo e non più di questo esige il coordinamento dei vari ordinamenti giuridici in campo internazionale.

Ciò posto ed anche riassumendo, il collegio ritiene che il provvedimento straniero debba essere delibato nel suo proprio contenuto e quindi essere considerato come titolo o fonte (e non semplice presupposto) per la costituzione di una adozione legittimante italiana, soltanto se in esso vi è l'accertamento autoritativo di uno stato di abbandono del minore straniero. Se lo stesso è fondato sul consenso delle parti, sia pure omologato dall'autorità, giammai potrà essere dichiarato efficace ai sensi dell'art. 32 della legge n. 184/1983 in quanto in contrasto coi principi fondamentali ispiratori della legge stessa.

A parte il dubbio non infondato di costituzionalità sopra rilevato (art. 10 della Costituzione) la contraria interpretazione della Corte di cassazione costantemente seguita in ordine alla efficacia delle adozioni consensuali straniere, fa sorgere ulteriori e addirittura macroscopici dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 32, lett. *c)*, della legge n. 184/1983 (laddove consente, in quanto ritenuta non contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, la dichiarazione di efficacia delle adozioni straniere consensuali e/o comunque prive dell'accertamento di uno stato di abbandono del minore interessato); nonché del successivo art. 33 stessa legge (laddove consente, sulla base di un provvedimento in tal modo dichiarato efficace, di dar vita immediatamente o dopo il periodo di affidamento preadottivo, alla adozione legittimante di un minore straniero).

Ricordati gli assunti espressi da codesta Corte costituzionale sulla discrezionalità riservata al legislatore (anche nella specifica materia delle adozioni dei minori: sentenza 1° luglio 1983, n. 214) e ritenutili superati da quelli più volte affermati dalla Corte stessa sulla ragionevolezza della disciplina legislativa come limite a siffatta discrezionalità e come cardine del rispetto dell'art. 3 della Costituzione, sembra a questo tribunale che consentire a coniugi italiani di poter procedere ad una adozione legittimante avvalendosi di un provvedimento di adozione di un minore straniero basato sul consenso dei genitori, costituisca palese violazione dei principi informatori della legge n. 184/1983 tale da rendere la legge stessa non più ragionevole in rapporto alle sue finalità ed ai suoi contenuti (accertamento giudiziale e contenzioso dello stato di abbandono; scelta delle coppie idonee; repressione della «caccia» ai minori, ecc.).

Detto art. 3 della Costituzione sembra inoltre essere violato anche sotto il profilo che, a favore dei coniugi italiani che si avvalgono delle procedure consensuali straniere, di fatto si costituisce un privilegio o trattamento ingiustificato o differenziato di favore (quanto a possibilità di soddisfare il desiderio di avere figli) legato sostanzialmente alle possibilità economiche dal momento che è notorio l'esborso di somme non esigue per ottenere adozioni all'estero.

Infine — ed è quello che più conta ad avviso di questo tribunale minorile — creare adozioni legittimanti partendo da adozioni consensuali straniere, non può non apparire una scelta incongrua del legislatore in quanto viola la garanzia, valida in forza dell'art. 2 della Costituzione anche per i minori stranieri, dei diritti umani a loro favore tra i quali vi è quello di non essere oggetto di «mercato», di mantenere i legami con la famiglia di origine se non vi è uno stato di abbandono, e di essere collocati in una idonea famiglia degli affetti solo se tale stato è accertato sussistente dalla autorità a ciò preposta. Il che, essendo garantito per il minore italiano con la legge n. 184/1983, costituisce anche violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'ingiustificata limitazione del *favor minoris* solo al minore di cittadinanza italiana (ved. sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 18 luglio 1986).

Quanto alla rilevanza dei dubbi di costituzionalità evidenziati, emerge da sé che una eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 32, lett. *c)*, della legge n. 184/1983 — nella sua portata di norma vivente a causa del significato che occorre attribuirgli sulla base della costante interpretazione della Corte di cassazione — comporterebbe, nel caso di specie, la declaratoria di non efficacia del provvedimento del giudice straniero a favore dei coniugi italiani indicati in epigrafe con conseguente rigetto della loro istanza.

Essendo poi quest'ultima istanza finalizzata ad ottenere l'adozione o l'affidamento preadottivo di cui al successivo art. 33, primo e secondo comma, della legge n. 184/1983, è evidente la rilevanza dell'eventuale incostituzionalità di tale norma nell'attuale procedimento.

A questo punto si pone un'ulteriore questione di costituzionalità.

Invero, per il disposto dell'ultimo comma dell'art. 33 della legge n. 184/1983, alla declaratoria di inefficacia del provvedimento adottivo estero consegue l'apertura di ufficio della procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore straniero (onde poi darlo in affidamento preadottivo ad una coppia scelta da questo tribunale tra altre idonee: art. 22, secondo comma, della legge n. 184/1983) «dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore».

Quest'ultima disposizione sembra anch'essa violare l'art. 10 della Costituzione (rispetto della sovranità degli Stati esteri e dell'autorità delle decisioni dei suoi organi legittimi: ved. sopra) laddove impone automaticamente l'apertura in Italia di un procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità o di abbandono senza che vi sia in proposito o un preventivo benestare dello Stato straniero da cui il minore proviene e di cui è cittadino, ovvero una mancata richiesta di rimpatrio da parte di tale Stato.

La rilevanza di quest'ultimo dubbio è anch'essa evidente trattandosi di osservare o meno la normativa citata (artt. 33, ultimo comma e 37 della legge n. 184/1983) nell'eventualità di non declaratoria di efficacia del provvedimento adottivo straniero e cioè di rigetto della istanza introduttiva del presente procedimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio non manifestamente infondata e rilevante, ai fini della decisione del procedimento in corso, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, lett. c), *33 e 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 10, primo comma, della Costituzione, così come illustrata nella parte motiva della presente ordinanza.*

Sospende il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata ai coniugi adottanti, al pubblico ministero presso questo tribunale e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 12 gennaio 1989

Il presidente estensore: DE ANGELIS

89C0425

N. **200**

Ordinanza emessa il 1° dicembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 aprile 1989) dalla Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità promosso nei confronti di Cimini Giorgio ed altri

Danno ambientale - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di risarcimento del danno ambientale - Mancata previsione della permanenza della giurisdizione della Corte dei conti per i danni all'ambiente causati da soggetti legati da rapporti di servizio con lo Stato o con enti pubblici territoriali - Omessa previsione di soggetti legittimati ad agire in giudizio per il risarcimento del danno e di un'azione di ufficio da parte del pubblico ministero, in caso di inerzia dei soggetti interessati.

(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 103).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità istituito dal procuratore generale nei confronti di Cimini Giorgio, Sgammotta Pasquale, Boccia Ciro, Boccia Angelino, Di Vito Carlo, Boccia Secondo, De Arcangelis Mattia, Mariotti Susanna, Tatti Alberico, Leone Nicolangelo, Boccia Donato, Ursitti Beniamino, Gizzi Francesco, Cellone Emanuele, Boccia Giovanni, Sgammotta Donato, Sgammotta Vincenzo, Paglia Vincenzo, Ferrazza Emidio;

Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 164/EL del registro di segreteria;

Visti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 1° dicembre 1987, il relatore cons. Massimo Vari, nonché il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale dott. Mario Casaccia;

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione del 20 febbraio 1984, il procuratore generale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i signori Giorgio Cimini, Pasquale Sgammotta, Ciro Boccia, Angelino Boccia, Carlo Di Vito, Secondo Boccia, Mattia De Arcangelis, Susanna Mariotti, Alberico Tatti, Nicolangelo Leone, Donato Boccia, Beniamino Ursitti, Francesco Gizzi, Emanuele Cellone, Giovani Boccia, Donato Sgammotta, Vincenzo Sgammotta, Vincenzo Paglia ed Emidio Ferrazza, consiglieri ed amministratori del Comune di Opi, per rispondere, ciascuno in proporzione della propria quota di responsabilità, per il danno ambientale ed ecologico prodotto al Parco nazionale d'Abruzzo.

Premette l'atto di citazione che, in dispregio della deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo e del successivo avviso-ordinanza del 1° gennaio 1975 del parco stesso, il comune di Opi aveva adottato una serie di provvedimenti, in cui senza alcun riferimento alle leggi in materia ed ignorando le prescrizioni di cui ai provvedimenti dell'Ente parco aveva autorizzato attività campeggistiche dalle quali era derivato danno ai valori ambientali ed ecologici del parco stesso.

L'atto introduttivo del giudizio ricordati i vari provvedimenti adottati al riguardo dalla amministrazione comunale — e cioè la delibera consiliare n. 35/1979, il provvedimento sindacale n. 1411/1979, la delibera consiliare n. 37/1980, i provvedimenti sindacali nn. 1256, 1366 e 1216 del 1980, la delibera consiliare n. 15/1983, i provvedimenti sindacali nn. 1052 e 1953 del 1983 nonché il ciclostilato fatto diffondere ai campeggiatori dal sindaco — ritiene che il pregiudizio così arrecato costituisce danno cagionato allo Stato, ai sensi dell'art. 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, del quale sono tenuti a rispondere coloro che parteciparono, nella veste, rispettivamente, di consigliere ovvero di sindaco, all'adozione dei vari provvedimenti, che comportarono il lamentato pregiudizio, rimettendo, peraltro, al collegio la determinazione equitativa, *ex* art. 1226 del c.c., del *quantum* del danno stesso.

I convenuti si sono costituiti in giudizio con il patrocinio degli avvocati Eugenio Cannada Bartoli e Maria Athena Lorizio, i quali, con due memorie, depositate il 19 aprile 1985 e il 24 ottobre 1985, hanno chiesto:

1) in via principale dichiararsi il difetto di giurisidizione della Corte dei conti;

2) in via gradata, dichiararsi esenti da responsabilità i convenuti e, nella denegata ipotesi che venisse accertato un danno, chiamarsi come responsabile il Parco nazionale d'Abruzzo con l'estromissione dei convenuti stessi.

Con ulteriore memoria, in data 30 ottobre 1985, la difesa dei convenuti, nel produrre atti riguardanti il giudizio, insiste nelle già prese conclusioni.

All'odierna udienza dibattimentale, il pubblico ministero solleva la questione di legittimità costituzionale negli stessi termini e modi in cui la Sezione già avuto modo di esprimersi, circa la legge in materia di danno ambientale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva, preliminarmente, il collegio come, con riguardo alla fattispecie portata al suo esme, sia da valutare l'incidenza, sotto il profilo della *potestas decidendi*, dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che — dopo aver disposto, al 1° comma, che qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato — stabilisce, al secondo comma, che la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Vale a dire quella riguardante l'azione di rivalsa dello Stato nei confronti dei propri dipendenti, in caso di avvenuto risarcimento, da parte dello Stato, di danni subiti da terzi.

Dispone, poi, il terzo comma del medesimo articolo 18 che l'azione di risarcimento del danno ambientale è promossa dallo Stato nonché dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo.

Consegue da quanto detto che l'art. 18, secondo comma, nell'affidare la giurisdizione in materia di danno ambientale al giudice ordinario, incide immediatamente sul presente giudizio con conseguente sottrazione di *potestas decidendi* a questo giudice, venendo così a porre il problema della legittimità costituzionale delle richiamate norme.

Questione che, per quanto sopra considerato, appare, perciò, rilevante ai fini del decidere.

Rileva al riguardo il Collegio che, in base all'art. 103, secondo comma, della costituzione, la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica.

La nozione di contabilità pubblica accolta in detto articolo, si ricava dall'interpretazione della stessa Corte costituzionale, (cfr. sentenza n. 68 del 5 aprile 1971) secondo la quale, deve ritenersi che il secondo comma dell'art. 103 della Costituzione, nel riservare alla giurisdizione della Corte dei conti le materie di contabilità pubblica, da un lato e sotto l'aspetto oggettivo, ne abbia assunto la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di responsabilità. Elemento di qualificazione di quest'ultimo tipo di responsabilità ed al tempo stesso discretivo rispetto alla comune responsabilità civile va, secondo la citata sentenza, ravvisato, essenzialmente, nel rapporto interno di servizio tra l'agente e l'amministrazione che costituisce, così, il punto di raccordo tra finanza e contabilità pubblica e la responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni da essi recati — direttamente o indirettamente — all'amministrazione di appartenenza. Il tutto nell'ambito di un sistema nel quale «giudizi di conto e giudizi di responsabilità, sia questa contabile o civile, sono strettamente connessi», mentre l'ambito di cognizione riservato alla Corte dei conti, secondo quanto precisato dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 201/1976), è tale da coprire tutte le ipotesi delle responsabilità da illecito del dipendete.

In armonia con i ricordati insegnamenti, è da ritenere che la materia della responsabilità dei pubblici funzionari per il danno ambientale rientri, perciò, nell'ambito della giurisdizione spettante alla Corte dei conti, alla stregua dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione.

Appare, nel contempo, singolare che una legge, quale quella 8 luglio 1986, n. 349, nel momento stesso in cui qualifica il danno ambientale come danno risarcibile allo Stato (art. 18, primo comma), risolvendo, con espressa definizione legislativa, quei problemi di titolarità degli interessi lesi che la giurisprudenza della Corte dei conti aveva risolto per via di travagliata elaborazione giurisprudenziale, neghi la giurisdizione all'organo che, secondo l'art. 103 della Costituzione, è il giudice naturale del danno allo Stato stesso, derivante da violazione degli obblighi di servizio di funzionari e dipendenti pubblici.

Va infatti, considerato che, in un sistema d'amministrazione *sub lege*, l'individuazione degli interessi di cui è portatore lo Stato — apparato è rimessa alla definizione normativa da parte del legislatore, sicché il sopra ricordato enunciato della legge dà base testuale all'ambiente quale bene che appartiene allo Stato.

Ciò premesso, occorre considerare che, nella visione generale della legge n. 349/1986, il dato ambientale appare quale oggetto di una serie di mezzi di definizione di un'area di coordinati interventi a livello istituzionale, sicché la tutela ambientale si basa su una molteplicità di situazioni strumentali, nell'ambito delle quali assume rilevanza fondamentale l'aspetto del coordinamento e soprattutto quello, quando vengano in giuoco più interessi meritevoli di tutela, delle tavole di valori secondo i parametri e gli standards prefissati dal legislatore.

Nei casi in cui si ponga un problema di danno ambientale, l'ordinameno chiama, perciò, il giudice ad un'opera ricostruttiva, intesa ad individuare, nell'intreccio delle competenze e della graduazione di interessi compresenti, i momenti di incidenza di quelle violazioni di obblighi di servizio, da parte di pubblici funzionari e dipendneti, che costituiscono oggetto di valutazione nell'opera tipica del giudice Corte dei conti, secondo l'art. 103, secondo comma, della Costituzione, in ragione della specificità di competenze di cui si è fatto cenno.

Rileva il collegio, a questo riguardo, come il mantenimento della Corte dei conti fra le giurisdizioni speciali, espressamente voluto dal Costituente, con l'art. 103, secondo comma, della Costituzione, tragga la sua *ratio* dalle peculiarità proprie di tale giudice, il cui ambito di competenze va definito non solo alla stregua della disposizione in questione, bensì anche dell'altra che affida ad esso la funzione di controllo sugli atti dell'esecutivo (art. 100 della Costituzione).

La funzione giurisdizionale non può non alimentarsi dell'esperienza derivamnte dal costante contatto con la pubblica amministrazione, maturato nell'ambito dell'altro campo di funzioni e cioè il controllo, donde la peculiare vocazione della Corte dei conti a porsi quale giudice della violazione degli obblighi di servizio, da parte di funzionari e dipendenti pubblici.

Peraltro, se il menzionato articolo della Costituzione appare, da questo punto di vista, violato, per effetto dell'affidamento di tale ambito di gidizio al giudice ordinario e non alla Corte dei conti, ulteriore violazione di principi costituzionali si evidenzia sotto un ulteriore profilo e cioè quella dell'iniziativa giudiziale.

La Corte costituzionale, nelle varie sentenze nelle quali ha, sostanzialmente, affermato la generalità della competenza giurisdizionale della Corte dei conti, pur nella specialità, ha sottolineato le caratteristiche tipiche dei giudizi affidati a detto giudice (sentenze nn. 110/1970, 68/1971, 211/1972, 63/1973, 114/1975 e 201/1976), come pure delle esigenze cui essi rispondono, evidenziando, in particolare, la connotazione fondamentale dell'impulso d'ufficio, con azione promossa da un organo indipendente e imparziale quale il procuratore generale (sent. n. 201/1976), la cui iniziativa «si colloca come ovviamente necessaria per evitare lassismi e contrasti di posizioni e di interessi» (sent. n. 211/1972), «evitando tra l'altro il sospetto di compiacenti omissioni» (sentenza n. 68/1971).

Il tutto, come si legge nella sentenza da ultimo citata, «in ottemperanza anche al duplice principio della imparzialità e del buon andamento» dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione (in tal senso v. anche Corte costituzionale n. 63/1973).

Discende da quanto sopra che il sistema della responsabilità amministrativa, alla base del quale si colloca il potere d'impulso del procuratore generale, è stato voluto dal Costituente anche come mezzo per garantire l'osservanza dei sopra richiamati principi di cui all'art. 97 della Costituzione, e per certezza della tutela giudiziale degli interessi stessi, in ottemperanza anche all'art. 24, primo comma, della Costituzione che riconosce la tutela giudiziale dei diritti ed interessi.

Oltre al dubbio di violazione dei citati art. 97 e 24, primo comma, va, poi, evidenziata, nell'ambito del sistema di tutela voluto dal legislatore con l'art. 18, secondo e terzo comma, della legge n. 349/1986, la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione per il diverso regime che, senza alcuna giustificazione di ragionevolezza, viene a vigere per i funzionari pubblici responsabili di danno ambientale, rispetto ai funzionari ai quali siano da ascrivere altre fattispecie di responsabilità (in tal senso cfr. Corte costituzionale n. 201/1976). Anche per i primi si è, infatti, pur sempre in presenza di illeciti contrattuali, rappresentati da violazione di obblighi di servizio ai quali consegue un danno allo Stato.

Escluso, perciò, che si tratti di rapporti di natura paritaria, almeno dall'angolazione che viene qui in evidenza, nella quale occorre giudicare dell'avvenuto esatto adempimento degli obblighi gravanti sul pubblico funzionario, nell'ambito di un rapporto di supremazia, quale quello di servizio, non trova perciò alcuna giustificazione la sottrazione, ad opera di una legge ordinaria, della competenza della Corte dei conti a conoscere delle relative fattispecie di responsabilità amministrativa, in ragione unicamente dell'oggetto del danno (l'ambiente). Fattispecie, per l'appunto, che, anche in ragione delle puntuali definizioni operate proprio dalla legge n. 349/1986, appaiono ormai riconducibili al più classico e tipico schema dell'azione di responsabilità sulla quale giudica la Corte dei conti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in riferimento agli artt. 3, primo comma; 24, primo comma; 97, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè la comunicazione dell'ordinanza stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così disposto, in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 1987.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0426

N. **201**

Ordinanza emessa il 20 febbraio 1989 dal pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Bianchetto Sonia ed altro e Esattoria imposte dirette di Venezia

Imposte in genere - Esecuzione fiscale - Beni pignorati nell'abitazione del contribuente - Esclusione della opposizione di terzo all'esecuzione - Improponibilità da parte del coniuge, dei parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 42).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

Letti gli atti di causa;

Vista l'istanza presentata dagli opponenti;

Ritenuto fondato il sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973, secondo comma, nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini del contribuente di proporre opposizione *ex* art. 619 del c.p.c. per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune in quanto appare in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione perché vieta la opposizione di terzo in relazione alla condizione personale di coniuge, parente o affine entro il terzo grado differentemente dal rapporto di convenienza con persona priva di tali condizioni;

con l'art. 23 della Corte costituzionale in quanto è suscettibile di consentire una imposizione patrimoniale a soggetti che non vi sarebbero tenuti in forza di specifica norma di legge nella parte in cui di fatto legittima la esecuzione esattoriale anche sui beni non appartenenti al debitore esecutato;

con gli artt. 24 e 42 della Costituzione nella parte in cui non consente la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo di proprietà, pur in assenza di norma di legge che limiti, affievolisca od espropri la proprietà;

Ritenuto che la istanza di proposizione della illegittimità costituzionale del citato art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 si fonda su motivazioni diverse da quelle già esaminate dalla Corte costituzionale;

Ritenuta infine la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 per la decisione del giudizio;

P. Q. M.

Rilevata la non manifesta infondatezza dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973 recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette» nella parte in cui consente al coniuge, ai parenti e agli affini, fino al terzo grado, del contribuente di proporre opposizione ex *art. 619 del c.p.c. per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune, per violazione degli artt. 3, 23, 24 e 42 della Costituzione;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità sospendendo il presente giudizio, fino alla pronunzia della Corte.

Mestre, addì 20 febbraio 1989

Il pretore: FERRETTI

89C0427

N. **202**

Ordinanza emessa il 23 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1989) dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Ferraro Angelina e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti - Pensione di invalidità corrisposta dall'I.N.P.S. - Mancata previsione della possibilità di conseguimento del requisito contributivo, ai fini della pensione di invalidità, successivamente alla presentazione della domanda - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori dipendenti rispetto ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché agli artigiani ed esercenti attività commerciali.

(D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18, secondo comma, che ha sostituito il r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 62, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155; r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 12, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 2; d.P.R. 26 aprile 1956, n. 818, art. 18).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 948 dell'anno 1987 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, promossa da Ferraro Angelina in Marchi, residente in Formigine (Modena), rappresentata a difesa dal proc. avv. Vittorino Morselli e nel suo studio, in Modena, via Santissima Trinità, 13, elettivamente domiciliata, attrice, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), sede provinciale di Modena, con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dal proc. avv. Franco Monaco del suo ruolo professionale legale, elettivamente domiciliato, in Modena, viale Virginia Reiter, 72, presso la sede provinciale dell'istituto, convenuto, in punto ad accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità;

All'esito dell'udienza del giorno 16 giugno 1988 fissata per la discussione orale e per la decisione di questione preliminare di merito;

Esaminati gli atti del processo ed i documenti prodotti dalle parti;

Sentiti i procuratori delle parti stesse;

A scioglimento della riserva formulata;

OSSERVA

La ricorrente ha proposto nei confronti dell'I.N.P.S. domanda di accertamento del suo diritto, nonchè domanda di condanna dell'istituto assicuratore, alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di revisione dell'invalidità pensionabile.

Ella l'11 maggio 1984 aveva presentato domanda di pensione di invalidità prevista dall'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160. La domanda di pensione non aveva trovato accoglimento, tra l'altro, per difetto del requisito contributivo previsto dall'art. 9, n. 2, lettera *a*), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e costituito dall'avvenuto accreditamento di almeno duecentosessanta contributi assicurativi settimanali.

L'attrice, la quale il 12 maggio 1984 aveva presentato all'I.N.P.S. domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e che aveva ottenuto l'autorizzazione richiesta ma non aveva potuto provvedere al versamento dei contributi volontari per non avere ricevuto dall'I.N.P.S. gli indispensabili bollettini di versamento in conto corrente postale, ha effettuato in data 31 luglio 1987 il versamento volontario dei contributi a far tempo dalla data della domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, del d.P.R. n. 1432/1971.

I contributi volontari, ancorché tardivamente versati, sono stati ritenuti utili ed accreditati all'assicurata in base al disposto dell'art. 10, secondo comma, dello stesso d.P.R. n. 1432/1971. Per effetto del loro accreditamento l'I.N.P.S., con dichiarazione resa all'udienza del 25 febbraio 1988, ha riconosciuto realizzati soltanto nel dicembre 1984 entrambi i requisiti richiesti dalle lettere *a)* e *b)* del n. 2 dell'art. 9 della legge n. 218/1952, requisiti identici a quelli previsti dall'art. 4, 1° comma, della legge n. 222/1984, valevoli per i primi due anni di vigenza della nuova legge, stante la riduzione disposta dall'art. 10 della stessa. Conseguentemente l'attrice ha ridotto la domanda giudiziale proposta, avendo chiesto l'accertamento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza soltanto dal 1° gennaio 1985, anziché dal 1° luglio 1984 come aveva fatto con la domanda originaria.

Per contrastare l'accoglimento della domanda attrice, ancorché ridotta, l'I.N.P.S. ne ha eccepito e ribadito l'infondatezza per essere avvenuta la realizzazione dei requisiti contributivi in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa. A sostegno di tale assunto difensivo l'istituto convenuto ha invocato tre recenti ed autorevolissimi arresti della Corte suprema a sezioni unite (sentenze 15 ottobre 1987, nn. 7626, 7627 e 2 novembre 1987, n. 8051) con le quali è stato affermato che il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di invalidità non è possibile qualora i requisiti contributivi richiesti si siano verificati in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, dovendo essi necessariamente sussistere alla predetta data, a differenza dei requisiti costituiti dall'età e dallo stato di invalidità pensionabile, attesa la mancanza di una disposizione legislativa che attribuisca rilevanza alla contribuzione posteriore alla domanda ed essendo il requisito contributivo minimo elemento essenziale per la costituzione del rapporto assicurativo. Il supremo Collegio ha giudicato non estensibile a categorie di assicurati diverse da quelle dei lavoratori autonomi espressamente contemplati dalla norma (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) il disposto dell'art. 18, terzo comma, del d.P.R. 27 aprile 1988, n. 488, che consente il raggiungimento del requisito contributivo in epoca successiva alla presentazione della domanda, purché anteriormente alla data di definizione della domanda stessa o di decisione del ricorso amministrativo.

Nel caso *sub judice* l'eccezione dell'I.N.P.S., alla luce della giurisdizione sopra richiamata, è sicuramente fondata giacché la realizzazione di due requisiti contributivi da parte dell'attrice, essendo avvenuta nel dicembre 1984, è stata certamente successiva alla presentazione in data 11 maggio 1984 della domanda di pensione ed alla sua definizione con il provvedimento di reiezione del 26 settembre 1984. La realizzazione dei requisiti in questione è stata peraltro ampiamente anteriore alla conclusione del procedimento amministrativo, verificatosi il 15 maggio 1986 con il provvedimento di rigetto del ricorso di seconda istanza da parte del comitato regionale dell'istituto assicuratore.

È inutile ora esaminare se fosse possibile e quindi preferibile, perché non iniqua e discriminatoria, bensì in linea con i principi fondamentali della Costituzione, una interpretazione diversa del secondo dei tre commi che con l'art. 18 del d.P.R. n. 488/1968 sono stati sostituiti all'art. 62 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, all'art. 12, secondo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, all'art. 18 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Non si potrebbe comunque prescindere dal risultato ermeneutico al quale sono pervenute le sezioni unite della

Corte suprema, nell'esercizio del suo compito istituzionale di monofilachia, per dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto nel senso della sezione lavoro (vedasi in senso conforme alla soluzione preferita Cass. 9 dicembre 1981, n. 6509 e Cass. 23 aprile 1985, n. 2680, ed in senso contrario Cass. 16 luglio 1985, n. 4204, e Cass. 18 giugno 1986, n. 4098). L'autorità massima delle sezioni unite impone di considerare diritto vivente la lettura da esse data della norma in esame e per la quale, nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (salvo che i braccianti agricoli pur essi compresi esplicitamente nella disposizione successiva) non ha rilievo ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni assicurative di vecchiaia e di invalidità il perfezionamento dei requisiti contributivi dopo che sia stata presentata la domanda di pensione, la quale quindi non può che essere accolta o respinta senza alcun riguardo ad ulteriori versamenti contributivi, siano essi obbligatori o volontari.

È pertanto rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa attrice per violazione del principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione.

La questione, oltre che rilevante, si appalesa non manifestamente infondata.

Agli effetti del giudizio di non manifesta infondatezza va considerato il ben diverso trattamento, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale hanno di recente aderito le sezioni unite della Corte suprema con la opposta ed inconciliabile lettura da essa data delle due norme poste a raffronto, riservato dal legislatore ai lavoratori autonomi (agricoltori, artigiani e commercianti) ed ad alcuni lavoratori dipendenti (i braccianti agricoli). A tutti costoro il terzo dei tre commi di cui all'art. 18 del 1968 permette l'utilizzazione di contributi posteriori alla domanda di pensione al fine dell'acquisizione del diritto alla prestazione assicurativa di cui sia stata sollecitata l'assegnazione, prestazione che deve essere pertanto attribuita, ovviamente con decorrenza riferita alla data di perfezionamento dei requisiti contributivi di legge, senza necessità di una nuova domanda, alla sola condizione che il perfezionamento avvenga entro e non oltre la conclusione del procedimento amministrativo e quindi prima della decisione dell'ultimo ricorso.

La rilevata diversità di trattamento si risolve in una vera discriminazione, non razionalmente giustificabile e che appare in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

Essa deriva infatti unicamente dalla diversità di condizione personale e sociale dei lavoratori dipendenti e di alcuni di loro soltanto, rispetto ai lavoratori autonomi ed ad altri lavoratori dipendenti (i braccianti agricoli) irragionevolmente privilegiati. La omogeneità di disciplina legislativa delle varie gestioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (art. 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di estensione dell'assicurazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni; art. 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463, di estensione dell'assicurazione agli artigiani; art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di estensione dell'assicurazione agli esercenti attività commerciali) non consente una differenziazione delle rispettive normative in un punto di tale rilevanza, differenziazione comportante una disparità di regolamentazione legale di situazioni assolutamente identiche. Meno che mai è poi concepibile sul piano razionale e giustificabile ai sensi dell'art. 3, primo comma, della costituzione l'introduzione di una differenza tra i braccianti agricoli e tutti gli altri meno favoriti prestatori di lavoro subordinato.

Ben sa questo giudice che di diverso avviso è stata la Corte costituzionale la quale, con ordinanza 11-24 marzo 1988, n. 349, ha dichiarato manifestamente infondate identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, del d.P.R. n. 488/1968, sollevata dal pretore di Genova con ordinanza 28 maggio 1984, avendo ritenuto giustificata dalle peculiarità dei rispettivi ordinamenti previdenziali, collegate alle specifiche modalità di prestazione del lavoro, la limitazione alle sole categorie di lavoratori indicati nella norma denunciata della possibilità che il requisito contributivo si perfezioni dopo la presentazione della domanda di pensione e nel corso del susseguente procedimento. Non si ritiene tuttavia persuasiva ed esaustiva tale argomentazione, mentre si reputa la questione meritevole di una nuova più approfondita disamina e perciò degna di essere rimessa nuovamente al giudice della legittimità costituzionale della legge, perché questa, nel procedimento al suo riesame, possa tener conto delle seguenti ulteriori considerazioni.

La disciplina delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle tre categorie di lavoratori autonomi (agricoltori, artigiani, commercianti), alle quali è stata estesa l'assicurazione obbligatoria in un primo tempo apprestata in favore esclusivamente dei prestatori di lavoro subordinato, non differiva in origine in alcun modo dalla disciplina di quest'ultima, della quale è stato fatto generale richiamo con le norme di rinvio sopra specificate, nella parte concernente la decorrenza delle prestazioni (in particolare delle pensioni di vecchiaia e di invalidità) in relazione alla data di presentazione della domanda ed alla necessità dell'esistenza a quella data degli indispensabili requisiti minimi di anzianità assicurativa e di contribuzione, uguali per tutti, salvo per quanto diversamente disposto da norme di evidente carattere transitorio. La differenziazione, consistente in un ingiustificato privilegio, è stata introdotta con il terzo comma dell'art. 18, cioè proprio con la norma da porsi a raffronto con quella immediatamente precedente e della cui legittimità costituzionale si dubita.

Non appare dunque pertinente il riferimento alle peculiarità degli ordinamenti previdenzali particolari dei lavoratori autonomi, giacché detti ordinamenti in nulla differiscono da quello generale stabilito per i lavoratori dipendenti e poi via via esteso ai lavoratori autonomi, se non per la disparità di trattamento censurata di incostituzionalità perché istituita in violazione del fondamentale principio di uguagliana.

Inoltre con l'ordinanza n. 349/1988 la Corte costituzionale è pervenuta alla decisione di manifesta infondatezza della questione avendo valutato e comparato con il trattamento proprio delle generalità dei lavoratori dipendenti il solo diverso e migliore trattamento riservato dal legislatore ordinario ai lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali) senza considerare che il discriminatorio privilegio della perfezionabilità del requisito contributivo dopo la presentazione della domanda di pensione, nei limiti temporali più volte indicati, è stato esteso nel 1968 anche ai braccianti agricoli, prestatori di lavoro subordinato come tutti gli altri, per i quali vale la disciplina generale dell'assicurazione obbligatoria. Con riguardo ad essi non hanno dunque rilievo, perché inesistenti, le peculiarità degli ordinamenti previdenziali delle categorie favorite alle quali è stato dato rilievo determinante ai fini del giudizio di infondatezza della questione.

Va infine ulteriormente considerato che è data facoltà ai lavoratori autonomi (agricoltori, artigiani e commercianti), non diversamente dai lavoratori dipendenti e dagli stessi braccianti agricoli, di raggiungere i requisiti richiesti per conseguire il diritto alle prestazioni assicurative (art. 1 del d.P.R. n. 1432/1971) mediante la prosecuzione volontaria dell'assicurazione (è illuminante al riguardo l'art. 5, terzo comma, del d.P.R. n. 1432/1971, cosicché il perfezionamento del requisito contributivo può essere da essi ottenuto non soltanto dopo la presentazione della domanda di pensione, ma anche dopo aver cessato l'attività lavorativa. Nessuna distinzione o limitazione è infatti contenuta nell'art. 18, terzo comma, con la quale si attribuisce piena efficacia a tutti indistintamente i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda. I contributi volontari d'altra parte sono attualmente parificati ai contributi obbligatori ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, ai fini dell'anzianità assicurativa ed ai fini della determinazione della retribuzione minima pensionabile (art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 1432/1971), mentre in precedenza la parificazione era stata più sinteticamente disposta a tutti gli effetti, nessuno escluso (art. 6, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218).

Per effetto di tale ultima considerazione appare affatto decisivo il riferimento fatto dalla Corte costituzionale alle specifiche modalità di prestazione del lavoro delle categorie favorite, potendo esse ottenere il perfezionamento del requisito contributivo che loro difetti con contributi versati dopo aver cessato l'attività lavorativa e quindi senza alcuna relazione con le modalità, ormai irrilevanti, della stessa. Tale è il risultato che, in base alla normativa vigente come interpretata dalla Corte suprema, ha vanamente cercato di ottenere la ricorrente. I contributi volontari da essa versati il 31 luglio 1987 sarebbero risultati perfettamente utili e determinanti ai fini del raggiungimento del requisito contributivo se l'attrice fosse stata in un passato anche lontano un agricoltore, un artigiano, un commerciante, un bracciante agricolo, mentre (suprema iniquità ed a dispregio dell'uguaglianza di tutti i cittadini tanto solennemente proclamata dalla Costituzione) sono del tutto inutili per avere ella svolto una attività lavorativa subordinata diversa dal lavoro manuale nel settore dell'agricoltura.

Sebbene oggetto del giudizio non sia l'accertamento del diritto alla pensione di invalidità di cui all'art. 10 del regio decreto-legge n. 636/1939, ma all'assegno ordinario di invalidità istituito con l'art. 1 della legge n. 222/1984, nondimeno la questione esaminata attiene alla seconda delle tre disposizioni introdotte con l'art. 18 del d'P.R. n. 488/1968, atteso il disposto dell'art. 12, 2° comma, della legge di revisione dell'invalidità pensionabile contenente un rinvio alle disposizioni anteriori e per il quale, per quanto non espressamente pevisto, ai fini delle prestazioni liquidate ai sensi della nuova legge valgono le norme già in vigore nelle varie gestioni cui le prestazioni fanno carico. Valgono pertanto, tra le altre, le disposizioni del 1968.

La rilevanza della questione è evidente giacché solo se essa questa volta fosse ritenuta fondata ed accolta dalla Corte costituzionale diverrebbe superato e quindi non piu pertinente l'insegnamento delle sezioni unite, che dispiega invece allo stato tutta la determinante efficacia derivante dalla sua autorevolezza. La questione preliminare di merito sollevata dall'I.N.P.S. risulterebbe in tal caso infondata ed andrebbe respinta e potrebbe quindi procedersi all'accertamento dell'ulteriore controverso requisito (la ricorrenza alla data del 31 dicembre 1984 degli estremi invalidanti richiesti dalla legge, ovvero la loro realizzazione in epoca successiva) cui è del pari riconnesso il sorgere del diritto alla prestazione di invalità pretesa dalla ricorrente.

Va dunque promosso il giudizio incidentale di costituzionalità mediante rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione del processo.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte attrice e concernente il secondo dei tre commi che, per l'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, hanno sostituito l'art. 62 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, l'art. 12, secondo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'art. 18 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui e perché, a differenza di quanto disposto dal comma successivo per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, braccianti agricoli, artigiani ed esercenti attività commerciali, non prevede che ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni assicurative di vecchiaia e di invalidità il requisito contributivo inesistente al momento della presentazione della domanda si intende reggiunto allorché, alla data di definizione della domanda stessa, ovvero alla data di conclusione del procedimento amministrativo con la decisione dei ricorsi stabiliti dalla legge, siano versati contributi relativi a periodi posteriori alla data di presentazione della domanda;

Ordina le rimessione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo;

Dispone che la presente ordinanza sia dalla cancelleria notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Modena, addì 23 giugno 1988

Il pretore-giudice del lavoro: GRAGNOLI

89C0428

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411120890160)

L. 6.000